



**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL**

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

IX Legislatura - IX Gesetzgebungsperiode
1983 - 1988

SEDUTA **121.** SITZUNG

6.10.1988



INDICE**INHALTSANGABE**

Convalida della elezione del Consigliere regionale Anton Kiem

pag. 2

Delibera n. 37:

"Ratifica della deliberazione della Giunta regionale del 29 settembre 1988, concernente il ricorso alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità di alcune norme della legge 23 agosto 1988, n. 400: 'Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri'"

pag. 5

Delibera n. 36:

"Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1989"

pag. 55

Disegno di legge n. 86:

"Disposizioni per la formazione e la stipulazione dei contratti delle Unità sanitarie locali" (presentato dalla Giunta regionale)

pag. 62

Bestätigung der Wahl des Regionalratsabgeordneten Toni Kiem

Seite 2

Beschluß Nr. 37:

"Ratifizierung des Beschlusses des Regionalausschusses Nr. 1829 vom 29. September 1988 betreffend den Rekurs beim Verfassungsgerichtshof über die Erklärung der Verfassungswidrigkeit einiger Bestimmungen des Gesetzes vom 23. August 1988, Nr. 400: 'Regelung der Regierungstätigkeit und Ordnung des Ministerratspräsidiums'"

Seite 5

Beschluß Nr. 36:

"Haushaltsvoranschlag des Regionalrats für das Finanzjahr 1989"

Seite 55

Gesetzentwurf Nr. 86:

"Bestimmungen für die Aufsetzung und den Abschluß der Verträge der lokalen Sanitätseinheiten" (eingebracht vom Regionalausschuß)

Seite 62

Interrogazioni e interpellanze

Anfragen und Interpellationen

pag. 105

Seite 105

**INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER**

LANGER

(Lista Alternativa Lista Verde/
Alternative Liste Grüne Liste) pag. 10-41

BINELLI

(P.A.T.T. - due stelle alpine) " 10-80

BENEDIKTER

(Südtiroler Volkspartei) " 13-33

KLOTZ

(Südtirol) " 25-47-68-78-92-
102

FERRETTI

(Democrazia Cristiana) " 29-43

BOESSO

(Partito Repubblicano Italiano) " 39

TONELLI

(Gruppo Misto) " 45

MITOLO

(Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale) " 49

BAZZANELLA

(Democrazia Cristiana) " 52

LORENZINI

(Democrazia Cristiana) " 62-69-82

FRANZELIN WERTH

(Südtiroler Volkspartei) " 65

MERANER

(Freiheitliche Partei Südtirols) pag. 81-100

Vorsitzender Präsident Luis Zingerle

Presidenza del Presidente Luis Zingerle

Ore 9.35

PRÄSIDENT: Ich ersuche um den Namensaufruf.

PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.

TONONI: (Vicepresidente):(fa l'appello nominale)
(Vizepräsident):(ruft die Namen auf)

PRÄSIDENT: Die Sitzung des Regionalrates der Region Trentino-Südtirol ist eröffnet.

PRESIDENTE: La seduta del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige è aperta.

PRÄSIDENT: Ich ersuche um die Verlesung des Protokolles der letzten Sitzung.

PRESIDENTE: Prego procedere alla lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

TONONI: (Vicepresidente):(legge il processo verbale)
(Vizepräsident):(verliest das Protokoll)

PRÄSIDENT: Sind Einwendungen gegen das Protokoll vorzubringen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Somit erkläre ich das Protokoll als genehmigt.

PRESIDENTE: Vi sono obiezioni in merito al processo verbale? Non ve ne sono. Il processo verbale è approvato.

PRÄSIDENT: Unter Mitteilungen sei folgendes bekanntgegeben:

Mit gleichlautenden Schreiben haben mir am 15. September 1988 die Regionalratsfraktion U.A.T.T.-Stella Alpina und die Regionalratsfraktion P.P.T.T.-U.E. mitgeteilt, daß diese Fraktionen aufgelöst sind und die Abgeordneten Binelli, Casagranda, Fedel, Sembenotti und Tretter die neue

Regionalratsfraktion P.A.T.T. (due stelle alpine) bilden. Fraktions-sprecher ist der Regionalratsabgeordnete Sergio Casagranda.

Der Regionalratsabgeordnete Fedel hat die Anfrage Nr. 104 eingebracht, welche Sozialversicherungsprobleme ehemaliger Angehöriger der deutschen Wehrmacht zum Gegenstand hat.

Die Regionalratsabgeordneten Barbiero, D'Ambrosio, Rella und Ziosi haben die Anfrage Nr. 105, betreffend die Finanzierung der italienischen Übersetzung der Broschüre "Paketabschluß - so nicht" eingebracht.

Der Text der Anfragen sowie die schriftlichen Antworten bilden integrierenden Teil des stenografischen Berichtes über diese Sitzung.

PRESIDENTE: Comunicazioni del Presidente:

I gruppi consiliari U.A.T.T.-Stella Alpina e rispettivamente P.P.T.T.-U.E. mi hanno comunicato in data 15 settembre 1988 con note di pari testo lo scioglimento dei due gruppi suddetti. I Consiglieri Binelli, Casagranda, Fedel, Sembenotti e Tretter formano il nuovo gruppo consiliare P.A.T.T. (due stelle alpine), il cui Capogruppo è il Consigliere regionale Sergio Casagranda.

Il Consigliere regionale Fedel ha presentato l'interrogazione n. 104 avente per oggetto i problemi in campo previdenziale di alcuni ex-arruolati nelle Forze Armate tedesche.

I Consiglieri regionali Barbiero, D'Ambrosio, Rella e Ziosi hanno presentato l'interrogazione n. 105 concernente il finanziamento della traduzione italiana dell'opuscolo "Paketabschluß - so nicht".

Il testo delle interrogazioni e le relative risposte scritte formano parte integrante del resoconto stenografico della presente seduta.

PRASIDENT: Für die heutige Sitzung haben sich folgende Damen und Herren Abgeordnete entschuldigt: Mayr, Piccoli, Crespi, a Beccara, Carli, Ricci, D'Ambrosio und Micheli. Soeben ist auch die Entschuldigung des Abg. Rella eingetroffen.

PRESIDENTE: Hanno giustificato la loro assenza per l'odierna seduta i seguenti consiglieri: Mayr, Piccoli, Crespi, a Beccara, Carli, Ricci, D'Ambrosio e Micheli. E' arrivata in questo momento anche la giustificazione del cons. Rella.

PRASIDENT: Wir kommen zur Behandlung der Tagesordnung. Punkt 1 der Tagesordnung: Bestätigung der Wahl des Regionalratsabgeordneten Toni

Kiem. Ich verlese den Bericht der Wahlprüfungskommission, unterzeichnet vom Kommissionsvorsitzenden Andreolli:

PRESIDENTE: Passiamo alla trattazione dell'ordine del giorno. Punto n. 1: Convalida della elezione del Consigliere regionale Anton Kiem. Do lettura della relazione approntata dalla Commissione di Convalida e sottoscritta dal Presidente Andreolli:

Die Position von Herrn Anton Kiem, der am 4. Februar 1988 infolge des Todes der Regionalratsabgeordneten Waltraud Gebert-Deeg zum Regionalratsabgeordneten erklärt worden ist, wurde von der Wahlprüfungskommission in den Sitzungen vom 11. Februar, 24. März, 12. Mai und 14. Juli überprüft. Die Kommission ist außerdem am 31. März, 21. und 28. April, 12. Mai und 7. Juli zusammengekommen. Wegen der fehlenden Beschußfähigkeit konnte sie jedoch keine Entscheidung treffen.

Regionalratsabgeordneter Anton Kiem ist Landwirt, und zum Zeitpunkt seiner Erklärung zum Regionalratsabgeordneten bekleidete er das Amt eines Vorsitzenden des Aufsichtsrates des "Raiffeisenverbandes", des weiteren eines Mitgliedes des Verwaltungsrates der Etschwerke von Bozen und Meran und schließlich eines Präsidenten des "Südtiroler Beratungsringes für Obst- und Weinbau".

Die Wahlprüfungskommission hat festgestellt, daß Regionalratsabgeordneter Kiem aufgrund von Artikel 12 des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Wahl des Regionalrats als Mitglied des Verwaltungsrates der Etschwerke von Bozen und Meran zurückgetreten ist. Sie hat außerdem festgestellt, daß kein Unvereinbarkeitsgrund zwischen dem Amt eines Regionalratsabgeordneten und jenem eines Vorsitzenden des Aufsichtsrates des "Raiffeisenverbandes" besteht.

Nach eingehender Prüfung hat die Kommission, auch auf Grund eines Rechtsgutachtens, mehrheitlich festgestellt, daß das Amt des Regionalratsabgeordneten mit dem Amt eines Präsidenten des "Südtiroler Beratungsringes für Obst- und Weinbau" unvereinbar ist. Sie hat dies gemäß Absatz 7 des Artikels 12 des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Wahl des Regionalrats dem Regionalratsabgeordneten am 14. Juli d.J. mitgeteilt. Dieser hat mit Schreiben vom 2. August 1988 bekanntgegeben, daß er mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt als Präsident des Beratungsringes eingereicht hat.

Somit hat die Wahlprüfungskommission festgestellt, daß für den Regionalratsabgeordneten Anton Kiem keine Unvereinbarkeitsgründe bestehen.

Einmütig ist der Vorschlag zur Bestätigung der Wahl des Regionalratsabgeordneten Anton Kiem angenommen worden.
Dieser Bericht wird dem Regionalrat für die endgültige Beschußfassung zur Überprüfung vorgelegt.

R e l a z i o n e

La posizione del signor Anton Kiem, proclamato consigliere regionale in data 4 febbraio 1988, in seguito al decesso del consigliere Waltraud Gebert-Deeg è stata esaminata da parte della Commissione di Convalida nelle sedute dell'11 febbraio, 24 marzo, 12 maggio e 14 luglio. La Commissione si è riunita altresì in data 31 marzo, 21 e 28 aprile, 12 maggio e 7 luglio; per mancanza del numero legale di Commissari però non era in grado di prendere nessuna decisione.

Il consigliere Anton Kiem è agricoltore ed al momento della proclamazione rivestiva la carica di Presidente del Collegio dei sindaci del "Raiffeisenverband", membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda elettrica consorziale di Bolzano e Merano e Presidente del "Centro di consulenza per la frutta e viticoltura" (Südtiroler Beratungsring für Obst- und Weinbau).

La Commissione di Convalida, visto l'articolo 12 del Testo Unico delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale ha constatato che il consigliere Kiem ha rassegnato le dimissioni da membro del consiglio d'amministrazione dell'Azienda elettrica consorziale di Bolzano e Merano, ed ha inoltre constatato che non sussiste incompatibilità fra la carica di consigliere e quella di Presidente del Collegio dei sindaci del "Raiffeisenverband".

Dopo approfondito esame, la Commissione, basandosi anche su un parere giuridico, ha accertato a maggioranza l'incompatibilità fra la carica di consigliere regionale e la carica di Presidente del Centro di consulenza per la frutta e viticoltura. Notificato questo a sensi del comma 7 dell'articolo 12 del Testo Unico delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale al consigliere in data 14 luglio, questo con lettera del 2 agosto 1988 ha dichiarato con effetto immediato le dimissioni da Presidente del Centro di consulenza.

Pertanto la Commissione di convalida ha constatato che per il consigliere regionale Anton Kiem non sussistono cause di incompatibilità.

All'unanimità è stata accolta la proposta di convalida della elezione del consigliere regionale Anton Kiem.

La presente relazione viene sottoposta all'esame del Consiglio regionale, per la deliberazione definitiva.

PRASIDENT: Sind Wortmeldungen? Ich stelle keine fest. Ich lasse somit über die Annahme des Berichtes entsprechend der Empfehlung dieser Wahlprüfungskommission abstimmen. Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Wer ist dagegen? Stimmennthaltungen?

Bei 1 Stimmennthaltung ist der Bericht somit angenommen und Anton Kiem als Regionalratsabgeordneter bestätigt. Ich gratuliere dazu und wünsche weiterhin eine gute und erfolgreiche Arbeit für die Gemeinschaft.

PRESIDENTE: Chi chiede di intervenire in merito? Nessuno. Pongo in votazione la relazione approntata dalla Commissione di Convalida. Chi è favorevole alla sua approvazione è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

La relazione è approvata con 1 astensione. L'elezione del sig. Anton Kiem a Consigliere regionale è pertanto convalidata; esprimo al collega le mie felicitazioni, augurandogli un lavoro sereno e proficuo a vantaggio della comunità.

PRASIDENT: Sie haben eine Zusatztagesordnung zugeschickt bekommen mit einem Tagesordnungspunkt Nr. 10: Beschluß Nr. 37: "Ratifizierung des Beschlusses des Regionalausschusses Nr. 1829 vom 29. September 1988 betreffend den Rekurs beim Verfassungsgerichtshof über die Erklärung der Verfassungswidrigkeit einiger Bestimmungen des Gesetzes vom 23. August 1988, Nr. 400: 'Regelung der Regierungstätigkeit und Ordnung des Ministerratspräsidiums'". Ich habe mir erlaubt, einen Vermerk hinzuzufügen: Der Tagesordnungspunkt wird in der Behandlung vorgezogen, um den Bestimmungen des Art. 44 des Autonomiestatuts Rechnung zu tragen. Frage: Sind für die Vorziehung dieses Punktes Einwände? Ich stelle keine fest. Somit kommen wir zur Behandlung des Beschlusses Nr. 37, auf der Tagesordnung als Nr. 10.

Ich verlese den Beschuß:

PRESIDENTE: E' stato inviato ai signori Consiglieri un ordine del giorno suppletivo contenente il punto 10: Delibera n. 37: "Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 1829 del 29 settembre 1988, concernente il ricorso alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità di alcune norme della legge 23 agosto 1988, n. 400:

'Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri''. Mi sono permesso di aggiungere una notazione: la trattazione di questo punto dell'ordine del giorno verrà anticipata per ottemperare a quanto disposto dall'art. 44 dello Statuto. Chiedo ora ai Consiglieri: vi sono obiezioni circa l'anticipazione di questo punto? Nessuna obiezione. Iniziamo perciò la trattazione della delibera n. 37, punto 10 dell'ordine del giorno.

Leggo il testo della deliberazione:

Im Jahre 1988, am neunundzwanzigsten des Monats September, um 8.30 Uhr ist der Regionalausschuß infolge ordnungsgemäßer Einberufung in einem der kleinen Sitzungssäle des Landtages BOZEN zusammengetreten.

Anwesend sind die Herren:

Aldo BALZARINI	- VIZEPRÄSIDENT-STELLVERTRETER DES PRÄSIDENTEN
Karl OBERHAUSER	- VIZEPRÄSIDENT
Antonio a BECCARA	- WIRKLICHER ASSESSOR
Mathias LADURNER-PARTHANES	- WIRKLICHER ASSESSOR
Erminio LORENZINI	- WIRKLICHER ASSESSOR
Alexander von EGEN	- ERSATZASSESSOR
Achille FRUET	- ERSATZASSESSOR

Anwesend ist ferner der Sekretär RA Franco VISETTI

Nach Feststellung der Beschußfähigkeit bringt der Präsident den auf die Tagesordnung gesetzten vorgenannten Gegenstand zur Beratung durch den Regionalausschuß vor.

Es referiert VIZEPRÄSIDENT Cav di gr. cr. ALDO BALZARINI ALS STELLVERTRETER des abwesenden Präsidenten.

Vorausgeschickt, daß das Gesetz v. 23. August 1988, Nr. 400 betreffend die Regelung der Regierungstätigkeit und Ordnung des Ministerratspräsidiums einige Bestimmungen enthält, die dem Präsidenten des Ministerrates oder dem Parlamentsausschuss für regionale Angelegenheiten die Ausübung der Koordinierungs- und Weisungsbefugnis auch in bezug auf die Regionen mit Sonderstatut und autonomen Provinzen Trient und Bozen, die primäre Gesetzgebungsbeifugnis besitzen, zuerkennen;

insbesondere in der Annahme, daß die Artikel 2 Lit d) e) h) p), 13 Lit

c), 19 Lit p), 23 Absatz 6 und der Art. 24 Absatz 1 Lit c) die genannte Koordinierungs- und Weisungsbefugnis auch in bezug auf die Region Trentino-Südtirol betreffen;

die Ansicht vertretend, daß diese Bestimmungen mit der Verfassung und dem Sonderautonomiestatut im Widerspruch stehen, die der Region Trentino-Südtirol und den weiteren Regionen mit Sonderstatut sowie den autonomen Provinzen Trient und Bozen im Vergleich zu den Regionen mit Normalstatut besonders im primären Kompetenzbereich einen umfassenderen autonomen Aktionsradius vorbehalten, weshalb die Meinung vertreten wird, daß Staatsorgane diese Koordinierungs- und Weisungsbefugnis gegenüber diesen Regionen nicht ausüben können;

angesichts des Erfordernisses, die Sonderautonomie gegen jegliche Eingriffe der Staatsorgane zu schützen, weshalb es als notwendig erachtet wird, die genannten Bestimmungen des Gesetzes v. 23. August 1988, Nr. 400 auf ihre Verfassungsmäßigkeit hin vom Verfassungsgerichtshof überprüfen zu lassen;

in Anbetracht dessen, daß RA Prof. Giorgio Berti, Ordinarius an der Kath. Universität Mailand, sich eingehend mit den Problemen der staatlichen Koordinierungs- und Weisungsbefugnis befaßt hat; somit die Ansicht vertretend, daß ihm die Verteidigung der Region in der Frage der erwähnten Verfassungsmäßigkeit anvertraut werden sollte;

auf Grund der verfügbaren finanziellen Mittel im Kapitel 640 des Ausgabenvoranschlages für die laufende Finanzgebarung

b e s c h l i e ß t
DER REGIONALAUSSCHUSS:

- beim Verfassungsgerichtshof Rekurs betreffend die Erklärung der Verfassungswidrigkeit der Artikel 2 Lit d) e) h) p), 13 Lit e), 19 Lit p), 23 Absatz 6 und des Art. 24 Absatz 1 Lit c) des Gesetzes v. 23. August 1988, Nr. 400: "Regelung der Regierungstätigkeit und Ordnung des Ministerratspräsidiums" sowie hinsichtlich eventueller weiterer damit zusammenhängender Bestimmungen einzureichen;
- die Verteidigung der Region in dem unter Punkt 1 genannten Verfahren RA Prof. Giorgio Berti, Ordinarius an der Kath. Universität Mailand -

Mailand Terraggistr. 17 anzuvertrauen;

- für die Bezahlung der Spesen und des Honorars des Verteidigers der Region den Betrag von 3.000.000.- (drei Millionen) Lire zu Lasten des Kapitels 640 des Ausgabenvoranschlages der Finanzgebarung 1988 bereitzustellen.

Dieser Beschuß wird gemäß Art. 44 Ziff. 5 des Sonderstatuts im Dringlichkeitsweg zur Anwendung gebracht und dem Regionalrat zur Ratifizierung in der ersten Sitzung nach Erhalt desselben zugeleitet.

Gesehen, bestätigt und unterzeichnet.

DER VIZEPRÄSIDENT-STELLVERTRETER
DES PRÄSIDENTEN
gez. Balzarini

DER SEKRETAR
gez. VISETTI

Delibera n. 37

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la legge 23 agosto 1988, n. 400 concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri contiene alcune norme le quali attribuiscono al Presidente del Consiglio dei Ministri o alla Commissione parlamentare per le questioni regionali l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento anche nei riguardi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, le quali godono di competenza legislativa di carattere primario;

Ritenuto in particolare che gli articoli 2 lettere d) e) h) p), 13, lettera e), 19 lettera p), 23 comma 6 e 24 comma 1 lettera c) riguardano la menzionata funzione di indirizzo e coordinamento anche nei riguardi della Regione Trentino Alto Adige;

Ritenuto che tali norme siano in contrasto con la Costituzione e con lo Statuto speciale di autonomia che riserva alla Regione Trentino Alto Adige e alle altre Regioni a Statuto speciale e alle Province

autonome di Trento e di Bolzano una più ampia sfera di autonomia rispetto alle Regioni a Statuto ordinario e, in particolare, nelle materie di competenza primaria e considerato quindi che la funzione di indirizzo e coordinamento non possa essere esplicata da organi dello Stato nei confronti di queste Regioni;

Considerata l'esigenza di difendere l'autonomia speciale contro ogni invasione da parte di organi dello Stato e considerata pertanto la necessità di sottoporre alla verifica di costituzionalità, da parte della Corte Costituzionale, le già menzionate norme della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che il prof. avv. Giorgio Berti, ordinario nell'Università Cattolica di Milano, ha approfonditamente esaminato i problemi connessi con la funzione statale di indirizzo e coordinamento e ritenuto quindi di affidargli il patrocinio della Regione nella questione di legittimità costituzionale de quo;

Vista la disponibilità di fondi esistente sul capitolo 640 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1988;

d e l i b e r a

- di proporre ricorso alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 2 lettere d) e) h) p), 13, lettera e), 19 lettera p), 23 comma 6 e 24 comma 1 lettera c) della legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e di eventuali altre norme con essi connesse;
- di affidare il patrocinio della Regione nel giudizio di cui al punto 1. al prof. avv. Giorgio Berti, ordinario nell'Università Cattolica di Milano - Milano, via Terraggio 17;
- di impegnare per la liquidazione di spese ed onorari a favore del patrono della Regione l'importo di lire 3.000.000.- (tre milioni) a carico del capitolo 640 dello Stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1988.

La presente deliberazione viene adottata in via di urgenza ai

sensi dell'articolo 44 punto 5 dello Statuto speciale e viene inviata al Consiglio regionale per la ratifica nella sua prima seduta successiva al ricevimento della stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRÄSIDENT: Zu Wort gemeldet hat sich Abg. Langer.
Ich erteile es ihm.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Langer.
Ne ha facoltà.

LANGER: Herr Präsident! Wir werden diesem Beschuß zustimmen, weil wir es für sinnvoll halten, daß auch von der Region der Verfassungsgerichtshof angerufen wird, um zu entscheiden, wieweit sich mit der Neuorganisation des Ministerratspräsidiums die Regierung sozusagen in die Autonomie einmischen können soll. Ich glaube, Herr Präsident, daß das doch ein deutliches Anliegen unseres Regionalrats sein müßte, wir allerdings auch darüber in genügender Anzahl abstimmen müßten. Deswegen beantrage ich die Feststellung der Beschußfähigkeit bei der Abstimmung.

(Signor Presidente, noi daremo il nostro voto favorevole a questa delibera. Ci sembra opportuno infatti che la Regione chieda alla Corte costituzionale di stabilire chiaramente in che misura il Governo, con la riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, può "ingerire", per così dire, nella nostra autonomia. Credo che ciò debba rappresentare per il nostro Consiglio regionale, signor Presidente, una questione di primario interesse; ma proprio per questo mi sembra importante che alla votazione partecipi un congruo numero di Consiglieri. Chiedo perciò che sia verificata la presenza del numero legale al momento del voto.)

PRÄSIDENT: Zu Wort gemeldet hat sich Abg. Binelli.
Ich erteile es ihm.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Binelli.
Ne ha facoltà.

BINELLI: Grazie, signor Presidente. Questa proposta di deliberazione ci

offre l'opportunità di fare qualche considerazione in merito alla sensibilità che il Governo nazionale dimostra nei confronti delle autonomie speciali, in particolare di quella della Regione Trentino-Alto Adige.

Abbiamo avuto più occasioni di avvertire l'impressione che le autonomie siano considerate da parte del Governo nazionale una specie di babbone da sopportare e possibilmente da estirpare, certo è che secondo noi questa insofferenza nei confronti delle autonomie speciali da parte del Governo nazionale viene ad ogni pié sospinto ribadita in vari provvedimenti. Ormai siamo abituati a questo tipico atteggiamento romano, con il quale viene dato con una mano e successivamente tolto con due.

Non più tardi del mese di luglio di quest'anno il Governo aveva sottolineato l'importanza che si era imboccata la dirittura d'arrivo per la definizione del pacchetto e il varo conseguente della revisione delle norme finanziarie, ma guarda caso, a distanza di pochi mesi, abbiamo avuto due diverse inversioni di tendenza; la più consistente riguarda il pentimento da parte dei tecnici della Ragioneria generale dello Stato, circa le devoluzioni finanziarie. Ultimamente infatti ci siamo trovati di fronte a quei chiari di luna non troppo incoraggianti e ottimisti, in base ai quali sicuramente verrà decurtata la dotazione finanziaria della nostra realtà autonomistica tripolare, Province di Trento e Bolzano e Regione, vale a dire del Trentino-Alto Adige, e tutto ciò a distanza di pochi mesi dalla definizione delle norme finanziarie.

Quindi siamo veramente sconcertati di fronte a questo atteggiamento dello Stato nazionale. Oltre tutto dobbiamo rilevare che con questa proposta, che viene impugnata mediante la deliberazione, vediamo come lo Stato italiano utilizzi qualsiasi strumento per annacquare la portata delle autonomie speciali; dopo i tagli sulle entrate sono stati previsti tagli anche sulle competenze e sicuramente questi ultimi sono più gravi dei precedenti ed è proprio per questo che, riguardando una questione di principio fondamentale per l'ordinamento autonomistico speciale, noi riteniamo che questa deliberazione doveva essere ancora più severa nel censurare l'atteggiamento del Governo nazionale, perchè andando avanti di questo passo si rischia di intraprendere una via che porterà inevitabilmente allo svuotamento delle autonomie speciali, rapportandole alle Regioni a statuto ordinario.

Non era questo lo spirito di coloro che nel '46 hanno sancito, con un trattato internazionale, l'autonomia speciale della Regione

Trentino-Alto Adige e delle conseguenti autonomie provinciali, sicuramente non era nello spirito di coloro che alla fine del secondo conflitto mondiale chiedevano un riconoscimento particolare per ragioni storiche, etnico-geografiche alla nostra Regione, un particolare atteggiamento ordinamentale.

Secondo noi è ora di finirla, è ora di avere il coraggio di dire allo Stato nazionale - capisco che siamo a fine legislatura e quindi poco potremo fare oltre questa deliberazione - che deve smetterla con questi continui attentati alla nostra realtà autonomistica. Non possiamo tornare ad ogni pié sospinto sui passi compiuti, è ora di dire una volta per sempre che i traguardi raggiunti non si mettono in discussione, perchè altrimenti è inutile che le realtà autonomistiche vengano ad essere chiamate a ratificare determinati traguardi raggiunti, se poi il Governo nazionale si permette di ribaltare con una legge ordinaria quanto è stato raggiunto e concordato.

Non possiamo tornare sempre al punto di partenza, è vergognoso questo comportamento da parte dello Stato italiano.

Riteniamo inoltre di dover fare riferimento a quanto avviene nei vicini Länder della Repubblica austriaca o di quella tedesca, laddove sappiamo che le realtà autonomistiche degli stati federati è di gran lunga superiore a quella che viene riconosciuta alle Regioni a statuto speciale e non per questo è da considerarsi un attentato all'unità nazionale della Repubblica federale. E' ora di finirla, di smettere con questi luoghi comuni, qui sembra quasi che con il riconoscimento delle autonomie speciali ci sia il timore dello smembramento dello Stato nazionale.

E' tempo di finirla anche perchè a ragion di logica siamo vicini all'attuazione, sotto il profilo economico e poi politico, dell'unità d'Europa.

E' ora di smetterla con questi luoghi comuni, con queste frasi fatte che non hanno alcun significato ed è ora e tempo che lo Stato italiano, anzichè ledere le autonomie, si preoccupi veramente della strage che si sta verificando nel sud dell'Italia; è un fatto che esula da ogni buon senso ciò che sta avvenendo in una regione come la Calabria, che dall'inizio dell'anno ad oggi conta oltre 100 morti in conflitti mafiosi, lo stesso dicasi per la Campania e la regione Sicilia e credo che la preoccupazione dello Stato italiano debba essere rivolta in quelle direzioni, non sicuramente in direzione delle decurtazioni delle competenze delle realtà autonomistiche, che credo non possano aver dato l'immagine di saper governare male le proprie competenze

riconosciute dallo Stato italiano, a seguito di un accordo internazionale.

Quindi il nostro voto a questa delibera è sicuramente favorevole, avremmo comunque preferito un atteggiamento forse più severo, più recensorio nei confronti dello Stato, che non perde occasione di far sì che i traguardi raggiunti e consolidati siano sempre messi in discussione. Non è serietà questa, se per lo Stato italiano certe cose non vanno, deve avere il coraggio di affermarlo, cercando momenti di dibattito al fine di trovare una soluzione, non è con questi atti di forza, con questi decreti presidenziali o con atteggiamenti imposti dall'alto che si riesce a trovare una via d'intesa concreta e seria, ma viceversa, con questi atti non si fa altro che inasprire certe situazioni, che invece lentamente si stavano definendo.

PRASIDENT: Zu Wort gemeldet hat sich Abg. Benedikter.

Ich erteile es ihm.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Benedikter.

Ne ha facoltà.

BENEDIKTER: Die Presse hat u.a. zu diesem Beschuß des Regionalausschusses bemerkt, daß die Region der Provinz Bozen zuvor gekommen sei, denn sonst sei die Provinz Bozen immer diejenige, welche die Initiative für solche Anfechtungen in der Vergangenheit ergriffen habe, als ob gewissermaßen etwa 27 Urteile des Verfassungsgerichtshofes, die seit 1983 über diese Koordinierungsbefugnis ergangen sind, und zwar uns gegenüber und auf jeden Fall auch mit der Provinz Bozen als Ankläger, als ob sich nur die Provinz Bozen gegen die Koordinierungsbefugnis zur Wehr gesetzt hätte und diese Befugnis als etwas empfunden hätte, was die Autonomie einschränkt oder aufhebt.

Ich habe mir diese Urteile jüngst angesehen, wer die Urteile hervorgerufen hat, wer angefochten hat, und ich stelle fest - jeder kann die Urteile selbstverständlich lesen und daraus entnehmen, wer angefochten hat - daß es 2 Urteile von 27 gibt, wo nur die Provinz Bozen als Anfechter, als autonome Körperschaft, aufscheint, die ein Staatsgesetz - da geht es immer um Staatsgesetze - angefochten hat, während alle anderen Anfechtungen zum größeren Teil durch die Provinzen Bozen und Trient erfolgt sind - ich muß sagen ohne vorherige Absprache - und etwa zu einem Drittel dann auch - neben den Provinzen Bozen und Trient - durch andere Spezialregionen wie Sardinien, Friaul, Sizilien.

Es gibt z.B. einen Fall, wo ein Staatsgesetz angefochten worden ist – immer wegen der Koordinierungsbefugnis – von Sizilien und der Provinz Bozen, ohne die Provinz Trient; jedenfalls ist immer auch dieses Drittelspezialregionen dabei. Allerdings sind wir selbstverständlich froh, daß die Region sich auch hier an der Anfechtung beteiligt – inzwischen hat der Landesausschuß der autonomen Provinz Bozen die Anfechtung auch innerhalb des Termins beschlossen. Ich weiß nicht, ob auch die Provinz Trient beschlossen hat, denn der Termin läuft am 11. Oktober ab.

Es ist leicht, hier Prophet zu sein, denn wir haben 27 Urteile des Verfassungsgerichtshofes über diese Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis, die alle in dem Sinne lauten, daß diese Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis, ob vom Parlament ausgeübt im Wege der Gesetzgebung oder vom Ministerrat, von der Zentralregierung, im Wege von Verordnungen, zurecht besteht, daß sie in der Verfassung verankert sei, auch wenn sie in der Verfassung nicht geschrieben steht, so daß es keiner besonderen Gabe bedarf, in die Zukunft zu sehen, daß unsere Anfechtung hier wieder dasselbe Schicksal erleiden wird, d.h. mit der Bekräftigung dieser Koordinierungsbefugnis, wie sie jetzt auf der Verwaltungsebene durch ein gewöhnliches Staatsgesetz erfolgt. Und zwar ausdrücklich nicht nur mit Bezugnahme auf die sogenannten Normalregionen, sondern auch auf die Spezialregionen und autonome Provinzen. Das Interessante ist, daß diese Ausdehnung auf die Spezialregionen und die autonomen Provinzen erst am 21. Juli 1988 in das Gesetz hineingekommen ist, von der Regierung im Senat beantragt wurde. Also erst im letzten Augenblick, denn Ende Juli hat der Senat dieses Gesetz genehmigt und am Tage darauf die Kammer, nachdem das Gesetz ja schon zwei Legislaturperioden unterwegs ist (zuerst verabschiedet von der Kammer, dann im Senat abgeändert, in dieser Legislaturperiode von der Kammer neuerdings verabschiedet, dann in den Senat gekommen und nachdem der Senat Abänderungen gemacht hatte, darunter eben die Ausdehnung auf die Spezialregionen und auf die autonomen Provinzen noch einmal von der Kammer genehmigt im Wortlaut des Senates). Ich möchte nur kurz daran erinnern, daß sogar der damalige Verfassungsrichter (9 Jahre Verfassungsrichter, davon 3 Jahre Präsident des Verfassungsgerichtshofes) Livio Paladin in der Tagung über den Stand der Lokalautonomien im Januar 1985 gesagt hat: "Da haben wir eine Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis erfunden, die nicht in der Verfassung ersichtlich ist und mit der wir große Schwierigkeiten haben, sie zu begründen." Das hat er dort als Berichterstatter in dieser Tagung in Rom gesagt. Allerdings hat der Verfassungsgerichtshof – wie sie wissen – dann noch

und noch, vorher und nachher, immer wieder gesagt, es stimmt, diese Koordinierungsbefugnis steht wortwörtlich nirgends, weder in der Verfassung noch in den Sonderstatuten. Jedoch kann sie aus dem System abgeleitet werden, sie ist also in der Verfassung gut verankert und muß deswegen nicht nur auf die Normalregionen, sondern auch auf die Spezialregionen angewendet werden. Die Koordinierungsbefugnis, um die es hier geht, ist ja mit Staatsgesetz im Jahre 1975 für die Regionen mit Normalstatut eingeführt worden, unter Bezugnahme auf Art. 117 der Verfassung. Da diese Regionen ja nur sekundäre Gesetzgebung haben, da ist es etwa leichter ableitbar, daß die in der Verfassung geschriebenen Grenzen dieser Gesetzgebung so gedeutet werden könnten. Nun haben wir mit Staatsgesetz regelrecht eingeführt, in aller Form verankert, was vorher schon ausgeübt worden ist und vom Verfassungsgerichtshof bekräftigt worden ist, daß diese Koordinierungsbefugnis vom Ministerrat ausgeübt werden kann, auch gegenüber den Spezialregionen und den autonomen Provinzen und dazu noch, daß der Ministerrat Verwaltungshandlungen, Verwaltungsakte aller Regionen und der autonomen Provinzen, Verwaltungsakte annullieren kann, wenn sie der einheitlichen Rechtsordnung der Republik nach Ansicht des Ministerrates widersprechen. Das ist selbstverständlich ein ebenso schwerwiegender Eingriff. Der Verfassungsgerichtshof hat in diesen 27 Urteilen ja immer wieder zugegeben, daß es ein schwerer Eingriff in die Autonomie der Spezialregionen sei. Er hat das zugegeben. Er hat gesagt: eine pünktliche und penetrante Verletzung der Autonomie. Aber sie sei gerechtfertigt aus dem System der Verfassung, wenn eben das nationale Interesse irgendwie auf dem Spiele steht. In einem Urteil haben wir, die Provinz Bozen, unter anderem eingewendet, daß damit die im Pariser Vertrag vorgesehene autonome gesetzgeberische und Exekutivgewalt, die völkerrechtlich in einem internationalen Vertrag vorgesehene Autonomie, daß dieser völkerrechtlich anerkannte Autonomiebegriff, der völkerrechtlich auf der ganzen Welt praktizierte Autonomiebegriff durch eine solche Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis der Zentralregierung gegenüber der autonomen Einheit damit verletzt werde. Der Verfassungsgerichtshof hat diesen Einwand mit der Bemerkung abgetan - und das ist meiner Ansicht äußerst schwerwiegend -: Wenn Einschränkungen an der Autonomie für alle Regionen Italiens erfolgen, ob normal, ob spezial, also wenn alle Regionen Italiens dieses Schicksal erleiden, dann kann das nicht eine Verletzung des Pariser Abkommens sein, weil eben gewissermaßen auch diese Autonomie, unsere Provinzautonomie, trotz ihrer völkerrechtlichen Verankerung trotzdem der

Umgestaltung des Autonomiebegriffes, der Reduzierung des Autonomiebegriffes, wie er für ganz Italien erfolgt, unterworfen ist und daraus keine Verletzung der Sonderautonomie, der völkerrechtlich verankerten Autonomie, abgeleitet werden kann.

Selbstverständlich könnte das italienische Parlament dieses Gesetz abändern. Ich gehe davon aus, daß der Verfassungsgerichtshof uns unrecht geben wird, er wird die Koordinierungsbefugnis so wie bisher in 27 Urteilen uns gegenüber - ob Region oder Provinz - bekräftigen. Selbstverständlich könnte das italienische Parlament den Bezug auf die autonomen Provinzen meinetwegen wieder abschaffen. Aber dabei ist zu sagen...

(Unterbrechung)

PRÄSIDENT: Darf ich die Damen und Herren Abgeordneten ersuchen, sich doch auf die Plätze zu begeben und sich so zu verhalten, daß der jeweilige Redner konzentriert seine Ausführungen fortsetzen kann. Ich bitte um Berücksichtigung.

(Unterbrechung)

BENEDIKT: Dabei ist zu sagen, daß die Ausübung der Koordinierungsbefugnis durch die Zentralregierung, also nicht durch das Parlament, sondern durch den Ministerrat, ja bisher schon auch ohne dieses Gesetz stattgefunden hat und zwar aufgrund des Gesetzes von 1975, Nr. 382, das eben die Ausübung der Koordinierungsbefugnis von Seiten der Zentralregierung bereits regelt. Nur steht dort geschrieben, daß es nur für die Normalregionen gilt, und der Verfassungsgerichtshof hat erst im Auslegungswege gesagt: Das gilt sowieso auch für die Spezialregionen und für die autonomen Provinzen. Also auch wenn jetzt meinetwegen diese Stelle gestrichen würde, würde trotzdem der Zustand weitergehen, wonach diese Koordinierungsbefugnis von der Zentralregierung auch gegenüber den autonomen Provinzen ausgeübt werden kann. Damit sind - wie es in der Begründung der Anfechtung durch den Landesausschuß heißt - die im Autonomiestatut und in den Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Einvernehmen überwunden bzw. können überwunden werden. So heißt es in dieser Begründung. Sie wissen ja, da gibt es eine Reihe von Einvernehmen, aber ich zitiere nur das Einvernehmen zwischen Staat und Provinz für die Gewährung von Konzessionen für Großableitungen von Wasserkräften für Energiegewinnung und das Einvernehmen - immer zwischen

Staat und Provinz - hinsichtlich Straßenbauvorhaben, Eisenbahnbauvorhaben. Das Einvernehmen ist im Art. 14 des Autonomiestatutes über die Nutzung der öffentlichen Gewässer vorgesehen. Also es ergibt sich, daß durch diese Koordinierungsbefugnis der Ministerrat dieses Einvernehmen - wenn es nicht zustande kommt, wenn die Provinz zu einer Großableitung Nein sagt - daß mit Beschuß des Ministerrates diese Einvernehmen mit Bezug auf das nationale Interesse, auf die einheitlichen Erfordernisse usw. überwunden werden kann, was an sich eine eklatante Verletzung des Autonomiestatutes darstellt, aber durch diese Konstruktion der Koordinierungsbefugnis, die angeblich in der Verfassung verankert sei, kann das Einvernehmen eben nun auch in aller Form überwunden werden.

Ich möchte noch sagen, meiner Ansicht nach könnte durch ein einfaches Staatsgesetz der Regierung als solcher untersagt werden, die Koordinierungsbefugnis etwa gegenüber den Spezialregionen und den autonomen Provinzen auszuüben, was dann allerdings vom Verfassungsgerichtshof nicht ohne weiteres so sicher angenommen würde. Warum? Denn wenn es in der Verfassung verankert ist, dann kann man diese Befugnis nicht durch ein einfaches Staatsgesetz - auch nicht was die Verwaltungsebene betrifft - abschaffen. Aber eines ist sicher, daß die Gesetze, die das Parlament in der Vergangenheit gemacht hat und von uns angefochten worden sind, daß die alle bekräftigt worden sind. Ich zitiere z.B. die Gesetze über Industrieförderung vom Jahre 1982 und 1985, die wir und die Provinz Trient angefochten haben, weil dort vorgesehen ist, daß diese Mittel für Industrieförderung nicht mehr durch die autonomen Provinzen verwaltet werden, sondern durch das Zentralkomitee für Industriepolitik. Also die Industrieförderung aus den Mitteln des Staatshaushaltes wird trotz Art. 15 des Autonomiestatutes nicht mehr von den autonomen Provinzen verwaltet. Diese Gesetze sind bekräftigt worden und der Verfassungsgerichtshof hat eben gesagt: Wenn der Gesetzgeber es im nationalen Interesse erachtet, daß die Industrieförderung für ganz Italien, ohne Ausnahme ob Normal- oder Spezialregionen, durch dieses interministerielle Komitee für Industriepolitik verwaltet wird, dann ist das eben gerechtfertigt. Aber gegenüber dem Parlament - da sind sich die Rechtsgelehrten oder die Verfassungsrechtler sicher - könnte die Ausübung dieser sogenannten Koordinierungsbefugnis nur durch eine Änderung im Wege des Verfassungsgesetzes untersagt werden.

Ich nehme an, daß Sie wissen, der Landesausschuß hat ja das Institut für Völkerrecht der Universität Innsbruck vor 2 Jahren

beauftragt, alle völkerrechtlichen Aspekte der Südtirol-Autonomie im Zusammenhang mit dem Pariser Vertrag zu untersuchen. Dieses Gutachten wird demnächst abgegeben, ebenso wie ein Gutachten des Völkerrechtsinstituts von Washington, das mit den Vereinten Nationen und auch mit der amerikanischen Regierung arbeitet, das bestimmt über ein großen Ansehen auf der ganzen Welt verfügt. Die kommen eben zum Schluß, daß gegenüber einer völkerrechtlich verankerten Autonomie, abgesehen von den Regionen mit Spezialstatut in Italien, gegenüber dem völkerrechtlich praktizierten Autonomiebegriff eine solche Befugnis damit unvereinbar ist und somit eine Verletzung des Pariser Vertrages darstellt. Ich wollte das noch kurz zur Kenntnis bringen und auch noch daran erinnern, daß die Konferenz der Präsidenten seit 1986 - die Konferenz der Präsidenten ist ja gestanden und steht noch unter dem Vorsitz des derzeitigen Präsidenten Bazzanella - in Denkschriften vom 6. Juni 1986, vom 30. Januar 1987 und zuletzt vom 8. Juli 1988 gegen diese Ausdehnung auf die Spezialregionen und Provinzen Stellung genommen hat, selbstverständlich mit verfassungsrechtlichen Argumenten, die zuletzt vom selben Professor Verfassungsrechtler Paladin zusammengefaßt worden sind, der eben als Präsident des Verfassungsgerichtshofes seinerzeit immer eine ganze Reihe von Urteilen mitgetragen hat, die die Koordinierungsbefugnis bekräftigen. Die Konferenz der Präsidenten hat sich im Namen der Spezialregionen dieser Befugnis mit verfassungsrechtlichen Argumenten widersetzt. Das hat nichts geholfen. Und die italienische Rechtslehre ist mehrheitlich - ich beziehe mich auf Sandulli und Perti - der Ansicht, daß diese Koordinierungsbefugnis zumindest gegenüber den Regionen mit Spezialstatut, denen im Art. 116 der Verfassung besondere Formen und Bedingungen der Autonomie, also mehr Autonomie als den Normalregionen, zugestanden sind, - "forme e condizioni particolari di autonomia", also besondere Formen und Bedingungen der Autonomie, eine erhöhte Autonomie zugestanden werden - daß sie verfassungswidrig sein muß, um so mehr auch die Annulierungsbefugnis, die vom Verfassungsgerichtshof bisher gerechtfertigt worden ist, eine Annulierungsbefugnis der Zentralregierung gegenüber den Gemeinden und den Provinzen, diesen Selbstverwaltungskörperschaften, aber auch vom Verfassungsgerichtshof bisher nicht gerechtfertigt wurde gegenüber den Regionen im allgemeinen. Damit wird der Koordinierungsbefugnis die Krone aufgesetzt, d.h. sollte sich dann eine Region nicht an die im Koordinierungsgesetz oder in der Koordinierungsverordnung enthaltenen Vorschriften halten oder sonst nach Ansicht der Zentralregierung, nach Ansicht des Ministerrates nicht die einheitlichen

Erfordernisse, wie sie von der Zentralregierung eingesetzt werden, des Gesamtstaates berücksichtigen, kann der Ministerrat Verwaltungsakte annullieren. Das ist meiner Ansicht nach sicher gegen den Wortlaut der Verfassung. Sollte vom Verfassungsgerichtshof nichts bekräftigt werden, so ist es allerdings anzunehmen, daß angesichts der bisherigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes mit dieser Abrundung der Koordinierungsbefugnis, womit sie gewissermaßen erst ihre letzte und vollendete Wirksamkeit erhält, so ist es anzunehmen, daß der Verfassungsgerichtshof sie mit demselben Argument, wie er die Koordinierungsbefugnis als solche gerechtfertigt hat, gerechtfertigen wird und damit eben die Autonomie in den autonomen Sachgebieten praktisch aufgehoben wird. Danke!

(Parlando di questa delibera la stampa ha osservato tra le altre cose che questa volta la Regione ha battuto sul tempo la Provincia di Bolzano, essendo sempre stata quest'ultima in passato a prendere l'iniziativa dell'impugnazione: come se di fronte alle 27 sentenze che la Corte costituzionale ha pronunciato dal 1983 ad oggi in merito alla facoltà di indirizzo e coordinamento - nei nostri confronti, o con la Provincia di Bolzano comunque tra i promotori dell'impugnativa - la Provincia di Bolzano fosse stata l'unica ad opporsi alla facoltà di coordinamento e a vedere in essa una limitazione, un annullamento per l'autonomia!

Mi sono riletto di recente queste sentenze, ho guardato chi aveva promosso l'impugnazione, ebbene ho constatato - ognuno, ovviamente, può leggersi le sentenze e vedere chi ha promosso l'impugnazione - che solo in 2 casi su 27 la Provincia di Bolzano compare come impugnante unico, come unico ente autonomo, quindi, che impugna la legge statale - perché sempre di leggi statali si tratta - mentre le altre impugnazioni risultano promosse per gran parte dalle due Province di Bolzano e di Trento - senza previa intesa, devo dire - e per circa un terzo anche da altre Regioni a statuto speciale come la Sardegna, il Friuli, la Sicilia. C'è ad esempio il caso di una legge statale impugnata, sempre per via della facoltà di indirizzo e coordinamento, contemporaneamente dalla Regione Sicilia e dalla Provincia autonoma di Bolzano, senza la Provincia di Trento; e comunque in un terzo dei casi gli impugnanti sono le altre Regioni a statuto speciale. Ovviamente noi siamo ben lieti che la Regione partecipi a questa impugnazione, che anche la Provincia autonoma di Bolzano ha deciso pochi giorni or sono di promuovere. Non so se l'abbia fatto anche

la Provincia di Trento, il termine utile scade l'11 ottobre.

In ogni caso, è facile fare profezie: abbiamo ben 27 sentenze della Corte costituzionale, e tutte quante ribadiscono che la facoltà di indirizzo e coordinamento, sia che essa venga esercitata dal Parlamento in via legislativa che dal Consiglio dei Ministri, dal Governo centrale in via regolamentare, è comunque giustificata, è ancorata nella Costituzione anche se non risulta esplicitamente codificata nel testo costituzionale. Non occorre il dono della vegganza, quindi, per prevedere che anche questa nostra impugnazione subirà lo stesso destino, finirà cioè per veder riconfermata la costituzionalità della facoltà di indirizzo e coordinamento così come essa si esprime in via amministrativa sulla base di una legge ordinaria dello Stato. E non soltanto nei confronti delle Regioni a statuto ordinario ma - espressamente - anche di quelle a statuto speciale e delle Province autonome. Il fatto interessante è che l'estensione della norma alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome è entrata nel testo di legge soltanto il 21 luglio 1988, dietro esplicita richiesta del Governo durante l'esame del disegno di legge al Senato: all'ultimo momento, quindi, proprio alla fine di luglio, allorché questa legge venne approvata dal Senato e il giorno dopo dalla Camera, dopo un iter parlamentare durato ben due legislature (prima approvata dalla Camera, poi emendata in Senato, poi nuovamente approvata dalla Camera nella presente legislatura, approdata al Senato ed infine, dopo aver subito in Senato alcune modifiche tra cui appunto l'estensione alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, approvata ancora una volta dalla Camera nel testo del Senato). Vorrei solo ricordare che persino l'ex-giudice della Corte costituzionale Livio Paladin (fu giudice della Corte per 9 anni, di cui 3 in veste di Presidente) ebbe a dire in occasione del convegno sullo stato delle autonomie locali nel gennaio 1985: "Abbiamo inventato una facoltà di indirizzo e coordinamento che non risulta evidente nella Costituzione, e abbiamo grosse difficoltà a motivarla". Questo è quanto egli stesso affermò in una relazione tenuta nel corso del convegno di Roma. In ogni caso la Corte costituzionale - come tutti Voi sapete - ha continuato a ripetere più e più volte, prima e dopo l'affermazione del giudice Paladin, che è vero, è vero che la facoltà di indirizzo e coordinamento non è sancita in modo esplicito da nessuna parte, né nella Costituzione né negli statuti d'autonomia, tuttavia essa è desumibile dal sistema, è dunque ben ancorata nella Costituzione e deve perciò trovare applicazione non solo per le Regioni a statuto ordinario ma anche per quelle a statuto speciale. La facoltà

di indirizzo e coordinamento di cui stiamo oggi discutendo venne introdotta da una legge statale del 1975 per le Regioni a statuto ordinario sulla base dell'art. 117 della Costituzione. Dal momento che queste Regioni dispongono della sola competenza legislativa secondaria è in qualche modo più facile interpretare in questo senso i "limiti" che il testo costituzionale assegna alla loro potestà legislativa. Ora però una legge statale ha sancito in piena regola, formalmente, ciò che già di fatto accadeva e che la Corte costituzionale aveva ribadito: il fatto cioè che il Consiglio dei Ministri può esercitare la facoltà di indirizzo e coordinamento anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, ed inoltre che il Consiglio dei Ministri può annullare gli atti amministrativi di tutte le Regioni e delle Province autonome quando essi contrastano a suo giudizio con l'ordinamento unitario della Repubblica. Quest'ultima è, ovviamente, un'interferenza altrettanto grave. La Corte ha ammesso continuamente nelle sue 27 sentenze che ciò costituisce una grave interferenza nell'autonomia delle Regioni a statuto speciale, "una puntuale e penetrante violazione dell'autonomia", come ha affermato essa stessa. Ma tale violazione risulta giustificata, sostiene la Corte, dallo stesso sistema costituzionale nel momento in cui è in gioco in qualche modo l'interesse nazionale. In una delle impugnative promosse dalla Provincia di Bolzano avevamo obiettato tra le altre cose che la facoltà di indirizzo e coordinamento che il Governo esercita nei confronti dell'unità autonoma lede la potestà legislativa ed esecutiva autonoma prevista dall'Accordo di Parigi, un'autonomia riconosciuta e codificata quindi da un trattato internazionale, un concetto di autonomia ancorato nel diritto internazionale e internazionalmente praticato. Ebbene, la Corte ha liquidato questa obiezione con la seguente osservazione, a mio avviso gravissima: se tutte quante le Regioni d'Italia, sia a statuto ordinario che a statuto speciale, subiscono un'uguale limitazione delle proprie potestà autonome, se cioè tutte le Regioni d'Italia subiscono il medesimo destino, allora non si può parlare di violazione dell'Accordo di Parigi perché anche questa nostra autonomia, la nostra autonomia provinciale, pur codificata internazionalmente è ciononostante soggetta a quella trasformazione del concetto autonomistico, a quella riduzione del concetto autonomistico che sta manifestandosi in tutta Italia e perciò non se ne può desumere violazione alcuna di un'autonomia speciale sancita a livello internazionale.

Naturalmente il Parlamento italiano potrebbe anche decidere di modificare la legge. Io comunque ritengo che la Corte costituzionale

ci darà torto e confermerà - come ha fatto finora in ben 27 sentenze - che la facoltà di indirizzo e coordinamento può essere esercitata anche nei nostri confronti, sia come Regione che come Provincia. Naturalmente il Parlamento italiano potrebbe anche stralciare dal testo di legge il riferimento alle Province autonome. Va detto però...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Prego cortesemente i Consiglieri di recarsi al proprio posto e lasciar parlare l'oratore senza disturbarlo!

(Interruzione)

BENEDIKTER: Va detto però che sinora il Governo - non quindi il Parlamento, ma il Consiglio dei Ministri - ha esercitato la facoltà di indirizzo e coordinamento anche senza questa legge ma semplicemente in base alla legge n. 382/1975 che già disciplina l'esercizio della facoltà di indirizzo e coordinamento ad opera del Governo nei confronti delle Regioni a statuto ordinario. Nel testo di quella legge è detto però espressamente che la norma vale soltanto per le Regioni a statuto ordinario. Solo in sede di interpretazione la Corte Costituzionale ha affermato che il principio si applica pure alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. In questo modo risulta però aggirata o aggirabile - come si afferma nella motivazione dell'impugnazione presentata dalla Giunta provinciale - l'intesa tra Stato e Provincia più volte prevista dallo Statuto e dalle norme di attuazione. Sapete che esiste una serie di casi in cui tale intesa è prevista, io cito solo quella necessaria tra Stato e Provincia per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, e l'intesa - sempre tra Stato e Provincia - in riferimento alle opere stradali e ferroviarie. La prima è citata all'art. 14 dello Statuto di autonomia in merito allo sfruttamento delle acque pubbliche. Ora grazie alla facoltà di indirizzo e coordinamento il Consiglio dei Ministri in mancanza di tale intesa - se essa ad esempio non si realizza, se la Provincia dice no ad una grande derivazione - può anche aggirare l'obbligo con una semplice delibera, appellandosi all'interesse nazionale, alle esigenze unitarie ecc., il che rappresenta in sé un'eclatante violazione dello Statuto di autonomia; col meccanismo attivato da questa facoltà di indirizzo e coordinamento, facoltà sancita - così si dice - nella stessa Costituzione, è dunque possibile aggirare in piena regola le intese

previste dallo Statuto.

A mio avviso dovrebbe essere possibile con una semplice legge ordinaria vietare al Governo l'esercizio della facoltà di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, ma non so se la Corte costituzionale ratificherebbe senza problemi una simile norma. Perché? Perché se è vero che questo principio dell'indirizzo e coordinamento è ancorato nella Costituzione esso non può essere abrogato da una semplice legge ordinaria dello Stato - neppure per quanto concerne il livello amministrativo. Ma una cosa è certa, che le leggi approvate in passato dal Parlamento e da noi impugnate sono state tutte quante riconfermate dalla Corte. Cito ad esempio le leggi sullo sviluppo delle attività industriali del 1982 e 1985 che noi e la Provincia di Trento abbiamo impugnato perché esse prevedono che gli stanziamenti destinati all'incremento delle attività industriali vengano gestiti non più dalle Province autonome bensì dal Comitato per la politica industriale. La gestione dei fondi statali per lo sviluppo industriale quindi, ad onta di quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto di autonomia, non è più assegnata alle Province autonome. Ma queste due leggi sono state confermate dalla Corte costituzionale, che ha affermato: se il legislatore ritiene conforme all'interesse nazionale che l'incremento delle attività industriali per tutte le regioni italiane, senza eccezione di statuto, venga gestito dal Comitato interministeriale per la politica industriale, tale intervento risulta giustificato. In ogni caso di fronte al Parlamento - su questo concordano tutti i giuristi e i costituzionalisti - l'esercizio della facoltà di indirizzo e coordinamento potrebbe essere vietata solo tramite una modifica costituzionale.

Ritengo sappiate tutti che la Giunta regionale ha incaricato due anni or sono l'Istituto di diritto internazionale dell'Università di Innsbruck di esaminare tutti gli aspetti di diritto internazionale presenti nell'autonomia sudtirolese in relazione all'Accordo di Parigi. Il parere verrà rilasciato tra breve, analogamente a un secondo parere dell'Istituto di diritto internazionale di Washington, che collabora con le Nazioni Unite ed anche con il Governo americano e sicuramente gode di grande prestigio in tutto il mondo. Ebbene, queste due fonti pervengono alla conclusione che nei confronti di un'autonomia codificata a livello internazionale, a prescindere dalle Regioni italiane a statuto speciale, nei confronti del concetto di autonomia inteso e applicato nel senso del diritto internazionale, una facoltà come quella di indirizzo e

coordinamento è incompatibile e rappresenta una violazione dell'Accordo di Parigi. Volevo solo informare brevemente di questo, ed inoltre ricordare che dal 1986 a questa parte la Conferenza dei Presidenti - tuttora presieduta dal nostro Presidente Bazzanella - con ripetuti memorandum in data 6 giugno 1986, 30 gennaio 1987 e recentemente l'8 luglio 1988 ha preso posizione contro l'estensione della facoltà di indirizzo e coordinamento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, naturalmente con argomentazioni di profilo costituzionale, rielaborate in ultimo dal prof. Paladin, il quale a suo tempo in veste di Presidente della Corte costituzionale aveva condiviso e sostenuto una lunga serie di sentenze che confermavano questa facoltà di indirizzo e coordinamento. La Conferenza dei Presidenti a nome delle Regioni a statuto speciale si è opposta con argomentazioni di profilo costituzionale all'applicazione di questa facoltà. Ma non è servito a niente. La dottrina giuridica italiana ritiene a maggioranza - mi riferisco in particolare a Sandulli e Perti - che la facoltà di indirizzo e coordinamento, perlomeno per quanto riguarda l'applicazione nei confronti delle Regioni a statuto speciale cui l'art. 116 della Costituzione concede "forme e condizioni particolari di autonomia", cioè maggiore, più ampia autonomia rispetto alle Regioni a statuto ordinario, sia incostituzionale, e tanto più la facoltà di annullamento, una facoltà del Governo che la Corte finora ha giustificato solamente se applicata nei confronti di Comuni e Province, solo nei confronti di questi enti autarchici territoriali, ma non nei confronti delle Regioni in generale. Un'eventuale estensione a queste ultime renderebbe assoluto il raggio d'azione della facoltà di indirizzo e coordinamento: qualora una Regione non si attenesse alle norme di indirizzo emanate dallo Stato o a detta del Governo, a detta del Consiglio dei Ministri comunque non tenesse conto delle esigenze unitarie nazionali stabilite dal Governo medesimo, il Consiglio dei Ministri potrebbe annullarne anche gli atti amministrativi. Ciò si pone, a mio avviso, in aperto contrasto con il dettato costituzionale. Anche se la Corte costituzionale non avesse a confermare quest'estensione della facoltà di annullamento anche agli atti delle Regioni c'è da credere comunque, viste le sentenze finora emesse riguardo alla facoltà di indirizzo e coordinamento (che proprio grazie al profilo da esse tracciato ha ottenuto massima estensione e incisività) che con le stesse argomentazioni con cui essa ha giustificato la facoltà di indirizzo e coordinamento la Corte giustificherà anche quella di annullamento finendo per render nulla, di fatto, la potestà dell'autonomia nei settori di sua specifica

competenza. Grazie!)

PRASIDENT: Zu Wort gemeldet hat sich Frau Abg. Klotz.
Ich erteile es ihr.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola la cons. Klotz.
Ne ha facoltà.

KLOTZ: Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, daß ich schon allein aus föderalistischen Gründen diesem Entwurf zustimmen werde. Man kann davon ausgehen, daß im Sinne des Föderalismus solche Koordinierungsbefugnisse und Weisungsbefugnisse sowie Annullierungsbefugnisse bereits für Regionen mit sogenanntem Normalstatut schon eine Zumutung von föderalistischem Standpunkt aus sind. Geschweige denn für solche sogenannten Regionen oder Provinzen, die eine Sonderautonomie haben, wie man das zu bezeichnen pflegt. Angesichts einer solchen Entwicklung muß man sich aber tatsächlich fragen, was vom Begriff und vom Inhalt "autonom" unter Anführungszeichen überhaupt noch übrigbleibt. Ich glaube, wir können langsam mit Fug und Recht von einem Etikettenschwindel hier sprechen, wenn man diesen Begriff hier noch weiter gebraucht für eine Lösung, die ein Spott und Hohn auf echte autonome, autonomistische Ziele und Inhalte darstellt.

Ein anderer Gedankengang zwingt sich in diesem Zusammenhang auf. Im Art. 33 unseres sogenannten Autonomiestatutes steht wörtlich: "Der Regionalrat kann aufgelöst werden, wenn er verfassungswidrige Handlungen oder schwere Gesetzesverletzungen begeht." Nun frage ich mich: Das wäre ja eigentlich die Konsequenz, die natürliche Folge für ein Parlament, das solche verfassungswidrige Entscheidungen trifft. Da muß man sich schon langsam fragen, in welche Hände hat sich das italienische Volk begeben, wenn wir einmal davon ausgehen. Und in welche Hände und Köpfe sollen wir als eine Volksgruppe in einem fremden nationalen Staat überhaupt noch Vertrauen setzen? Wer kann von uns auch noch die geringste Spur von Vertrauen erwarten in einer solchen Situation? Natürlich stellt sich für mich auch noch eine andere Frage: Fraktionssprecher Benedikter hat uns hier erzählt – und ich danke ihm für seine Ausführungen – daß dieses Gesetz schon seit 2 Legislaturperioden unterwegs ist, daß man aber nie daran gedacht hat, daß auch für die sogenannten Regionen mit Spezialstatut und die sogenannten autonomen Provinzen einmal Anwendung finden könnte. Da frage ich mich: Was haben die Vertreter Südtirols in diesen 2

Legislaturperioden in Rom getan, um diese Gefahr abzuwenden? Was haben sie in diesem Zusammenhang überhaupt geäußert, oder ist sie das einfach nichts angegangen, weil sie sich in der wahnsinnigen Sicherheit gewähnt haben: So etwas kann uns ja nicht passieren! Wenn man die Entwicklung der 70 Jahre, die wir jetzt am 4. November beim Staat Italien gemacht haben, einmal Revue passieren lassen, dann müssen wir uns ja eingestehen, daß man eine solche Sicherheit nie haben darf und daß man - abgesehen davon, daß es an der Zeit wäre, andere politische Wege einzuschlagen und Zielsetzungen zu erklären - immer mit Adleraugen aufpassen müßte, was sich da unten im römischen Gestrüpp vorbereitet und tut. Aber diese Frage bitte ich die Kollegen von der Volkspartei an ihre Abgeordneten und Senatoren zu richten: Wenn das schon so lange in der Küche herumbrodelt, warum hat man dann nicht früher etwas unternommen, warum hat man denn nicht auch die Südtiroler Bevölkerung auf diese Gefahren aufmerksam gemacht? Wir haben ja auch erst nach vollendeten Tatsachen erfahren, als nämlich dieses Urteil im Juli ergangen ist und als man von diesem Gesetz vom 23. August dieses Jahres hörte, in welchem ja auch die schwerwiegende Annulierungsbefugnis enthalten ist. Aber das eben sind die Fragen, die man sich in diesem Zusammenhang schon stellen muß und wo man selbstverständlich an diejenigen, die in Rom tätig sind, auch einige Vorwürfe erheben muß.

Abgeordneter Benedikter ist diesbezüglich eigentlich sehr pessimistisch. Er sagt, wenn wir hier als Regionalrat bzw. als sogenannte autonome Provinz ein Gesetz vor dem Verfassungsgerichtshof anfechten, dann ist es sehr wahrscheinlich, daß der Verfassungsgerichtshof nicht unserem Standpunkt recht gibt, sondern eben dem Parlament, das dieses Gesetz ja beschlossen und abgesegnet hat. Er sagt, daß vielleicht über ein Verfassungsgesetz Abhilfe geschaffen werden kann. Nun aber überlegen wir einmal konkret, wie die Situation in diesem Parlament ist. Angesichts der Tatsache, daß aufgrund des Erlassens eines solchen Gesetzes der Schluß naheliegt, daß die Mehrheit der Abgeordneten im Parlament und im Senat aus Zentralisten besteht, sonst hätten sie so ein Gesetz ja nicht verabschieden können, erhebt sich tatsächlich die Frage: Ja, ist es denn dann nicht eine Illusion zu glauben, daß es im Parlament eine 2/3 Mehrheit gibt - die es für ein Verfassungsgesetz braucht - um diese Koordinierungsbefugnisse, Annulierungsbefugnisse, wieder abzuschaffen, sozusagen aus Liebe zu den Südtirolern und vielleicht noch zu den Trentinern? Ich glaube, da können wir uns hier alle ausmalen und vorstellen, was die sich darum scheren, was wir hier an einer solchen Vorgangsweise auszusetzen haben.

Es ist also eine schreckliche Erkenntnis. Mit Entsetzen muß man feststellen, daß anscheinend tatsächlich die Mehrheit des Parlaments in Rom aus Zentralisten, vielleicht sogar zentralistischen Fanatikern besteht, sonst wäre die Verabschiedung eines solchen Gesetzes nicht möglich.

(Io darò, com'è naturale, il mio assenso a questa proposta di legge, non foss'altro che per coerenza con i principi del federalismo. E' chiaro che per il federalismo queste facoltà di indirizzo, coordinamento, annullamento, sono una pretesa inaccettabile già se applicate nei confronti delle Regioni cosiddette a "statuto ordinario". ...Figuriamoci quindi per le Regioni e Province "ad autonomia speciale", come le si suol definire! Di fronte a questi recenti sviluppi c'è da chiedersi che cosa sia rimasto ormai del concetto di "autonomia" (tra virgolette): credo che un po' alla volta possiamo davvero parlare di mistificazione, se questo termine continua ad essere utilizzato per una situazione che in realtà rappresenta una vera e propria presa in giro per gli ideali e i contenuti dell'autentico autonomismo!

Un'altra considerazione si impone con forza di fronte a questi fatti. L'art. 33 del nostro cosiddetto Statuto di autonomia recita testualmente: "Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compie atti contrari alla Costituzione e gravi violazioni di legge". Ebbene, dico io, proprio questo è ciò che ci vorrebbe per un parlamento che adotta decisioni così anticonstituzionali! Ma allora c'è veramente da chiedersi in quali mani si è messo il popolo italiano! E in quali mani e in quali teste noi, gruppo etnico che vive in uno stato nazionale che non è il nostro, dovremo mai riporre la nostra fiducia? Chi mai tra noi potrà ancora nutrire la minima traccia di fiducia davanti a una situazione simile? Ma c'è una seconda domanda che mi urge porre: il capogruppo Benedikter - che ringrazio per il suo intervento - ci ha raccontato poco fa che questa legge sta girando per il Parlamento da ben due legislature, ma che nessuno finora aveva pensato ad applicarla anche nei confronti delle cosiddette Regioni e Province "autonome". E allora mi chiedo: che cosa hanno fatto in queste legislature i rappresentanti della SVP a Roma per evitare questo pericolo? Si sono mai fatti avanti a questo proposito, o semplicemente la cosa non li ha riguardati e hanno continuato a cullarsi nella folle sicurezza che a loro non sarebbe mai potuto capitare niente del genere? Se proviamo a passare in rivista la nostra esperienza con lo Stato italiano in questi ultimi 70 anni (tanti

ne saranno trascorsi il prossimo 4 novembre), ebbene dobbiamo ammettere che non possiamo mai permetterci una simile sicurezza e che è bene - a prescindere dal fatto che sarebbe l'ora di imboccare altre strade e porsi ben altri obiettivi politici - stare sempre in guardia su ciò che avviene nella giungla romana. Comunque sia, vorrei davvero che i colleghi della Volkspartei chiedessero ai loro deputati e senatori in quel di Roma: se questo è ciò che da tempo stava bollendo in pentola, perché non si è fatto qualcosa prima, perché non si è richiamata l'attenzione della popolazione sudtirolese su questi pericoli? Anche noi l'abbiamo saputo a fatto compiuto, in occasione della sentenza del luglio scorso e dell'emanaione di questa legge il 23 agosto, legge, quest'ultima, che prevede anche l'applicazione della grave facoltà di annullamento. Questo sono gli interrogrativi da porsi e da porre soprattutto a coloro che stanno a Roma.

Il cons. Benedikter è assai pessimista riguardo a tutta la faccenda. Se noi come Consiglio regionale o come Provincia "autonoma" impugniamo una legge davanti alla Corte costituzionale, afferma il cons. Benedikter, è assai probabile che la Corte non dia ragione a noi ma al Parlamento che ha l'approvata e varata. Secondo il cons. Benedikter sarebbe forse possibile risolvere il problema con una legge di rango costituzionale... Proviamo però a pensare a quella che è la situazione concreta in Parlamento: considerato che l'emanaione di una legge simile lascia supporre che la maggioranza dei deputati e dei senatori sia composta da fautori del centralismo - altrimenti non avrebbero approvato una legge del genere - c'è davvero da chiedersi se non sia un'illusione credere di poter trovare in Parlamento la maggioranza dei 2/3, necessaria per le leggi costituzionali, per abrogare queste facoltà di coordinamento e annullamento per amore, diciamo così, dei Sudtirolesi e forse anche dei Trentini... Possiamo tutti quanti immaginare, credo, quanti importi a loro di ciò che noi pensiamo di una simile procedura.

E' una constatazione terribile. E' spaventoso dover constatare che a quanto pare la maggioranza del Parlamento italiano è composta di fautori del centralismo, forse addirittura di fanatici del centralismo, altrimenti non si sarebbe arrivati all'approvazione di una legge come questa.)

PRASIDENT: Zu Wort gemeldet hat sich Abg. Ferretti.
Ich erteile es ihm.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Ferretti.

Ne ha facoltà.

FERRETTI: Signor Presidente, signori colleghi, questa è una di quelle delibere che, come abbiamo già avuto modo di sentire può portare, pur essendo convergenti nella soluzione finale di pervenire ad un ricorso chiarificatore in difesa dell'autonomia speciale, nei confronti della funzione di indirizzo e di coordinamento dello Stato, a prese di posizione di carattere strumentale, vorrei dire anche elettoralistico e non solo ai fini delle elezioni del 20 novembre, ma anche ai fini dello svolgimento di alcune elezioni all'interno dei partiti, in merito alle quali come capogruppo della D.C. mi sento di dover assumere posizione. Anche all'interno della Giunta provinciale, dove il dibattito non è stato così cospicuo, abbiamo aderito al principio che si ricorra...

PRASIDENT: Darf ich um etwas mehr Ruhe bitten? Danke.

PRESIDENTE: Pregherei di fare un po' più di silenzio. Grazie.

FERRETTI: ... alla Corte costituzionale ai fini di fare chiarezza. Tuttavia dobbiamo stare attenti, affinchè per ottenere chiarezza non si prenda la bacinella con l'acqua sporca e si butti assieme al bambino dalla finestra. Il bambino in questo caso è l'unitarietà dello Stato e il principio riconosciuto da più sentenze della Corte costituzionale, che lo Stato possa esercitare la funzione di indirizzo e coordinamento anche nei confronti di questa Regione e di queste Province autonome a statuto speciale. Ritengo sia necessario capire quale è la questione di fondo, non si tratta di una Regione o di Province sciolte dai vincoli propri di uno Stato, per cui qualora si individuasse un interesse generale, di carattere indisolubile e non frazionabile ci sarebbe l'obbligo e la possibilità che lo Stato intervenga. Quindi a mio avviso è indispensabile che si faccia chiarezza su questa questione derivante dall'approvazione della legge n. 400. Lo Stato, che pure è consapevole che si debbono compiere degli interventi legislativi prioritari a ogni e qualsiasi decisione, in ordine all'esercizio di questa facoltà di indirizzo e coordinamento, deve sapere anche che all'interno di questo Consiglio regionale ci sono delle forze che guardano con estrema serenità a questa possibilità e che non ne fanno uno strumento criminalizzabile solamente perché viene proposto in difformità all'opinione di alcuni e non di intere forze politiche.

La legge n. 400 del 1988 sull'ordinamento della Presidenza del

Consiglio prevede che nell'esercizio di questo diritto lo Stato, nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e quindi anche delle due Province, deve rispettare le disposizioni dei vari statuti, quindi non ha motivo di sussistere la critica che paventa uno svuotamento delle competenze, che paventa un annullamento delle autonomie ed un non esercizio pieno delle funzioni regionali e provinciali.

Questa legge del resto prevede che tale esercizio possa essere portato a termine sentendo la conferenza Stato-Regioni, in cui mi pare sia sempre presente uno dei maggiori oppositori, mi riferisco al il collega Alfons Benedikter, quindi c'è la possibilità di esprimere preventivamente le proprie opinioni, in maniera tale che poi si possa ragionevolmente e ragionatamente intervenire ed opporsi.

A parte questa considerazione, anche in base alle sentenze della Corte costituzionale, l'intervento del Governo deve essere preceduto da una legge che disciplini questa attività. La Corte ha anche evidenziato che questa funzione non può costituire un limite nuovo rispetto a quelli previsti dagli Statuti: la Costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico, gli obblighi internazionali, gli interessi nazionali, compresa la tutela delle minoranze, le riforme ecc. Trattasi nella fattispecie di una chiarezza di quadro giuridico, che a mio avviso non viene opportunisticamente evidenziata, in quanto, signor Presidente, anche all'interno della relazione che è stata presentata a questo Consiglio regionale, si evidenzino solamente quelli che sono gli aspetti più critici della situazione, senza rilevare quelle che sono le situazioni di fatto e quelli che sono i diritti di uno Stato unitario costituzionalmente garantito, il quale prevede che in determinati casi, che senz'altro vanno chiariti - e di qui il nostro consenso per il ricorso alla Corte costituzionale - ci possa essere questa facoltà di intervento. Del resto anche esponenti di altri partiti significativi, presenti in Alto Adige, sono convinti che attraverso opportune trattative e opportuni chiarimenti si possa pervenire a una situazione di controllo di questa facoltà di indirizzo e coordinamento, controllo peraltro da concordarsi anche con questa Regione.

Per la competenza secondaria appare difficile nel concreto differenziare la posizione della nostra Regione e rispettivamente delle due Province autonome, dalle Regioni a statuto ordinario, tuttavia rimango dell'avviso che per la competenza primaria vada fatta chiarezza, vadano assunti a livello parlamentare tutti i provvedimenti necessari, che consentano di procedere con maggiore serenità. Del resto la Presidenza del Consiglio - è noto perchè appare anche dalla stampa - sta

valutando le iniziative, che vanno realizzate per un approfondimento di tutti gli aspetti dubbi in sede di conferenza Stato-Regioni-Province autonome ed è evidente che tale approfondimento dovrà essere realizzato con maggiore rigore e vigilanza nei confronti delle autonomie speciali, proprio perchè non accadano quei fenomeni di strumentalizzazione, di particolarizzazione a cui noi stiamo assistendo a livello esterno e anche in certa misura a livello di Consiglio regionale.

Del resto presso la Presidenza, proprio su sollecitazione promossa dalle diverse Regioni, si stanno valutando possibili ipotesi di procedura in base al principio giuridico-politico della massima corresponsabilità in tutti i casi in cui risulterà necessario salvaguardare l'interesse generale effettivo, riconosciuto tale da tutti, non frazionabile, attraverso il concorso dei vari poteri legislativi previsti oggi dalla nostra Costituzione. Nascondersi dietro il proprio dito, quello di voler negare ad ogni costo in assoluto questa possibilità di intervento, significa sollevare un vespaio al solo fine di generare confusione, tensioni, destabilizzazione; quello a cui stiamo assistendo è un gioco all'interno di parti politiche, che in una certa qual misura contribuisce ad alimentare anche fenomeni dirompenti, che stanno accadendo a livello pubblico in questi giorni, sento di poterlo affermare con estrema pacatezza e tranquillità, ma anche con la consapevolezza che coloro che operano in questo senso si debbono prendere con pienezza le responsabilità di cui si sono fatti carico.

La sentenza 177 della Corte costituzionale rileva come la stessa Corte si sia resa conto che, mancando una norma legislativa alla quale riferire la funzione in parola, il pericolo della lesione di particolari prerogative dell'autonomia vada valutato con scrupolo...

PRASIDENT: Darf ich noch einmal ersuchen etwas mehr Ruhe zu wahren im Saal, damit der jeweilige Redner seine Ausführungen fortsetzen kann und diese auch mit Konzentration.

PRESIDENTE: Prego nuovamente di mantenere un po' più l'ordine in aula, per permettere al rispettivo oratore di proseguire con concentrazione il proprio intervento.

FERRETTI: Signor Presidente, non sto parlando dei quattro anni della residenza o meno, in quanto argomenti che l'opinione pubblica afferra immediatamente, il mio intervento è sicuramente criticabile, ma è un intervento di quelli importanti, che ruota attorno al nucleo

dell'autonomia nel suo complesso, per cui debbo rilevare che i colleghi evidentemente hanno altre cose meno importanti, ma per loro più pressanti, a cui attendere, pazienza.

Voglio dire che la stessa Corte costituzionale - e qui non è stato sufficientemente menzionato - ha avvertito questo pericolo e noi ce ne facciamo carico quando diciamo sì al ricorso ulteriore alla Corte costituzionale, affinchè tutta l'istituzione nelle sue diverse espressioni prenda contezza di quella che è la gravità di una situazione, che può scaturire, qualora non si faccia chiarezza, ma conoscendo a tal proposito il quadro costituzionale nel quale deve venire effettuata questa chiarezza. A questo riguardo quindi la Corte ha ammesso la necessità di una sua più penetrante attenzione nel corso di conflitti fra Stato e Regioni a statuto speciale.

E' evidente che questo ricorso, se presentato in modo unilaterale, come ho detto, alimenta pericolosamente confusione, specialmente se si tende a voler respingere ad ogni costo e in qualsiasi caso questa funzione, che lo Stato può esercitare nei confronti della Regione e delle Province. Dopo le sentenze della Corte, in poche parole, dobbiamo stare attenti che queste decisioni non divengano strumentali, quindi non producano degli effetti immediati quanto meno delle conseguenze che possono essere divaricanti, che possono attenuare la tensione, che avevamo registrato solamente qualche anno fa, di convergenze verso una soluzione prossima, definitiva della autonomia e del cosiddetto "pacchetto".

Del resto non posso dimenticare in questa sede che nell'ultimo giorno di febbraio di quest'anno lo stesso SVP, chiedendo l'esclusione per la Provincia di Bolzano dall'influenza di questa funzione, aveva chiesto ed ottenuto dal Governo che si facessero delle proposte di soluzione, sentendo anche la commissione paritetica Stato-Regioni. Con questo voglio dire che il problema è già stato affrontato nelle sedi politiche e nelle sedi governative, in maniera tale che possa trovare una soluzione concordata; nessuno può aver interesse a vedere esercitare questo principio in modo unilaterale, con un intervento che sia solo del potere centrale, non dico senza aver sentito che dovrà comunque accadere per la legge in atto, ma dico senza aver raggiunto un accordo sui principi generali che devono guidare questa possibilità di intervento, senza aver raggiunto un accordo preventivo a livello rispettivamente di Regione e Province.

La DC quindi rimane convinta che questa questione vada chiarita nel rispetto dell'autonomia, attraverso la definizione di

procedure di sostanziale salvaguardia delle disposizioni statutarie e delle relative norme di attuazione. In questo senso si può chiedere che la Regione e la Provincia di Bolzano, nella conferenza e quindi nei rapporti con lo Stato venga rappresentata anche dai due Vicepresidenti rispettivamente dal Presidente di lingua tedesca per la Regione, mentre per la Provincia di Bolzano dal Presidente di lingua tedesca, ma anche dal Vicepresidente di lingua italiana, affinchè la presenza sia corale; per la Regione sarebbe opportuna la presenza, a titolo consultivo del Presidente, del Vicepresidente di lingua tedesca, in maniera tale che l'operare avvenga in modo concorde, ma, viceversa, si possa garantire per la provincia di Bolzano - e questo non suoni a disdoro di nessuno nè dei Presidenti, nè dei Vicepresidenti che di solito hanno partecipato a queste conferenze - la vera, effettiva volontà, non solo a parole ma anche dell'istituzione, di voler condurre una collaborazione che passi attraverso ambedue i gruppi linguistici, sia a livello regionale che provinciale.

"In cauda venenum" qualcuno dice, affinchè questo non accada, sia chiaro che questa proposta non viene fatta per le persone che oggi occupano l'incarico, nè a livello di Presidente, nè di Vicepresidente, perchè sappiamo tutti troppo bene quanto queste posizioni nel giro di qualche settimana possano mutare, quindi facciamo una proposta che ha carattere istituzionale e non personale.

PRASIDENT: Zu Wort gemeldet hat sich Abg. Benedikter zum zweiten Mal.
Ich erteile ihm das Wort.

PRESIDENTE: Ha chiesto d'intervenire per la seconda volta il cons.
Benedikter.

Ne ha facoltà.

BENEDIKT: Ich kann nicht umhin, nach den jetzt erfolgten Erklärungen
des...

(Unterbrechung)

PRASIDENT: Herr Abgeordneter Boesso, das Wort erteile ich und nicht Sie.
Nehmen Sie das bitte zur Kenntnis.

(Unterbrechung)

BENEDIKTER: ...nach den jetzt erfolgten Erklärungen des Abg. Ferretti, Sprecher der Democrazia Cristiana im Regionalrat, auf das Schwerwiegende hinzuweisen. Praktisch hat Ferretti also die Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis gerechtfertigt, im Augenblick, wo wir das Gesetz anfechten. Man wünscht also, daß der Verfassungsgerichtshof in dem Sinne weiterurteile, wie es bisher geurteilt hat. Es gibt ja 27 Urteile gegen uns....

(Unterbrechung)

PRÄSIDENT: Herr Abg. Ferretti, Sie haben nicht das Wort.

(Unterbrechung)

BENEDIKTER: Ich habe auch Recht zu reden und ich sage, daß sich hier eine Partei, die die Koordinierungsbefugnis rechtfertigt, nicht mehr eine Autonomiepartei nennen darf, eine Partei, die die Autonomie und besonders unsere Autonomie verteidigt gegenüber solchen Urteilen, wobei der Abg. Ferretti anscheinend nicht richtig im Bilde ist, denn er hat z.B. gesagt: Dieser Ausübung muß ein Staatsgesetz vorausgehen, das das Nähere, die Bedingungen, festlegt. Das ist längst überholt. Das hat der Verfassungsgerichtshof in der Vergangenheit Anfang der 80er Jahre gesagt, aber das hat er inzwischen längst abgeändert. Es braucht kein eigenes Gesetz und soweit es ein Gesetz braucht, ist das Gesetz ja jetzt gekommen. Die Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis durch den Ministerrat wird jetzt aufgrund dieses Gesetzes mit der Prozedur, die in diesem Gesetz vorgesehen ist, zusammen mit der Annullierungsbefugnis ausgeübt. Und da braucht es nicht noch einmal ein Gesetz. Das ist absolut nicht richtig. Das stimmt nicht. Sie kann immer ausgeübt werden, wenn der Ministerrat es im nationalen Interesse erachtet. Die Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis kann nicht gerechtfertigt werden weder für die primären noch für die sekundären Zuständigkeiten. Weder bei der primären noch bei der sekundären gibt es Anhaltspunkte, weder in der Verfassung noch im Autonomiestatut, denn wenn schon müßte dieser Anhaltspunkt da sein. Er ist überhaupt nicht da, und wir kennen die Beschränkung der primären und sekundären Zuständigkeit, wo diese Einschränkung nicht da ist, wie ja der Verfassungsgerichtshof selber zugegeben hat. Die Präzisierung, daß auch die autonomen Provinzen unter die Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis fallen - obwohl die Praxis vorher schon im Gange war - die Präzisierung ist erst am 21. Juli 1988

erfolgt, also nachdem der Parteiausschuß der Südtiroler Volkspartei in seiner Resolution vom 29. Februar verlangt hatte, daß es notwendig sei, diese Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis abzuschaffen, ohne es allerdings als Bedingung für die Streitbeilegungserklärung zu setzen. Erst nach dieser Resolution hat die Regierung ausdrücklich am 21. Juli 1988 verlangt, daß die Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis ausgedehnt werde.

Ich lese nur ein Urteil, wo der Verfassungsgerichtshof bekräftigt hat, daß in der Provinz Bozen und in der Provinz Trient das Staatsgesetz gilt, womit 12 Milliarden der Stadt Bozen zugewiesen worden sind für Volkswohnbau, ebensoviel der Stadt Trient, diesen beiden Provinzhauptorten und wo ein staatliches Gesetz für Wohnbauhilfe, Kauf der ersten Wohnung durch Arbeitnehmer in Gemeinden mit Wohnungsnot auch gerechtfertigt worden ist. Und zwar mit folgender Begründung: Der Verfassungsgerichtshof räumt ein, daß das Land, die Provinz, im Bereich des sozialen Wohnbaus die primäre Zuständigkeit hat und daß das Sachgebiet vom Land auch schon erschöpfend und in einer mit dem angefochtenen Staatsgesetz unvereinbaren Weise geregelt sei. Trotzdem hat der Verfassungsgerichtshof das Gesetz auch für uns gelten lassen, weil der Staat mit eigenen Mitteln und eigenen Organen eingreifen und im nationalen Interesse andere Regelungen treffen kann. Ja, wenn das gilt, dann ist eben die Autonomie aufgehoben. Wenn der Staat trotz Autonomie in den autonomen Sachgebieten alle Gesetze machen kann, die er glaubt, im nationalen Interesse machen zu müssen und die dann auch auf dem autonomen Gebiet anwendbar sind, dann ist damit die Autonomie aufgehoben. Trotz der drei Grundsätze, die im Autonomiestatut enthalten sind, da steht - und in allen Durchführungsbestimmungen wurde es im Detail bekräftigt -: Die Provinz oder die Region tritt anstelle des Staates in den Sachgebieten, wo sie Gesetzgebung hat, ganz gleich ob primär oder sekundär - erstens. Zweitens: Sobald die Region oder die Provinz ein Sachgebiet oder Teile eines Sachgebietes geregelt hat, gilt die Staatsgesetzgebung nicht mehr und treten - das steht im Autonomiestatut geschrieben im Art. 105 - die Staatsgesetze nicht mehr in Kraft. Wenn ein Staatsgesetz einen Reformgrundsatz enthält oder sonst einen neuen Grundsatz bei der sekundären Gesetzgebung, dann muß der Grundsatz von der autonomen Gesetzgebung in einer vernünftigen Zeit übernommen werden. Aber das Staatsgesetz als solches tritt nicht in Kraft. Und dann haben wir noch den Art. 78, der besagt: Wann immer der Staat für dieses Sachgebiet der Autonomie in seinem Haushalt Mittel vorsieht, muß er einen bestimmten Prozentsatz dieser Mittel gemäß

Bevölkerung und Fläche an den Landeshaushalt abführen. Diese drei Grundsätze, die geschrieben stehen, sind mit diesen Gesetzen vollkommen mißachtet worden. Ich frage Sie: Die Provinzen haben Zuständigkeit für Industrieförderungen und haben dann aufgrund der Durchführungsbestimmungen erreicht, daß die Mittel, die aus dem Staatshaushalt für Industrieförderung den Provinzen abgegeben werden, von den Provinzen verwaltet werden können ohne Einvernehmen mit dem Industrieminister. So hat man es seit Inkrafttreten des neuen Autonomiestatutes gemacht. Dann sind Staatsgesetze gekommen, die gesagt haben, die Industrieförderung wird auch für die Provinzen Bozen und Trient von Rom aus, vom CIPI - vom interministeriellen Komitee für Industriepolitik - verwaltet. Also die Förderungen werden dort beschlossen. Wir haben es angefochten und der Verfassungsgerichtshof hat das Gesetz gelten lassen. Das heißt, daß diese 60 Milliarden, die die Provinz in den letzten 5 Jahren jeweils für die Industrieförderung aus dem Staatshaushalt erhalten hat, daß die in Zukunft nicht mehr in den Provinzhaushalt fließen und die Industrieförderung bei uns, soweit es um staatliche Mittel geht, trotz Art. 15 des Autonomiestatutes zentral verwaltet wird. Das ist die Folge der Kooordinierungsbefugnis, so wie sie das Parlament beschlossen hat und vom Verfassungsgerichtshof bekräftigt wird. Wenn das als selbstverständlich - trotz Autonomie - angesehen wird, dann ist dieser Standpunkt bestimmt alles eher als eine Verteidigung der Autonomie, sondern das genaue Gegenteil.

(Non posso fare a meno, dopo le dichiarazioni pronunciate dal...)

(Interruzione)

PRESIDENTE: Consigliere Boesso, sono io a concedere la parola, non Lei! Lo tenga presente.

(Interruzione)

BENEDIKTER: ...dopo le dichiarazioni pronunciate dal cons. Ferretti, capogruppo della Democrazia Cristiana in Consiglio regionale, di far presente la gravità delle sue affermazioni. In sostanza il cons. Ferretti ha giustificato la facoltà di indirizzo e coordinamento nello stesso momento in cui stiamo accingendoci ad impugnarla. Si auspica

quindi che la Corte costituzionale seguiti a pronunciarsi nel modo in cui si è pronunciata finora; ci sono ben 27 sentenze contro di noi...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Cons. Ferretti, Lei non ha la parola!

(Interruzione)

BENEDIKTER: Anch'io ho diritto a parlare, e dico che un partito che giustifica la facoltà d'indirizzo e coordinamento non può dirsi un partito autonomista, un partito che difende l'autonomia e in particolare la nostra autonomia contro simili sentenze. Probabilmente, oltretutto, il cons. Ferretti non è bene informato se ha detto tra l'altro che l'esercizio della facoltà di indirizzo e coordinamento deve essere preceduto da una legge statale che ne disciplini i dettagli e le condizioni di applicazione. Ma questo è già superato da un bel pezzo! Questo era quanto aveva affermato la Corte in passato, agli inizi degli anni '80, ma nel frattempo l'ha già modificato da un pezzo. Non occorre più un'apposita legge statale, e dove occorreva una legge la legge ora è arrivata. La facoltà di indirizzo e coordinamento viene ora esercitata dal Consiglio dei Ministri, insieme alla facoltà di annullamento, con la procedura stabilita dalla presente legge. Non occorrono leggi ulteriori. Non è affatto esatto quindi quanto afferma il cons. Ferretti. Non è vero. La facoltà di indirizzo e coordinamento può essere esercitataogniqualvolta lo Stato ritenga di farlo nell'interesse nazionale. Ma la facoltà di indirizzo e coordinamento non è giustificabile né per la competenza primaria né per quella secondaria. Né in riferimento alla competenza primaria né in riferimento a quella secondaria esistono per questa facoltà punti di sostegno nella Costituzione o nello Statuto d'autonomia. Perché se è vero quanto qui si sostiene, dovrebbe esserci un esplicito punto d'appoggio. Ma questo punto d'appoggio non c'è, noi conosciamo bene quali sono i limiti della competenza legislativa primaria e secondaria e sappiamo che questo tipo di limitazione non esiste, come del resto ha ammesso la stessa Corte. La precisazione che anche le Province autonome di Trento e di Bolzano sono soggette alla facoltà di indirizzo e coordinamento - anche se nella prassi ciò accadeva già da tempo - la precisazione è giunta solo il 21 luglio 1988, dopo che il Parteiausschuß della Südtiroler Volkspartei nella sua risoluzione del 29 febbraio aveva sostenuto la necessità di abrogare la

facoltà di indirizzo e coordinamento, pur non facendone una condizione vincolante per il rilascio della quietanza liberatoria. Solo dopo tale risoluzione il Governo ha richiesto, il 21 luglio 1988, che la facoltà d'indirizzo e coordinamento fosse estesa anche alle Regioni e Province autonome.

Leggo solo una sentenza in cui la Corte costituzionale conferma anche per la Provincia di Bolzano e per la Provincia di Trento la costituzionalità della legge statale che assegna 12 miliardi alla città di Bolzano e altrettanti alla città di Trento per l'edilizia popolare, e giustifica anche per i nostri due capoluoghi l'applicazione della legge statale sull'edilizia agevolata, per l'acquisto della prima casa da parte dei lavoratori dipendenti in comuni caratterizzati da emergenza alloggi. E la giustifica, la Corte, con le seguenti motivazioni: essa ammette peraltro che la competenza della Provincia nel settore dell'edilizia sociale è primaria e che il settore è stato disciplinato dalla Provincia in modo esauriente ed anche incompatibile con la legge statale impugnata. Ciononostante la Corte ha ribadito che la legge è applicabile anche nei nostri confronti perché lo Stato può intervenire con propri organi e propri mezzi ed adottare nell'interesse nazionale una diversa disciplina. Ebbene, se è vero questo, allora l'autonomia è neutralizzata. Se nonostante l'autonomia lo Stato può emanare nelle materie di competenza autonoma tutte le leggi che ritiene di dover emanare nell'interesse nazionale - applicabili quindi anche al territorio autonomo - allora l'autonomia è bell'e neutralizzata. Ad onta dei tre principi contenuti nello Statuto di autonomia, il quale dice - e in tutte le norme d'attuazione ciò è stato ribadito nel dettaglio: la Provincia o la Regione subentrano al posto dello Stato nelle materie in cui esse hanno facoltà legislativa, non importa se primaria o secondaria - primo. Secondo: non appena una materia o parte di essa viene disciplinata dalla Regione o dalla Provincia, la legislazione statale non ha più valore per essa e le leggi statali non entrano più in vigore - questo sta scritto all'art. 105 dello Statuto di autonomia. Se una legge statale contiene un principio di riforma o un principio innovatore nelle materie di competenza secondaria, la legislazione autonoma è tenuta a recepire tale principio entro un tempo ragionevole, ma la legge statale come tale non entra in vigore. Ed infine c'è l'art. 18 che dice: ogni volta che lo Stato stanzia fondi di bilancio in un settore di competenza autonoma, una certa percentuale di questi va devoluta al bilancio provinciale proporzionalmente al numero di abitanti e alla superficie. Questi tre principi, che sono principi fissati per iscritto,

sono stati completamente ignorati da queste leggi. Le Province sono competenti per gli interventi di sostegno alle attività industriali e hanno ottenuto con le norme di attuazione che i relativi fondi destinati dal bilancio statale alle Province potessero essere gestiti direttamente dalle Province stesse senza bisogno d'intesa col Ministro dell'Industria. Così è stato fatto da quando è entrato in vigore il nuovo Statuto di autonomia. Poi però sono arrivate delle leggi statali a dire che gli interventi di sostegno alle attività industriali vengono gestiti, anche per le province di Trento e di Bolzano, a livello centrale, dal CIPI, il Comitato interministeriale per la politica industriale di Roma. Gli interventi, quindi, vengono decisi in quella sede. Noi abbiamo impugnato quella legge ma la Corte l'ha riconfermata. Ciò significa che quei 60 miliardi annui che la Provincia ha ricevuto dallo Stato negli ultimi cinque anni per il sostegno delle attività industriali in futuro non affluiranno più al bilancio provinciale e il sostegno delle attività industriali, per quanto riguarda i fondi statali, verrà gestito a livello centrale nonostante l'art. 15 dello Statuto di autonomia. Questa è la conseguenza della facoltà d'indirizzo e coordinamento così come l'ha deciso il Parlamento e l'ha ribadita la Corte costituzionale. La posizione di chi considera tutto questo come una cosa ovvia - nonostante l'autonomia - è tutt'altro che una difesa dell'autonomia, bensì il suo esatto contrario.)

PRASIDENT: Zu Wort gemeldet hat sich Abg. Boesso.
Ich erteile es ihm.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Boesso.
Ne ha facoltà.

BOESSO: Signor Presidente, egregi colleghi, chi ha seguito con attenzione gli argomenti del cons. Ferretti, ha potuto notare come questi siano stati chiari e precisi. Ritengo questo provvedimento un atto provocatorio e non comprendo come l'abbia potuto proporre una Giunta a maggioranza della DC e come i tre assessori del SVP siano riusciti ad imporre ai cinque dell'altro partito l'approvazione di questa proposta. Essendo questo provvedimento, inherente alla legge 400, il cavallo di battaglia dei conss. Benedikter e Zingerle, che vanno per le valli a propalare il loro no a questo pacchetto, posso comprendere come il collega Zingerle possa rimanere alla Presidenza, perché il Presidente può anche essere non della maggioranza, mentre mi riesce

difficile comprendere che cosa stia a fare il Vicepresidente della Giunta provinciale nell'esecutivo, un uomo che ha costruito certi accordi, ma che ora respinge, anzichè rimettere il suo mandato di Vicepresidente in mano ad un altro collega del suo partito e di sedere nei banchi insieme agli altri per sostenere tranquillamente le sue idee. Non si può ricoprire la carica di Vicepresidente della Giunta ed essere contrari al pacchetto e seminare discordia. Mi ha persino denunciato, sembra almeno che lui ed il signor Presidente mi abbiano querelato per diffamazione, per aver io affermato che con simili atteggiamenti si possono influenzare quelle teste calde, che ricorrono alla violenza, come è accaduto stanotte a Varna, dove è esplosa una bomba. Se un uomo di quel livello va per le valli ad urlare no al pacchetto, in quanto è fatto male, cosa può fare un povero fanatico nell'udire queste parole da un personaggio che da 40 anni si vanta di essere sulla breccia a difesa della sua popolazione.

Poichè il giudizio della Corte costituzionale verrà dato chissà quando, apprendiamo oggi dalla stampa che il caso Zanetti, a tre anni di distanza approderà a qualche risultato, in un momento così delicato, in cui il Governo sta trattando quei 13 punti con la Provincia di Bolzano per trovare una soluzione che non danneggi la nostra autonomia, questa delibera, che ribadisco essere provocatoria e peraltro si aggiunge a quella che il Consiglio provinciale di Bolzano approverà domani, equivale a gettare il sasso nello stagno, perchè un risultato non ci sarà, e quindi provoca unicamente una spaccatura fra coloro che la pensano in modi diversi, per cui simile atto diverrà fondamento di discordia e di zizzania.

Poichè questi atti andranno alla Corte ed il risultato lo avremo fra due tre anni, li ritengo motivo di ulteriore tensione fra i nostri gruppi politici.

Invito formalmente il Presidente Bazzanella a ritirare questa delibera, la demandi all'esecutivo della prossima legislatura, quando riprenderanno le trattative fra lo SVP ed il Governo. Deliberare oggi, ad un mese dalle elezioni, è un atto provocatorio e del tutto inutile, che crea solamente divisioni.

Non intendo aggiungere altro ed entrare nei particolari, peraltro espressi molto bene dal cons. Ferretti.

PRASIDENT: Zu Wort gemeldet hat sich Abg. Langer.
Ich erteile es ihm.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Langer.
Ne ha facoltà.

LANGER: Herr Präsident! In meiner Naivität habe ich namens unserer Fraktion zu Beginn dieser Diskussion unsere positive Stimmabgabe für diesen Beschuß des Regionalausschusses angekündigt, weil es vernünftig schien, gegenüber dem neuerlassenen Gesetz über die Neuordnung des Ministerratspräsidiums eine verfassungsgerichtliche Klärung herbeizuführen, wieweit sich die Regierung, also der Ministerrat bzw. der Präsident des Ministerrates in die Angelegenheiten unserer Autonomie einmischen darf und wieweit nicht. Von unserer Seite war eine kurze, knappe und überzeugte Stellungnahme gekommen. Nach den Stellungnahmen der beiden Sprecher der beiden Parteien, die den Regionalausschuß bilden, muß ich zugeben, daß ich jede Orientierung verloren habe und daß wir hoffen, daß sich der Regionalausschuß in dieser Debatte auch noch äußert. Und zwar erlaube ich mir den Wunsch zu äußern, - ich schließe mich in diesem Sinne dem Kollegen Ferretti an und erkläre auch gleich warum - daß sich in diesem Sinne sowohl der Präsident des Regionalausschusses als auch sein deutschsprachiger Vizepräsident äußern möge, denn die bisher abgeführte Debatte hat augenscheinlich bewiesen, daß hier von allen Seiten mit Mentalreservation gearbeitet wird. Man hat den Eindruck, daß auf der einen Seite es Befürworter dieser Anfechtung gibt, die sozusagen diese Anfechtung betreiben, um möglichst schnell eine Abfuhr vom Verfassungsgerichtshof zu bekommen und damit eine bestimmte Art der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes, die auch wir kritisieren, um ein Kapitel zu verlängern. Von anderer Seite her wieder scheint man die Anfechtung aus demselben Grund gewissermaßen zu befürchten. Was gibt der Regionalausschuß dabei für ein Bild ab, nachdem er diesen Beschuß einhellig gefaßt hat - es steht nicht ob einhellig, aber ich vermute, daß der Beschuß einhellig gefaßt worden ist -? Es scheint mir, daß zum x-ten Male dieser Regionalregierung dann konkret im Plenum von den beiden Großparteien, die sie bilden und die sie stützen, gewissermaßen das Vertrauen entzogen worden ist, wenn es jetzt schon soweit ist, daß z.B. Abgeordneter Ferretti einerseits vorschlägt, daß in Zukunft bei der Konferenz der Präsidenten jedesmal ein Aufpasser mitgeschickt wird, denn das war konkret sein Vorschlag. Dann möchte ich auch, daß der Regionalausschuß, wenn er sich hier äußert, so äußert, daß man es ihm glauben kann und niemand nachher gewissermaßen mit Mentalreservation arbeiten kann. Ich danke!

(Signor Presidente! Nella mia ingenuità avevo annunciato a nome del nostro gruppo all'inizio della presente discussione il nostro voto favorevole a questa delibera della Giunta regionale perché ci sembrava sensato, di fronte a questa recente legge sul riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, arrivare a chiarire per bocca della Corte costituzionale in che misura al Governo, cioè al Consiglio dei Ministri o al Presidente del Consiglio dei Ministri, è consentito ingerire nelle questioni della nostra autonomia e in che misura ciò non gli è consentito. Da parte nostra, dunque, la presa di posizione era stata breve, concisa e convinta. Dopo le prese di posizione dei capigruppo dei due partiti che compongono la Giunta devo però ammettere di aver perso completamente l'orientamento, e spero solo che la Giunta abbia intenzione di esprimersi prima della conclusione di questo dibattito. Mi permetto quindi di esprimere l'auspicio - mi associo in questo senso al collega Ferretti, e spiegherò anche subito il perché - che tanto il Presidente della Giunta regionale quanto il suo Vicepresidente di lingua tedesca vogliano prendere la parola in merito, dal momento che la discussione svoltasi fino ad ora ha dimostrato a quanto pare che tutti qui stanno lavorando con delle riserve mentali. L'impressione è che da una parte vi sia chi sostiene questa impugnazione per ottenere quanto prima un rifiuto da parte della Corte ed allungare di un ulteriore capitolo un certo tipo di giurisprudenza costituzionale che pure noi criticchiamo. Dall'altra invece c'è chi, per lo stesso motivo, sembra piuttosto "temere" l'impugnazione. Quale immagine dà di sé la Giunta regionale, dopo aver adottato all'unanimità questa deliberazione (non c'è scritto, ma ritengo che la deliberazione sia stata adottata all'unanimità)? Mi sembra che per l'ennesima volta questa Giunta si veda all'atto pratico ritirare la fiducia in assemblea da parte dei due grossi partiti che la formano e la sostengono, se davvero siamo arrivati al punto di suggerire, come ha fatto il cons. Ferretti, che in futuro sia inviato alla Conferenze dei Presidenti anche una sorta di "sorvegliante" - perché questo era, in sostanza, il succo della proposta. Inoltre vorrei che la Giunta regionale, se si esprimerà, si esprima in modo tale che le si possa credere e nessuno possa più continuare a lavorare con delle riserve mentali. Grazie!)

PRASIDENT: Zu Wort gemeldet hat sich Abg. Ferretti zum zweiten Mal.
Ich erteile ihm das Wort.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Ferretti per la seconda volta.

Ne ha facoltà.

FERRETTI: Mi vedo costretto ad intervenire nuovamente, in quanto ascoltando il commento al mio intervento del collega Benedikter, si potrebbe avere l'impressione, qualora non si avesse sentito il mio intervento, che questa volta avevo scritto, che abbia affermato cose diverse da quelle che effettivamente ho detto.

Allora, collega Benedikter, rileggo al Consiglio testualmente quello che ho detto pocanzi, perchè mi pare che qui non si stia cercando di fornire dei contributi per fare chiarezza ed assumere posizioni costruttive nei confronti dell'autonomia, ma si dispensano invece con faciloneria, da una parte che è anche sospetta sotto questo profilo, dei diplomi di autonomismo, che assolutamente nessuno può distribuire e tanto meno quella parte che si è erogata questo diritto.

Ho affermato che va fatta chiarezza sulla funzione di coordinamento dello Stato verso le Regioni e le Province autonome, che siamo favorevoli al ricorso presso la Corte costituzionale, siamo d'accordo che la chiarezza possa avvenire solamente attraverso una legge, questi dati sono scritti, ho consegnato al Presidente della Giunta il mio intervento ed è a verbale, perchè qui tutto si registra. Ho anche detto che sarà difficile, checchè ne dica il collega Benedikter, alla luce della facoltà secondaria della Regione e delle Province misconoscere il diritto dello Stato relativo alla possibilità di funzione di intervento, di indirizzo e di coordinamento rispetto alle Province e alla Regione, perchè la competenza secondaria attribuisce allo Stato, ogni volta che legifera nelle materie, la possibilità di introdurre qualche cosa che limita la funzione della Regione e questo non è scritto soltanto nello Statuto, ma anche nella Costituzione, quindi è inutile giocare, esemplificare con una sorta - cons. Benedikter ognuno ha i talenti che ha, anche lei - di terrorismo politico-autonomistico, patentinando questi o quelli a seconda delle opinioni che esprimono. Noi siamo preoccupati, la DC è preoccupata collega Benedikter, per quanto lei, parte del suo partito ed esponenti di altri partiti vanno dicendo intorno a questa vicenda, che ha perso i suoi contorni istituzionali, per divenire un cavallo di battaglia strumentalizzato a fini politici-elettorali e a fini di partito, questa è la verità. A noi ci si dia atto che non siamo mai intervenuti, finchè il problema non è stato posto nella sua valenza istituzionale all'interno del Consiglio regionale, perchè crediamo che fare chiarezza non significa ad ogni costo megafonare con tutti i sistemi e tutti i

mezzi, all'interno dell'opinione pubblica e delle istituzioni, in merito ai comportamenti che possono essere pericolosi.

Questo va detto, in quanto una parte delle tensioni sorte quest'oggi, sono dovute anche a questi atteggiamenti, all'esasperazione di tesi politiche in funzione strumentale. Noi non possiamo condividere questo aspetto, ma siamo d'accordo sul fatto che è necessaria maggiore chiarezza e siamo talmente d'accordo che vada fatta chiarezza - le sentenze della Corte costituzionale sono lì, la Costituzione è lì, lo Statuto è lì - che addirittura possiamo affermare che siamo disposti, per la parte in cui siamo maggioranza, e non solo politica, ma anche come gruppo linguistico, ad una collaborazione e chiediamo un eguale atteggiamento.

Il nostro intervento è di tipo costruttivo, non è un tipo di intervento attraverso il quale si tende a sminuire il problema o a portarlo nei suoi contorni, ma rientra esattamente nei propri binari, in maniera tale che anche l'opinione pubblica possa valutare e l'opinione pubblica deve sapere!

Figurarsi se prendiamo patentini di antiautonomismo dal collega Benedikter, quando noi dal dopoguerra in poi, nel periodo in cui l'Italia non era governata da un governo democratico, tra il '45 e '46, siamo responsabili per avere portato avanti un discorso di autonomia e di tutela delle minoranze, come neppure il suo partito, che ancora non esisteva, si sognava collega Benedikter! Tenga per sè certe valutazioni, perchè la sua difesa dell'autonomia diventa così asfissiante che alla fine la potrà uccidere, questa è la verità, che una volta tanto bisogna dirla, collega Benedikter!

Del resto la stessa sentenza 177 della Corte costituzionale era consapevole che questa funzione, mancando una norma, andava controllata e regolamentata e noi siamo d'accordo su questo, come si può portare ancora una volta tutta una serie di esempi, di elencazioni inculcando la sensazione che questo Stato, che da 40 anni rispetta questa autonomia e che ogni volta, che abbiamo ritenuto di non averla avuta rispettata, con il nostro contributo, il nostro voto e con il senso della presenza che ha il nostro partito all'interno delle istituzioni, ha portato nelle sedi proprie, presso il Consiglio di Stato, presso la Corte costituzionale i ricorsi che erano necessari, compreso lunedì scorso, su questo argomento.

Quindi per cortesia si eviti di scendere in personalismi, si eviti di fare delle valutazioni che sono antistoriche, che sono meramente demagogiche e strumentali, in funzione personalistica.

Ribadisco la convinzione, signor Presidente della Giunta regionale, che va fatta chiarezza, ribadisco la convinzione che le strade da percorrere sono tre: il ricorso alla Corte costituzionale, il mantenimento di rapporti ai fini di una chiarificazione con il Governo ed infine una legislazione a livello statale, che derima i dubbi che sono sorti. Questa è la posizione della Democrazia Cristiana.

PRASIDENT: Herr Abg. Benedikter, wozu?

...Zu Wort gemeldet hat sich Abg. Tonelli.

Ich erteile ihm das Wort.

PRESIDENTE: Cons. Benedikter, in merito a che cosa, prego?

...Ha chiesto la parola il cons. Tonelli.

Ne ha facoltà.

TONELLI: Mi rendo conto che un argomento di questa portata, discusso in data odierna, qualche giorno prima delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, porti a delle polemiche che riguardano partiti o frazioni di partito, ma che non penso in questo momento debbano riguardare il Consiglio regionale.

Mi atterrò quindi semplicemente, nell'annunciare il mio voto favorevole a questa delibera della Giunta regionale, al dato giuridico che mi trovo di fronte ed anche, da un punto di vista più generale, al dato politico, però non riferito alle vicende interne alla Provincia di Bolzano, ma riferito più ampiamente al ruolo che lo Stato ed in particolare il Governo del nostro paese va assumendo in questi ultimi anni, rispetto alle autonomie regionali e locali in genere.

Non c'è ombra di dubbio, è sicuramente veritiera una parte dell'intervento del cons. Ferretti e precisamente che la DC o parte di essa negli anni del dopoguerra ha contribuito al riconoscimento di determinate autonomie nel nostro paese, così come va riconosciuto ai rappresentanti del pensiero cattolico in generale il merito di essersi battuti, assieme a vasti settori del pensiero socialista e comunista, a favore del regionalismo, previsto nella Costituzione del nostro paese.

Detto questo, non è possibile non rilevare il fatto che lo Stato, soprattutto in questi ultimi anni, sta ampiamente tentando di riprendersi le facoltà autonomistiche, contenute sia nella Costituzione che negli Statuti speciali ed ordinari. Credo che questo risponda ad un'esigenza sbagliata, una volta si poteva chiamare l'esigenza del capitalismo, usando un linguaggio vetero, se volete. In particolare non

vi è dubbio che di fronte allo sviluppo tecnologico, alla elettronificazione, alla informatizzazione della vita produttiva del prodotto, dell'organizzazione della produzione, dell'organizzazione della società e quindi anche dell'organizzazione della democrazia, chi intende gestire senza mettere pali fra le ruote questo tipo di andamento tecnologico-culturale dello sviluppo dei paesi occidentali, non può che rispondere attraverso la limitazione della democrazia. Perchè è vero che la democrazia ha bisogno di tempi, di partecipazione, per cui da un certo punto di vista è complicata, è vero che democrazia potrebbe dar luogo a politiche scoordinate, che non rispondono a piani centralizzati, in tal senso vedo il tentativo di eliminare il voto segreto in Parlamento, trasformandolo come il Parlamento della Romania o dell'Unione Sovietica. A tal proposito nei giorni scorsi ho letto i commenti dei giornalisti del TG1 e TG2 sulla Presidenza della Repubblica, che Gorbaciov ha realizzato nel giro di 40 minuti nell'immenso Parlamento sovietico; il fatto ridicolo è stato messo in luce dai giornalisti, affermando: 1500 delegati hanno all'unisono alzato la mano, non si è manifestato alcun voto contrario né astensioni. Contemporaneamente nel Parlamento italiano si tenta di introdurre la stessa procedura, a livello nazionale, trasformando in tal modo il Parlamento italiano in un organo legislativo identico a quello che alzerà la mano quando i leaders dei partiti o il capo del Governo o l'esecutivo dirà: "buoi" alzate la mano ed i "buoi" sono i parlamentari.

Questa è la linea sulla quale ci si sta muovendo e non v'è dubbio che la legge n. 400 sulla disciplina dell'attività di governo risponde a queste esigenze, addirittura il controllo eseguito direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sugli atti amministrativi di enti autonomi rappresenta una funzione che esula dalla Costituzione, sicuramente comunque esula dallo Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano e credo anche dall'ordinamento regionale ordinario e dal decreto n. 616, dal nostro punto di vista. Non c'è alcun dubbio che le scelte giuridiche risultano giustificate sulla base di sentenze della Corte costituzionale - non è che voglio su questo dare un giudizio sull'operato della Corte costituzionale - che, come Tribunale, come peraltro la Corte di cassazione ed il Consiglio di Stato è formata da rappresentanti influenzabili nei loro giudizi dalle vicende che la contingenza storica in quel momento esprime. A tal proposito riteniamo di dover rilevare che 15 anni fa la Corte costituzionale o di Cassazione poteva interpretare in un certo modo determinate violazioni della legge

300, mentre quest'oggi, anno 1988, le stesse violazioni sono interpretate in modo diverso dalla stessa Corte costituzionale o di Cassazione. Cosa rappresenta questo? Semplicemente il fatto che anche i più alti organi di garanzia costituzionale del nostro paese, come di tutti i paesi, non possono che dissentire delle contingenze storiche, cioè non possono che dissentire di quelli che sono gli orientamenti culturali e politici generali, che attraversano la società civile, quindi la società politica ed anche legale e di conseguenza le interpretazioni, che via via vengono date agli strumenti che la società legale e giuridica dà alla organizzazione normativa del nostro vivere collettivo.

Quindi da questo punto di vista credo che il ruolo della Regione, stando al contenuto della delibera, ancora una volta deve essere un ruolo di resistenza da parte di chi ha ottenuto, di chi gode di sanzioni normative e giuridiche autonomistiche, resistenza rispetto a tendenze culturali e politiche, che trovano poi sanzioni anche giuridiche nelle leggi dello Stato, ad un andamento tendente a restringere le potestà autonomistiche e quindi un certo modo di concepire l'organizzazione statuale nel nostro paese.

Non vedo come si possa pensare ad un'Europa federalista e unita - e quando parlo di Europa federativa sia chiaro che non parlo di federazioni di Stati, ma parlo di federazioni di popoli - come molto spesso si sente parlare anche da parte di federalisti dell'ultima ora e contemporaneamente promuovere tutta una serie di provvedimenti legislativi che disintegranano, vanno contro ad una qualsiasi idea di federalismo dei popoli e quindi si autogoverno dei popoli.

In questo senso e per queste ragioni annuncio il mio voto favorevole alla delibera che ci viene sottoposta.

PRÄSIDENT: Es hat sich zum zweiten Mal Frau Abg. Klotz zu Wort gemeldet.
Ich erteile es ihr.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola per la seconda volta la cons. Klotz.
Ne ha facoltà.

KLOTZ: Herr Präsident! Nur ganz kurz, um mich gegen jede verbale Injurie zu verwahren, die wir von seiten Boessos und nicht nur von seiner Seite hier gehört haben. Er hat unterschwellig behauptet, daß der Einsatz hier für einen Beschuß, der vor den Verfassungsgerichtshof eben dieses Gesetz betreffend die Koordinierungs- und Weisungsbefugnisse zu bringen

hat, mit den Bombenanschlägen der letzten Zeit zu tun habe oder auch nur irgendwo damit mental in Zusammenhang gebracht wird. Dagegen muß ich mich in aller Schärfe und Klarheit verwahren, denn das ist Rufschädigung, wenn man es genau nimmt. Eine Rufschädigung, die sich tatsächlich dahingehend auswirken kann, daß Leute in Mißkredit gebracht werden, die im Grunde genommen nichts anderes tun als das, was heute alle zivilisierten Völker und Regierungen als selbstverständlich erachten. Der Abg. Boesso ist leider nicht da. Wenn er konsequent wäre und sich selber treu und dem, was er hier an Verteidigung des Zentralismus vorgebracht hat, an Verteidigung nationalistischer...

(Unterbrechung)

PRÄSIDENT: Frau Abg. Klotz, wollen Sie bitte entschuldigen, ich lasse gleich nachsehen und dieses Geräusch - sofern es behebbar ist - beheben.

(Unterbrechung)

KLOTZ: Ich bin gleich fertig, Herr Präsident! Ich wollte nur noch sagen, wenn er sich selber treu wäre, dann müßte er eigentlich den Staat darum bitten, daß er das Schattendasein dieses Regionalrats und auch seines Landtages endlich beendet, damit auch diese Tätigkeit in die große zentralistische Tendenz des Nationalstaates Italien einfließt, damit er endlich aufhören kann, auch Präsident des Südtiroler Landtages zu sein, denn das stimmt mit seinen Überzeugungen nicht mehr überein, wenn er hier so sehr den Zentralismus verteidigt.

(Signor Presidente! Molto brevemente, solo per oppormi alle ingiurie verbali che abbiamo appena avuto modo di udire da parte del cons. Boesso e non soltanto da parte sua. Il cons. Boesso ha insinuato che impegnarsi in favore di una delibera il cui intento è quello di portare davanti alla Corte costituzionale questa legge sulla facoltà di indirizzo e coordinamento, che tale impegno avrebbe a che fare con i recenti attacchi o sarebbe, perlomeno a livello mentale, ad essi riconducibile. Io mi oppongo fermamente e decisamente a queste affermazioni diffamanti! Diffamanti perché l'effetto di queste insinuazioni può davvero gettare discredito su delle persone che in fondo non fanno nient'altro che ciò che oggi ogni popolo e governo civile ritiene naturale. Purtroppo il cons. Boesso non è in aula. Se egli fosse coerente con sé stesso e con quanto ha qui affermato a difesa

del centralismo, a difesa del nazionalismo...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Cons. Klotz, La prego di scusare, faccio immediatamente controllare se è possibile rimuovere la causa di questo rumore.

(Interruzione)

KLOTZ: Ho quasi finito, signor Presidente! Volevo solo dire che se il cons. Boesso fosse coerente con sé stesso dovrebbe, a dire il vero, chiedere allo Stato di porre fine una buona volta all'esistenza oscura di questo Consiglio regionale e anche del suo Consiglio provinciale perché anche questa attività possa confluire nella grande tendenza centralistica dello Stato italiano, perché anch'egli possa finalmente smettere di fare il Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano: questa sua posizione non può più essere compatibile con le sue convinzioni, se egli difende così strenuamente il centralismo.)

PRASIDENT: Ich habe niemanden mehr auf der Rednerliste.

...Abg. Mitolo, dann Dr. Benedikter in persönlicher Angelegenheit. Abg. Mitolo, wollen Sie sich bitte etwas gedulden, bis wir dieses Geräusch behoben haben. Das ist ja unmöglich, man kann hier nicht weiterarbeiten.

Herr Abg. Mitolo, ich erteile Ihnen das Wort.

PRESIDENTE: La lista degli oratori è esaurita.

...Cons. Mitolo, quindi il cons. Benedikter per fatto personale. Cons. Mitolo, La prego di pazientare un momento finché avremo risolto il problema di questo rumore. E' una cosa impossibile, non si può lavorare con questo disturbo!

Cons. Mitolo, a Lei la parola.

MITOLO: Signor Presidente, egregi colleghi, non mi dilungherò molto sull'argomento, perchè credo che siano più valide le affermazioni di principio espresse in quest'aula e tra queste ovviamente la nostra non può che essere contraria alla richiesta avanzata dalla Giunta regionale.

Crediamo nella facoltà di indirizzo e coordinamento non solo per quanto riguarda le potestà secondarie, ma anche le potestà primarie, perchè evidentemente il Governo, dopo anni di esperienze è giunto nella

convinzione che non possa abdicare a talune sue funzioni e taluni suoi principi, che non ledono affatto le autonomie nella loro sostanza delle Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario, ma che semplicemente consentono di controllare e di impegnare anche il Governo nell'interesse superiore della nazione, piaccia o non piaccia. Egregi colleghi, non voglio iniziare una lunga polemica con coloro, i quali con il pretesto di sostenere il federalismo mirano a ben altra situazione da raggiungere, non passa giorno che siamo costretti a constatare quali sono le loro mire e la loro strategia, i loro traguardi ed inoltre non ci possiamo dimenticare che lo Stato italiano è tuttora uno Stato unitario, anche se è lo Stato unitario delle regioni, comunque è e rimane sempre uno Stato unitario, quindi sicuramente non uno Stato federale...

PRASIDENT: Herr Abg. Mitolo ich möchte mich nochmals entschuldigen, ich rufe die Amtsdiener auf dem Geräusch nachzugehen und alles zu veranlassen, daß es in Zukunft unterbleibt. Herr Abg. Mitolo versuchen wir es noch einmal.

PRESIDENTE: Cons. Mitolo mi scuso nuovamente, invito i signori commessi di ricercare la fonte di questo disturbo e di provvedere, affinchè in seguito non abbia più da verificarsi. Cons. Mitolo facciamo un ulteriore tentativo.

MITOLO: Grazie, Presidente. Mi rendo conto che questo non conforta le tesi dell'assessore Benedikter, il quale ha anche scritto in materia un documento che abbiamo letto e ponderato e che ovviamente non ci sentiamo di condividere, mi rendo conto anche che non possa piacere alla signora Klotz. Si continua a nominare l'art. 6 e possiamo concordare che trattasi di un articolo della Costituzione, che ha trovato ampia realizzazione attraverso gli Statuti di autonomia, ma ci si dimentica che prima dell'art. 6 viene l'art. 5, contenente delle affermazioni altrettanto importanti, sulle quali troppo spesso si sorvola e non si vuole tenere in debito conto.

La polemica Ferretti-Benedikter è puramente strumentale, serve all'uno e all'altro per motivo che è inutile sottolineare. Se non ci trovassimo alla vigilia delle elezioni, non so se certe affermazioni perentorie, che vengono fatte oggi dal collega Ferretti, sarebbero state fatte in altri periodi. Ho ragione di ritenere che si cerchi da una parte e dall'altra di trovare uno spazio nell'opinione pubblica, data la

particolare situazione.

Da ultimo non voglio dimenticare, signor Presidente ed egregi colleghi, che stiamo parlando all'indomani dell'ennesima ripresa di attentati terroristici, che sono di grave preoccupazione per tutti e debbono essere in particolare di grave preoccupazione per il Governo nazionale. Se non teniamo conto anche di queste cose e che dopo 40 anni di autonomia siamo arrivati a questa situazione, non possiamo neanche comprendere perchè il Governo si senta in dovere e in diritto di esprimersi attraverso quella che viene chiamata la facoltà di indirizzo e di coordinamento, per fare in modo che certe situazioni non degenerino e non arrivino alle estreme conseguenze.

Per cui da una punto di vista politico, perchè il problema più che giuridico è strettamente politico, riteniamo di non poter condividere l'atteggiamento della Giunta regionale e siamo contrari al ricorso alla Corte costituzionale, anche perchè tutta la serie di sentenze della Corte costituzionale ci dicono che in sostanza la stessa Corte non potrà che essere d'accordo con il Governo, perchè si è già espressa più volte in materia, per cui quando decide ed emette sentenze che fanno piacere a certi colleghi - la Corte costituzionale è il verbo incarnato in terra per il bene e la pace dei nostri concittadini - quando la Corte costituzionale si esprime in termini che dissentono da certe vedute, da certi atteggiamenti o da certe considerazioni dei nostri ineffabili colleghi sostenitori di vari principi, allora la Corte costituzionale naturalmente ha mal operato, è da condannare, è uno strumento politico nelle mani del Governo, che vuole affossare e uccidere le autonomie. Cerchiamo di essere un pochino più obiettivi ed equilibrati.

In materia noi riteniamo che lo Stato debba valutare tutta l'importanza della difesa degli interessi superiori della nazione, che sono superiori certamente agli interessi particolaristici e delle Regioni a Statuto ordinario e di quelle a Statuto speciale. Quindi non possiamo concordare con l'atteggiamento assunto dalla Giunta regionale.

PRASIDENT: Ich habe niemanden mehr auf der Rednerliste. Wir kommen somit zur Abstimmung. Vor der Abstimmung erteile ich zur Replik noch das Wort dem Präsidenten Bazzanella.

PRESIDENTE: Nessun altro è iscritto a parlare. Passiamo alla votazione. Prima però do la parola al Presidente Bazzanella per la replica.

BAZZANELLA: Non credo di dover portare molte considerazioni a quanto è stato dibattuto nel corso di questa mattina, relativamente alla delibera presentata dalla Giunta regionale; ritengo peraltro di dover puntualizzare alcune affermazioni ed altresì realizzare una posizione di equilibrio, sulla quale ritengo che la Giunta regionale abbia trovato una concordanza precisa e specifica.

Anzitutto sono in discussione alcuni elementi di ordine costituzionale, che attengono lo Statuto della Regione e delle Province, ma che attengono anche la Costituzione in senso stretto, quindi, seppure velocemente, ricordiamoli ai colleghi consiglieri.

Da un lato il nostro statuto recita: le leggi regionali e provinciali devono essere "in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonchè delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica". Questo recita lo statuto che ha valore costituzionale.

La Costituzione agli artt. 117 e 127 recita anche: "La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni". Quindi sono due norme che entrambe hanno il rango costituzionale e che devono trovare una loro compatibilizzazione. Conseguentemente, se è affermato costituzionalmente il principio di indirizzo e coordinamento, si tratta di conciliare l'esistenza di questo principio con l'altra esistenza di norme costituzionali e che è recitata dall'art. 4 dello statuto.

Quindi credo che, al di là dell'affrontare il discorso dei massimi sistemi, i massimi sistemi vadano realizzati e vadano visti con sufficiente equilibrio nel considerare il rango costituzionale di entrambe le normative. Quindi, se il principio trova una sua giustificazione logica, le stesse sono soggette a verifica - ed in questo consisteva l'intenzione della Giunta regionale - come pure gli atti attraverso i quali questo principio di indirizzo e coordinamento verrà a trovare efficacia. Siccome gli atti estremi, con i quali questo principio può essere determinato sono gli atti amministrativi presi autonomamente e univocamente con delibere del Consiglio dei Ministri o con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, noi riteniamo che questa situazione debba trovare una limitazione specifica, perchè altrimenti le realtà a statuto speciale troverebbero ulteriori limiti

che andrebbero al di là delle realtà a statuto ordinario. Quindi si tratta della realizzazione di un riequilibrio, di verifica ed un accertamento, per cui non credo che abbiamo teso a diroccare la costruzione dello Stato, nè ci siamo posti come interlocutori univoci arroccati su una posizione di estremismo autonomistico, che non trova certamente consenso nella persona di chi parla.

Vi sono equilibri da raggiungere, vi sono valutazioni oggettive attraverso le quali il principio di indirizzo e coordinamento può e deve estrinsecarsi, si tratta di ripristinare questo equilibrio.

Va detto poi che se il problema specifico interessa ed ha una valenza particolare per le Regioni a statuto speciale, lo stesso principio trova una sua importanza anche per le Regioni a statuto ordinario se è vero, come è vero, che Regioni a statuto ordinario sono in dirittura di impugnare anch'esse questo principio, perchè contrasterebbe con le limitazioni di poteri e con il potere dello Stato nei confronti delle Regioni a statuto ordinario.

In tal senso ritengo più che giustificato quanto veniva ad essere accennato dal capogruppo della DC, quando indicava le tre vie da percorre, anche perchè va sottolineato che al di là della posizione specifica particolare del MSI, ritengo vi sia una convergenza di tutte le altre forze politiche, circa gli indirizzi che sono contenuti nella delibera, al di là delle sfumature, infatti quanto viene codificato nella delibera viene ad essere osservato e sottolineato.

Accennava il cons. Ferretti alla necessità di un ricorso al fine di un chiarimento, alla necessità di rapporti con il Governo al fine di approfondire la tematica, attraverso l'opportunità di leggi costituzionali, sul contenuto preciso e specifico.

Mi permetterei di aggiungere un ulteriore livello di ipotesi, con il quale ci siamo già confrontati attraverso il coordinamento della conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome, ossia un'azione specifica tramite il più lato regionalismo italiano, che tende a realizzare non solo modifiche nel contesto costituzionale più generale, al fine di portare adattamenti che tengano conto di quelli che sono i poteri centrali, ma che dall'altra parte realizzzi il decentramento territoriale amministrativo anche per le Regioni a statuto ordinario e si riaffermino alcuni principi che riguardano le Regioni a statuto speciale, coordinamento che evidentemente deve servire per un'azione più lata e per realizzare quelle condizioni di decentramento amministrativo che tutti quanti desideriamo e attraverso le quali riteniamo che una più corretta amministrazione possa estrinsecarsi,

potenziando le capacità e le potenzialità che perifericamente sussistono, seppur in un preciso indirizzo di coordinamento, che deve essere tenuto a livello centrale.

Con queste precisazioni, ma con un preciso convincimento anche dell'azione che abbiamo intrapreso, ci auguriamo e auspicchiamo, non da soli, ma in collegamento anche con altre realtà e speciali e ordinarie, che si delinii una difesa di quelli che sono i principi sostanziali della nostra autonomia e che questa difesa possa trovare significativamente un esito positivo, tenendo conto tuttavia di esigenze generali dello Stato, entro le quali le autonomie speciali si collocano ed entro le quali anche queste autonomie devono trovare una dimensione a livello centrale, ma un'altrettanta dimensione, come è stabilito dalla Costituzione, a livello periferico.

In quest'ottica e con questi intendimenti, la Giunta regionale convintamente e univocamente aveva proposto la delibera e intende portare avanti la sua azione e condizionare, nel limite delle possibilità costituzionali, quelle che sono le necessità del mantenimento di alcune prerogative, dalle quali non si può decampare, pena il venir meno di quello che è il contesto amministrativo ed autonomistico nel quale operiamo. Grazie.

PRASIDENT: Es ist so allgemein üblich - damit wir keine Präzedenzfälle schaffen - wenn die Regierung gesprochen hat, dann ist die Debatte abgeschlossen. Ich würde um Verständnis dafür ersuchen, daß wir uns an diese Praxis halten.

Wir kommen somit zur Abstimmung über den Beschuß Nr. 37: "Ratifizierung des Beschlusses des Regionalausschusses Nr. 1829 vom 29. September 1988." Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Ich ersuche zu zählen. Der Antrag des Abg. Langer auf Feststellung der Beschußfähigkeit ist aufrecht. Gegenstimmen? Stimmennhaltungen?

Anwesend: 39. Mit Ja haben 36 gestimmt, mit Nein 3, keine Enthaltung. Der Regionalrat genehmigt den Beschuß Nr. 37.

PRESIDENTE: Di solito, nella prassi seguita finora, una volta intervenuta la Giunta veniva chiusa la discussione. Chiedo un po' di pazienza, ci atterremo alla prassi anche questa volta per non creare precedenti.

Veniamo quindi alla votazione della delibera n. 37: "Ratifica della deliberazione della Giunta regionale del 29 settembre 1988. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Prego contare,

ricordo che il cons. Langer ha chiesto la verifica del numero legale.
Contrari? Astenuti?

Presenti: 39. Hanno votato sì 36 Consiglieri, no 3, nessun astenuto. Il Consiglio regionale approva la delibera n. 37.

PRASIDENT: Wir kommen somit zum Tagesordnungspunkt 2: Beschluß Nr. 36:
"Haushaltsvoranschlag des Regionalrats für das Finanzjahr 1989".

PRESIDENTE: Passiamo al punto 2 dell'ordine del giorno: Delibera n. 36:
Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1989".

BERICHT

Sehr geehrte Abgeordnete,

das Präsidium hat in der Sitzung vom 29. September 1988 den Haushaltsvoranschlag für das Finanzjahr 1989 beraten, den ich Ihnen nun gemäß Art. 6 der Geschäftsordnung des Regionalrats zur Genehmigung vorlege.

Die Rechnungsaufstellung weist abgesehen von einigen Ausnahmen, die ich im einzelnen darlegen werde, im Vergleich zu den Voranschlägen für das laufende Finanzjahr keine wesentlichen Änderungen auf. Sie wird zum jetzigen Zeitpunkt vorgelegt, um zu vermeiden, daß wegen der Erneuerung des Regionalrats die institutionellen Ziele nicht mehr erfüllt werden können.

In der Kompetenzgebarung wird eine Einnahme von 16.522.500.000.- und eine Ausgabe von 17.404.150.000.- L. vorgeschlagen. Als Ausgleich dient der am 31. Dezember 1987 ermittelte Finanzzüberschuß von 881.650.000.- L. In der Kassagebarung wurde der Bestand von 791.650.000.- L. verwendet, um den Kassa haushalt auszugleichen, der eine Einnahme von 16.667.500.000.- L. und eine Ausgabe von 17.459.150.000.- L. aufweist.

Die Einnahmen- und Ausgabenrückstände haben provisorischen Charakter, da die vorzeitige Einbringung der Vorlage in Betracht zu ziehen ist. Ihre definitive Bestimmung erfolgt bei Abschluß des laufenden Finanzjahres. Dann können auch jene Kassaansätze geändert werden, die nicht ausreichend gedeckt sind. Die Einnahmenrückstände in Höhe von 204.000.000.- L. beziehen sich zur Gänze auf die Guthaben beim Nationalinstitut zur Betreuung der Angestellten von Lokalkörperschaften INADEL und bei der Pensionskasse für die Bediensteten der

Lokalkörperschaften CPDEL für Vorschüsse, die auf Rechnung dieser Vorsorgeinstitute den Bediensteten gewährt worden sind.

Der Unterschied zwischen dem laufenden Haushalt und diesem Haushaltvoranschlag ist gering. Er beträgt 0,40% mehr bei den Einnahmen und 2,20% weniger bei den Ausgaben. Die Schwankungen im Betrag von 390.000.000.- L. sind das Rechnungsergebnis des beträchtlichen niedrigeren Ansatzes in der 2. Kategorie und einiger Erhöhungen in anderen Kapiteln.

Bei den Einnahmen betreffen die wesentlichsten Änderungen die Reduzierung des Kapitels 5: "Zinsen auf den Kassabestand". Die vorgesehenen 300.000.000.- erscheinen realistisch als Folge der provisorischen Haushaltsgebarung der Region. Die Erhöhung von 300.000.000.- betrifft die Zuweisungen zu Lasten der Region.

Bei den Ausgaben wirken sich wie immer folgende Kategorien am meisten auf den Haushalt der Region aus, weil sie am einschneidensten und schwierigsten zu bestimmen sind. Dazu die nachstehenden Anmerkungen:

Kat. I: "Dienste des Regionalrats": Für das Kapitel 1 wird es als zweckmäßig betrachtet, den Ansatz des Jahres 1988 beizubehalten und eine eventuelle Erhöhung der Aufwandsentschädigung, die über die übliche Angleichung hinausgeht, mit einer Änderungsmaßnahme vorzunehmen. In den anderen Kapiteln berücksichtigten die Ansätze die bereits beschlossenen Angleichungen.

Kat. II: "Regionalratsabgeordnete im Ruhestand": Der eigentliche Grund für die Verminderung des Voranschlages liegt bei dieser Kategorie. Mit einer Reduzierung von 800.000.000.- soll das Kapitel auf die tatsächlich erforderliche Höhe zurückgestuft werden, weil die mit Art. 16 der Versorgungsbestimmungen vorgesehene Abfindung nur bei Abschluß der Legislaturperiode Anwendung findet und sich somit auf den Haushalt jenes Jahres bezieht. Auch in diesem Fall wird, wie bei Kategorie I, auf eine Änderungsmaßnahme verwiesen, wenn eine automatische Angleichung aufgrund der Änderung der Aufwandsentschädigung erforderlich wird.

Bei den Kategorien III und IV: "Dienstleistendes Personal und Personal im Ruhestand" sind geringfügige Änderungen zu verzeichnen, mit denen die Ansätze den tatsächlichen Erfordernissen angeglichen werden.

Die Kategorie V: "Ankauf von Gütern und Ausgaben für Dienste" wird, abgesehen von geringen Erhöhungen, die mit den Mehrausgaben für die Funktionsfähigkeit der Ämter im Zusammenhang stehen, beinahe zur Gänze

mit den Ansätzen des vorherigen Jahres veranschlagt. Zu nennen ist hingegen die Aufspaltung des Kapitels 49 mit einer Unterteilung in Ausgaben für Reparaturen und Instandhaltung und in Ausgaben für den Ankauf. Das betreffende Kapitel Nr. 50 verzeichnet eine beträchtliche Erhöhung. Es wird mit 250.000.000.- L. veranschlagt, um in der Erneuerung der Ausstattung der Ämter einen weiteren Schritt nach vorne machen zu können, indem Computer in den verschiedenen Organisationseinheiten des Regionalrats eingeführt werden.

Bei den Kategorien VI, VII, VIII und IX dienen die kleinen Berichtigungen fast immer dazu, die Ansätze den anfänglichen Voranschlägen für 1988 anzugeleichen.

Mit diesen Darlegungen hoffe ich den Voranschlag ausreichend erläutert zu haben und bitte Sie um dessen Genehmigung. Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

DER PRÄSIDENT

R E L A Z I O N E

Signori Consiglieri,

l'Ufficio di Presidenza, riunitosi in data 29 settembre 1988, ha deliberato la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989, che ora viene sottoposto alla Vostra approvazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Il documento contabile ricalca, con qualche eccezione che sarà illustrata analiticamente, le previsioni del corrente esercizio e viene presentato in questo momento onde evitare interruzioni nello svolgimento delle proprie finalità in concomitanza con il rinnovo dell'Assemblea.

La gestione di competenza propone un'entrata di 16.522.500.000.= contro una spesa di 17.404.150.000.= ed un intervento a pareggio, a carico dell'avanzo finanziario al 31 dicembre 1987, pari a 881.650.000.=.

Nella gestione di cassa l'intervento della giacenza è pari a 791.650.000.= per raggiungere il pareggio in un bilancio che presenta un'entrata di 16.667.500.000.= ed una spesa di 17.459.150.000.=.

I residui attivi e passivi proposti rivestono il carattere della provvisorietà, tenuto anche conto dell'anticipo con il quale viene presentato il documento. La loro definizione avverrà alla chiusura dell'esercizio in corso ed in quell'occasione potranno essere ritoccati gli stanziamenti di cassa che non presentano sufficiente copertura. I residui attivi, contabilizzati in 204.000.000.= sono totalmente

assorbiti dal credito nei confronti di INADEL e CPDEL, per benefici anticipati al personale per conto di detti Istituti previdenziali.

La discordanza fra il bilancio assestato e quello proposto è minima ed è nell'ordine dello 0,40% in più nell'entrata e del 2,20% in meno nella spesa; la flessione di 390.000.000.= è il risultato algebrico della considerevole contrazione della II° categoria e di qualche ritocco in aumento in altri capitoli.

In entrata, i dati più significativi riguardano: la riduzione del capitolo 5 "Interessi su giacenze di cassa", che con i 300.000.000.= previsti appare la più reale conseguenza dell'esercizio provvisorio che regola la gestione del bilancio regionale; l'aumento per 300.000.000.= nell'assegnazione a carico della Regione.

Nella spesa le categorie che sempre hanno influenzato il bilancio del Consiglio regionale, perché le più incidenti e le più difficili da quantificare, sono proposte con le annotazioni sotto riportate:

Cat. I°: "Servizi del Consiglio regionale" per il capitolo 1 si ritiene opportuno mantenere lo stanziamento inserito nel 1988, rimandando ad un provvedimento di variazione l'eventuale modifica all'indennità consiliare che superi i normali assestamenti. Per gli altri capitoli le richieste tengono conto di rivalutazioni già deliberate.

Cat. II°: "Consiglieri in quiescenza" la causa fondamentale della riduzione del preventivo trova in questa categoria la propria giustificazione. Con una riduzione di 800.000.000.= si intende rimettere nella giusta dimensione la necessità del capitolo, tenendo conto che l'onere previsto dall'art. 16 del Regolamento della previdenza trova la sua applicazione solo in occasione della conclusione della legislatura e quindi incide sul bilancio riferito a quell'anno. Anche in questo caso, come per la I° categoria, viene rimandata ad un provvedimento di variazione la rivalutazione automatica degli assegni per rettifiche dell'indennità.

Nell'ambito della III° e IV° categoria, "Personale in servizio ed in quiescenza" gli scostamenti sono contenuti e tendenti a fissare gli stanziamenti alle reali esigenze.

La V° categoria, "Acquisto di beni e servizi", viene riproposta per la quasi totalità con gli stanziamenti dell'anno precedente, salvo minimi incrementi legati ad aumento nel costo dei servizi necessari per il funzionamento degli uffici. Nota da segnalare è

invece la scissione del capitolo 49 con la suddivisione fra spese per riparazione e manutenzione e spese per acquisti. Detto capitolo, il 50, è quello che registra un notevole aumento; viene proposto per 250.000.000.= per poter realizzare un ulteriore passo nella ristrutturazione delle attrezzature d'ufficio con l'introduzione di computers nelle varie strutture del Consiglio regionale.

Nella VI°, VII°, VIII° e IX° categoria le piccole rettifiche apportate servono perlopiù a ripristinare gli stanziamenti alle previsioni iniziali 1988.

Con tali delucidazioni, si spera di aver sufficientemente chiarito il contenuto del preventivo e dichiarandomi disposto a qualsiasi chiarimento, chiedo la Vostra approvazione.

IL PRESIDENTE

DER REGIONALRAT

hat in der Sitzung vom 6. Oktober 1988;

nach Einsicht in den Haushaltsentwurf 1989 des Regionalrats;

nach Einsicht in den Beschuß vom 29. September 1988 des Präsidiums, mit dem dieser Haushaltsentwurf genehmigt wird;

nach Einsicht in die Artikel 5 und 6 der Geschäftsordnung des Regionalrats;

nach Einsicht in die Ordnungsbestimmungen über die Verwaltung und Rechnungslegung des Regionalrats;

mit mehrheitlich rechtsgültig abgegebenen Stimmen

b e s c h l o s s e n:

ARTIKEL 1 - Die Feststellung, Vereinnahmung und Einzahlung in die Kasse des Regionalrats der für das Finanzjahr 1989 gemäß der im beiliegenden Einnahmenvoranschlag vorgesehenen Beträge und Erträge wird ermächtigt.

ARTIKEL 2 - Der allgemeine Ausgabengesamtbetrag des Regionalrats für das Finanzjahr 1989 betreffend die Kompetenzgebarung in Höhe von 17.404.150.000.- Lire und die Kassagebarung in Höhe von 17.459.150.000.- Lire wird genehmigt.

ARTIKEL 3 - Die Bereitstellung und die Bezahlung der Ausgaben für das Finanzjahr 1989 werden entsprechend dem beiliegenden Ausgabenvoranschlag ermächtigt.

ARTIKEL 4 - Mit Dekreten des Präs. d. Reg.Rats werden nach vorherigem Beschuß des Präsidiums eigens vorgesehene zusätzliche Kapitel für jene Einnahmen und Ausgaben eingeführt, die auf Konto Rückstände vorgenommen werden und für die es im Haushalt kein entsprechendes Kapitel gibt. Mit denselben Dekreten wird die Ermächtigung zu Kassageschäften vorgesehen.

Mit Dekreten des Präs. d. Reg.Rats wird nach vorherigem Beschuß des Präsidiums der Kassastand der Kapitel für Pflichtausgaben ergänzt, und zwar mit Beschränkung auf die höheren Rückstände 1988, die sich im Vergleich zu den im Voranschlag 1989 eingeschriebenen ergeben. Diese Dekrete werden der allgemeinen Rechnungslegung beigelegt.

ARTIKEL 5 - Die allgemeine zusammenfassende Übersicht über den Haushalt des Regionalrats für das Finanzjahr 1989 wird, was die Kompetenz und die Kassa betrifft, mit den beiliegenden Tabellen genehmigt.

IL CONSIGLIO REGIONALE

nella seduta del 6 ottobre 1988;

visto il progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1989 del Consiglio regionale;

vista la delibera dell'Ufficio di Presidenza del 29 settembre 1988, che approva detto progetto di bilancio;

visti gli articoli 5 e 6 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

visto il Regolamento interno di amministrazione e contabilità
del Consiglio regionale;

a maggioranza di voti legalmente espressi

d e l i b e r a

ARTICOLO 1 - Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa del Consiglio regionale delle somme e dei proventi devoluti per l'esercizio finanziario 1989, giusta l'annesso stato di previsione dell'Entrata.

ARTICOLO 2 - E' approvato in lire 17.404.150.000.- in termini di competenza ed in lire 17.459.150.000.- in termini di cassa il totale generale della Spesa del Consiglio regionale per l'anno finanziario 1989.

ARTICOLO 3 - E' autorizzato l'impegno e il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 1989, in conformità all'annesso stato di previsione della Spesa.

ARTICOLO 4 - Con decreti del P.C.R., previa delibera dell'Ufficio di Presidenza, viene provveduto all'istituzione di appositi capitoli aggiunti per le entrate e per le spese da effettuare in conto residui e per le quali non esistano in bilancio i capitoli corrispondenti. Con gli stessi decreti è prevista l'autorizzazione di cassa.

Con decreti del P.C.R. previa delibera dell'Ufficio di Presidenza, sono integrate le dotazioni di cassa dei capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1988 rispetto a quelli presuntivamente iscritti in preventivo 1989. Tali decreti saranno allegati al rendiconto generale.

ARTICOLO 5 - E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1989 con le tabelle allegate.

PRÄSIDENT: Sind Wortmeldungen zum Haushaltsvoranschlag des Regionalrats? Keine. Wir kommen somit zur Abstimmung über den Haushalt voranschlag. Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 7 Stimmenthaltungen ist der Haushalt voranschlag des Regionalrats für das Finanzjahr 1989 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire in merito al bilancio di previsione del Consiglio regionale? Nessuno. Lo pongo in votazione, chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Il bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1989 è approvato con 7 astensioni.

PRÄSIDENT: Wir kommen somit zu Punkt 3 der Tagesordnung: Gesetzentwurf Nr. 86: "Bestimmungen für die Aufsetzung und den Abschluß der Verträge der lokalen Sanitätseinheiten", eingebracht vom Regionalausschuß.

Ich ersuche um den diesbezüglichen Bericht.

PRESIDENTE: Passiamo ora al punto 3 dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 86: "Disposizioni per la formulazione e stipulazione dei contratti delle unità sanitarie locali", presentato dalla Giunta regionale.

Prego dare lettura della relazione.

LORENZINI: La vigente normativa regionale sulla contabilità delle USL non pone una specifica disciplina per quanto riguarda la materia contrattuale: infatti l'art. 86 della L.R. 11.01.1981, n. 1 rinvia alle disposizioni dettate in materia dalla Provincia autonoma nella quale le USL operano.

Lo scopo di tale rinvio è evidentemente quello di mantenere in un quadro omogeneo e uniforme i criteri e le modalità di formazione degli impegni contrattuali da parte delle USL e quelli delle Province autonome, in considerazione dello stretto rapporto intercorrente tra le une e le altre.

L'esperienza di questi anni ha dimostrato la necessità che le USL possano utilizzare uno strumento contrattuale specifico, che si presenti idoneo a soddisfare le loro particolari esigenze. Ciò è confermato dal fatto che alla Regione sono giunte sollecitazioni per la predisposizione di una normativa sui contratti sia da parte di numerose

USL che da parte delle stesse Province autonome di Trento e di Bolzano.

Per questi motivi, la Giunta propone all'approvazione del Consiglio il presente disegno di legge, nel quale, pur mantenendo fermi i principi riguardanti la contrattazione degli enti pubblici, si è cercato di delineare soluzioni moderne ed al passo con i tempi, le quali dovrebbero consentire alle USL di addivenire alla stipulazione dei contratti con altri enti pubblici e con privati in modo più rapido e più chiaro dell'attuale, con risultati di economicità ed efficienza.

Si segnalano di seguito i tratti di maggior rilievo della disciplina proposta, senza entrare nell'analisi dettagliata delle singole norme.

La novità più rilevante è costituita dal fatto che la trattativa privata viene riconosciuta come metodo ordinario e non eccezionale di individuazione del contraente: l'art. 8 dispone infatti che fino a 200.000 unità di conto europee le USL possono liberamente scegliere se dare vita ad una pubblica gara oppure se concludere il contratto in seguito a trattativa privata.

A garanzia di limpidezza viene stabilito, nell'art. 9, che devono essere consultate almeno tre ditte, ove possibile, e che della contrattazione svolta deve rimanere documentazione scritta.

E' finalizzata alla semplificazione ed allo snellimento burocratico anche la procedura cosiddetta in economia, disciplinata nell'art. 17. Si può provvedere in economia a tutti gli acquisti, i lavori e le forniture per le quali non appare conveniente servirsi delle normali modalità di contrattazione, sulla base di quanto stabilito in apposito regolamento dell'USL, adottato in conformità al regolamento tipo predisposto dalla Giunta provinciale.

Le spese in economia sono disposte dal coordinatore amministrativo, o da altro funzionario amministrativo, nell'ipotesi di ospedali o altre strutture separate. Tali spese non possono volta per volta essere superiori a Lire 50 milioni, IVA esclusa, per le USL nelle quali ha sede un ospedale regionale, ed a Lire 25 milioni, IVA esclusa, per le altre USL.

Il Comitato di gestione approva anno per anno un piano di massima relativo ai servizi in economia.

Anche con riferimento alle pubbliche gare la normativa proposta contiene alcune rilevanti innovazioni. Per quanto riguarda l'aggiudicazione nelle aste e nelle licitazioni private viene inserito, in conformità alla più recente legislazione nazionale e delle altre Regioni, accanto al tradizionale criterio del prezzo più favorevole,

anche quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 6).

Tale criterio si basa su una pluralità di fattori inerenti la fornitura, quali il prezzo, il rendimento, il costo di utilizzazione, ecc., per ciascuno dei quali deve essere prefissato un canone di valutazione, da rendere noto ai partecipanti alla gara. I punteggi per le caratteristiche peculiari delle varie offerte vengono assegnati da una commissione di esperti, analoga a quella operante negli appalti-concorso, nominata dal Comitato di gestione.

Nel procedimento contrattuale si presenta sempre importante il momento della conclusione formale dei contratti, il quale quindi viene compiutamente disciplinato nel disegno di legge.

Nell'art. 10 è stabilito da quali soggetti può essere effettuata la sottoscrizione degli atti e sono inoltre fissati i termini entro i quali si deve procedere alla stipulazione degli stessi.

Con riferimento agli atti pubblici l'art. 11 conferma la normativa già vigente, per la quale essi possono essere rogati dal responsabile del servizio amministrativo dell'USL; in considerazione dell'uniformità dello svolgimento di mansioni e delle correlate responsabilità, è disposto che tale norma venga a valere anche là dove le USL coincidono con i Comprensori.

Le altre norme del disegno di legge disciplinano tutte le altre modalità a seguito delle quali avviene la formazione dei contratti nonché le più importanti clausole e condizioni che essi devono contenere e quelle che non possono essere inserite.

Va segnalato, quale significativo aspetto di coordinamento, che il capitolato generale dei contratti delle USL viene approvato dalle Province autonome, le quali provvedono inoltre alla tenuta dell'albo dei fornitori delle USL medesime (art. 2).

Strettamente connessa con la normativa sui contratti è quella contabile.

L'art. 18 del disegno di legge modifica il testo attuale dell'art. 40, primo comma, della L.R. 11.01.1981, n. 1, al fine di consentire l'impegno della spesa anche per quei contratti che abbiano eventualmente esecuzione nell'esercizio finanziario successivo a quello della stipula.

La Giunta regionale confida che il Consiglio vorrà valutare positivamente ed approvare la presente proposta.

PRASIDENT: Ich bitte die Vorsitzende der 2. Gesetzgebungskommission um den entsprechenden Bericht:

PRESIDENTE: Prego la Presidente della II. Commissione legislativa di dare lettura della relazione:

FRANZELIN: Die 2. Gesetzgebungskommission ist am 29. September 1988 zusammengetreten und hat den vom Regionalausschuß eingebrachten Gesetzentwurf Nr. 86: "Bestimmungen für die Aufsetzung und den Abschluß der Verträge der lokalen Sanitätseinheiten" beraten.

Regionalassessor Lorenzini nahm an den Arbeiten teil und stellte sich der Kommission für allfällige Erklärungen zur Verfügung.

Die Kommission verzichtete auf die Generaldebatte. Die Sachdebatte gab keinen Anlaß zu größerer Diskussion.

Kommissionsvorsitzende Franzelin äußerte zu Art. 6 ihre Bedenken darüber, daß bei öffentlichen und privaten Versteigerungen jene Angebote, die unter dem Durchschnitt der gültigen Angebote liegen, bei gleicher Leistungsqualität ausgeschlossen werden können.

Regionalassessor Lorenzini erklärte, daß das Organ, das die vorgelegten Angebote beurteilen soll, nach Ansicht des Regionalausschusses auch die Möglichkeit bekommen sollte, niedrigere und daher finanziell günstigere Angebote eventuell auszuschalten, wenn aus triftigen Gründen angenommen werden kann, daß die Anbieter nicht all jene für eine öffentliche Körperschaft unerlässlichen Garantien geben können.

Zu Art. 11 legten die Abgeordneten Ferretti und Bacca einen Ersatzantrag zum letzten Teil des ersten Absatzes vor. Der Antrag wurde von Abg. Ferretti erläutert und von der Kommission mehrheitlich genehmigt. Die Einbringer wollten mit dem Änderungsantrag sicherstellen, daß der Beamte, der in öffentlich-verwaltungsmäßiger Form die Verträge und die Ausschreibungsniederschriften sowie alle Akten der lokalen Sanitätseinheiten aufnimmt, für die das Gesetz Offenkundigkeit und Authentizität vorschreibt, im Verhinderungsfall von einem Beamten mit gleicher Erfahrung und Berufskenntnis ersetzt werden kann.

Eine letzte Bemerkung wurde von Abg. Rella zu Art. 17 vorgebracht. Er betrachtete die im Absatz 2 genannte Ausgabenbindung als unangebracht und begriffsmäßig unkorrekt.

Assessor Lorenzini wies darauf hin, daß sich die Regionalregierung erst nach Beratung mit den auf diesem Gebiet Tätigen für diesen Grenzbetrag entschieden habe. Sie beabsichtige jedoch, den für die Dienste in Eigenregie verantwortlichen Beamten bestimmte Garantien und einen genauen Anhaltspunkt in der Gesetzgebung zu bieten.

Nach Abschluß der Beratung über die einzelnen Artikel, die keinen Anlaß

zu weiteren Debattebeiträgen gaben, billigte die Kommission den Gesetzentwurf Nr. 86 mehrheitlich bei Stimmennthaltung der Abgeordneten Marzari und Cadonna. Die Gesetzesvorlage wird nun an den Regionalrat zur Beratung weitergeleitet.

R e l a z i o n e

La II^ Commissione legislativa, riunitasi in data 29 settembre 1988, ha esaminato il disegno di legge n. 86: "Disposizioni per la formazione e la stipulazione dei contratti delle Unità Sanitarie Locali", presentato dalla Giunta regionale.

Ha presenziato ai lavori l'assessore regionale Lorenzini, che si è messo a disposizione della Commissione per fornire eventuali chiarimenti.

La Commissione ha rinunciato alla discussione generale e quella articolata non ha formato oggetto di discussioni di rilievo.

In merito all'art. 6 la cons. Franzelin, Presidente della Commissione, ha espresso perplessità in ordine alla possibilità di escludere nelle aste pubbliche e nelle licitazioni private le offerte che risultino inferiori alla media di quelle valide, a parità qualitativa delle forniture.

L'assessore Lorenzini ha spiegato che la Giunta ha inteso attribuire all'organo preposto a valutare la validità delle offerte pervenute anche la facoltà di una eventuale esclusione delle offerte a prezzo minore e quindi più vantaggiose sotto il profilo finanziario, qualora vi fossero motivate ragioni di ritenere che gli offerenti non possano offrire tutte quelle garanzie a cui l'ente pubblico non può rinunciare.

In merito all'art. 11 i conss. Ferretti e Bacca hanno presentato un emendamento sostitutivo all'ultima parte del comma 1 che la Commissione ha accolto a maggioranza, previa illustrazione da parte del cons. Ferretti. Con l'emendamento i proponenti hanno inteso garantire, che il funzionario incaricato a ricevere in forma pubblico-amministrativa i contratti ed i verbali di gara e tutti gli atti delle Unità Sanitarie Locali, per i quali la legge prescrive pubblicità ed autenticità, venga sostituito in caso di impedimento da un funzionario con pari esperienza e professionalità.

Un'ultima osservazione è pervenuta da parte del cons. Rella in merito all'art. 17 che ha ritenuto non opportuno e concettualmente non corretto il vincolo di spesa di cui al comma 2.

L'assessore Lorenzini ha fatto presente che la Giunta regionale ha operato la scelta di tale limite dopo aver raccolto pareri da parte degli operatori del settore, con l'intenzione peraltro di offrire garanzie ed un preciso riferimento legislativo ai funzionari investiti della responsabilità dei servizi in economia.

A conclusione dell'esame articolato, che non ha offerto altri spunti di discussione, la Commissione ha approvato a maggioranza il disegno di legge n. 86 con l'astensione dei cons. Marzari e Cadonna e pertanto si rimette il provvedimento all'esame del Consiglio regionale.

PRASIDENT: Die Generaldebatte zu diesem Gesetzentwurf ist eröffnet. Wer möchte das Wort ergreifen? Niemand. Wir kommen somit zur Abstimmung über den Übergang zur Sachdebatte. Wer damit einverstanden ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmennhaltungen?

Bei 3 Stimmennhaltungen ist der Übergang zur Sachdebatte genehmigt.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Chi chiede di intervenire? Nessuno. Passiamo alla votazione sul passaggio alla discussione articolata. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Il passaggio alla discussione articolata è approvato con 3 astensioni.

Art. 1
Allgemeine Bestimmungen

1. Die lokale Sanitätseinheit sorgt für die Arbeiten, die Lieferungen, die Ankäufe, die Veräußerungen, den Tausch, die Mieten und die Dienste im allgemeinen mittels Verträgen, denen eigene Ausschreibungen gemäß den in den nachstehenden Artikeln festgelegten Verfahren in Form der öffentlichen Versteigerung, der Privatversteigerung oder Vergabe nach Wettbewerb oder die durch Privatverhandlung abgeschlossen wurden, vorausgehen.
2. Die Inanspruchnahme des Systems in Eigenregie ist im Einklang mit den Bestimmungen des nachfolgenden Artikels 17 zulässig.
3. Was die Vergabe von öffentlichen Arbeiten betrifft, bleibt die Anwendung der Bestimmungen der autonomen Provinzen Trient und Bozen aufrecht.

Art. 1
Disposizioni generali

1. L'Unità Sanitaria Locale provvede ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere, mediante contratti preceduti da apposite gare aventi la forma dell'asta pubblica, della licitazione privata o dell'appalto concorso, ovvero conclusi a trattativa privata, secondo le procedure stabilite nei successivi articoli.

2. E' ammesso il ricorso al sistema in economia in conformità a quanto previsto nel successivo articolo 17.

3. Per l'appalto di opere pubbliche rimane ferma l'applicazione della normativa delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

PRASIDENT: Wer möchte zum Art. 1 das Wort ergreifen?

Abg. Klotz, ich erteile Ihnen das Wort.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire in merito all'art. 1?

Cons. Klotz, ne ha facoltà.

KLOTZ: Es ist noch nicht lange her, daß der ASGB auch in Zusammenhang mit der Vergabe von wichtigen öffentlichen Arbeiten im Sanitätsbereich in private Hand Unterschriften gesammelt hat. Vor allen Dingen denken wir in diesem Zusammenhang an die Verhältnisse im Krankenhaus von Bozen, und ganz speziell denkt man an die Vergabe der Reinigungsdienste eben an eine private Firma, die keinerlei Rechenschaft darüber schuldig ist, ob sie Personal nach Proporz aufnimmt - was ja nicht der Fall ist - und ob sie mindestens hier ansässiges Personal aufnimmt, was zum großen Teil nach Auskünften auch nicht der Fall ist. Nun scheint mir, daß mit diesem Artikel die Möglichkeit dieser Privatvergabe von öffentlichen Arbeiten gerade im Sanitätsbereich des weiteren noch ausgebaut wird und nicht daß den Wünschen des ASGB und den Forderung des ASGB Rechnung getragen wird. Ich möchte deshalb den zuständigen Regionalassessor fragen, was er dazu zu sagen hat, ob ihm diese Forderung des ASGB bekannt ist, ob er es nicht als notwendig erachtet, dieser Initiative, die gerade in Südtirol sehr viel Staub aufgewirbelt hat und als echtes Anliegen weiter Teile der Bevölkerung betrachtet wird, ob er es nicht als notwendig erachte, dem auch Rechnung zu tragen und hier ganz konkret eben dafür zu sorgen, daß, wenns schon solche Privatvergaben von öffentlichen Großaufträgen nach

ganz bestimmten Kriterien zu erfolgen hat, so doch hier auch die einheimische Bevölkerung den Vorrang bekommt und daß irgendwo auch den Sprachenverhältnissen, den Volksgruppenverhältnissen, in diesem Land Rechnung getragen wird.

(Di recente il Sindacato autonomo sudtirolese (ASGB) ha organizzato una raccolta di firme riguardo all'appalto a privati di importanti lavori pubblici nel settore sanitario. A tal proposito pensiamo anzittutto alla situazione nell'ospedale di Bolzano e specificamente all'appalto dei servizi di pulizia da parte di una ditta privata. Essa non deve rendere conto a nessuno se assume il proprio personale secondo la proporzionale e se perlomeno assume personale residente. Stando alle informazioni, essa non fa né l'uno né l'altro. Con questo articolo mi sembra però che venga favorita la possibilità dell'appalto a privati di lavori pubblici proprio nel settore della sanità, e che non vengano presi in considerazione gli auspici e le richieste dell'ASGB. Chiedo quindi all'assessore competente che cosa egli ha da dire al riguardo, se è informato sulla richiesta dell'ASGB, se non ritiene opportuno tenere conto di questa iniziativa che ha fatto scalpore in Alto Adige e che viene molto sentita da vasti strati della popolazione; se non ritiene di dover far sì, giacchè si prevedono criteri precisi per l'appalto di grosse ordinazioni a privati, che alla popolazione locale venga data la precedenza e che si tenga conto della situazione linguistica e della proporzionale.)

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Tononi)

(Vizepräsident Tononi übernimmt den Vorsitz)

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola? Assessore Lorenzini.

LORENZINI: Una breve risposta è doverosa alla cons. Klotz. Il problema da lei sollevato credo abbia una sua importanza, però anche se non sono in grado forse di entrare in questo momento nel merito, posso assicurare che non ha alcuna attinenza con la normativa che oggi stiamo discutendo, in quanto trattasi di una serie di disposizioni, che stiamo codificando in legge, riguardanti delle modalità, che successivamente in altra sede, con altri provvedimenti, con altre decisioni politiche, potranno essere adattate alle varie situazioni, anche in relazione al discorso di carattere etnico. Queste disposizioni hanno una loro giustificazione

anche sotto il profilo giuridico e non possono essere inficiate o perlomeno non possono essere intrecciate con altre problematiche, seppur legittime e dovereose, che però prescindono dall'argomento globale che stiamo discutendo.

PRESIDENTE: Qualcun altro chiede la parola? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 1. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti? L'art. 1 è approvato con 1 voto contrario e gli altri favorevoli.

(Präsident Zingerle übernimmt wieder den Vorsitz)

(Riassume la Presidenza il Presidente Zingerle)

Art. 2
Allgemeines Auflagenheft

1. Die bei den Vertragsverfahren von seiten der lokalen Sanitätseinheiten anzuwendenden allgemeinen Bedingungen und Klauseln sind in einem allgemeinen von den Landesausschüssen in Übereinstimmung mit den Verfügungen dieses Gesetzes und unter Beachtung des Gesetzes vom 30. März 1981, Nr. 113 und den nachfolgenden Änderungen, genehmigten Auflagenheft festgelegt.

2. Die autonomen Provinzen Trient und Bozen sorgen für die Erstellung und Führung des Lieferantenverzeichnisses der lokalen Sanitätseinheiten.

Art. 2
Capitolato generale

1. Le condizioni e le clausole generali da applicare nei procedimenti contrattuali delle Unità Sanitarie Locali sono fissate in un capitolato generale, approvato dalle Giunte provinciali, in armonia con le disposizioni della presente legge e nel rispetto della legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni.

2. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'istituzione ed alla tenuta dell'albo dei fornitori delle Unità Sanitarie Locali.

PRASIDENT: Wer möchte zum Art. 2 das Wort ergreifen? Niemand. Wir

stimmen darüber ab. Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmennhaltungen?

Bei 1 Gegenstimme ist der Art. 2 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in merito all'art. 2? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuati?

L'art. 2 è approvato con 1 voto contrario.

Art. 3
Beschlüsse über Vertragsabschlüsse

1. Den Verträgen muß ein eigener Beschuß vorausgehen.
2. Der Beschuß, einen Vertrag abzuschließen, fällt unter die Zuständigkeit des Verwaltungsrates und muß folgendes beinhalten:
 - a) den zu verfolgenden Zweck;
 - b) den Gegenstand und die für den Vertrag für wesentlich erachteten Klauseln sowie die für seinen Abschluß zu beachtenden Formvorschriften;
 - c) die Einzelheiten für die Wahl des Vertragspartners und in den im Artikel 8 Absatz 2 vorgesehenen Fällen die Gründe, die die Privatverhandlung rechtfertigen;
 - d) die Ernennung einer Kommission von Sachverständigen in den Fällen nach dem Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) Ziffer 2 und dem Artikel 7 Absatz 4;
 - e) die Haushaltsmittel zur Deckung der Ausgabe.
3. Der Beschuß gemäß dem vorstehenden Absatz ist in den Fällen, in denen die Inanspruchnahme des Systems in Eigenregie erlaubt ist, nicht erforderlich.

Art. 3
Deliberazione a contrattare

1. I contratti devono essere preceduti da apposita deliberazione.
2. La deliberazione a contrattare è di competenza del Comitato di gestione e deve indicare:
 - a) gli scopi che si intendono conseguire;
 - b) l'oggetto e le clausole del contratto ritenute essenziali, nonchè le forme da osservare per la sua stipulazione;
 - c) le modalità di scelta del contraente e, nei casi previsti

dall'articolo 8, comma 2, le ragioni che giustificano la trattativa privata;

- d) la nomina della commissione di esperti, nelle ipotesi di cui agli articoli 6, comma 1, n. 2 della lettera b) e 7, comma 4;
- e) le risorse di bilancio con cui far fronte alla spesa.

3. La deliberazione di cui al precedente comma non è richiesta nei casi in cui è consentito il ricorso al sistema in economia.

PRASIDENT: Wer möchte zum Art. 3 das Wort ergreifen? Niemand. Wir stimmen darüber ab. Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 1 Stimmenthaltung ist der Art. 3 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in merito all'art. 3? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 3 è approvato con 1 astensione.

Art. 4

Offentliche Versteigerung

1. Der öffentlichen Versteigerung geht eine für fünfzehn aufeinanderfolgende Tage beim Sitz der lokalen Sanitätseinheit angeschlagene Kundmachung voraus.

2. Ein Auszug davon wird außerdem mindestens zwanzig Tage vor dem für die Ausschreibung festgelegten Tag in zwei oder mehreren Tageszeitungen nationaler Tragweite und in wenigstens einer großen lokalen Tageszeitung veröffentlicht. In der Provinz Bozen muß die Veröffentlichung auch in wenigstens einer deutschsprachigen Tageszeitung erfolgen.

3. Die Kundmachung muß den Gegenstand des Vertrages, die Bedingungen und die Vorschriften für die Zulassung zur Ausschreibung und für die Durchführung des Vertrages sowie die Zuschlagkriterien gemäß nachfolgendem Artikel 6 beinhalten.

4. Den Vorsitz bei der Ausschreibung übernimmt der Präsident des Verwaltungsrates oder ein von ihm bevollmächtigtes Mitglied.

5. Nach Abschluß der Ausschreibung wird eine Niederschrift verfaßt, in der die vorgenommenen Amtshandlungen beschrieben sind. Die erhaltenen Angebote werden beigelegt und die Lieferung wird zugeschlagen.

6. Die Zuschlagsniederschrift wird mit Beschuß des Verwaltungsrates, mit dem die entsprechende Ausgabe bereitgestellt wird, genehmigt.

Art. 4
Asta pubblica

1. L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso per quindici giorni consecutivi presso la sede dell'Unità Sanitaria Locale.

2. Un estratto di esso è altresì pubblicato, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara, in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale e in almeno un giornale di larga diffusione locale. Nella provincia di Bolzano la pubblicazione deve avvenire altresì in almeno un giornale quotidiano di lingua tedesca.

3. L'avviso deve contenere l'oggetto del contratto, le condizioni e le prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonché i criteri di aggiudicazione di cui al successivo articolo 6.

4. L'asta è presieduta dal Presidente del Comitato di gestione o da un componente dello stesso da lui delegato.

5. Al termine della gara viene redatto processo verbale in cui sono descritte le operazioni svolte, si uniscono le offerte ricevute e si aggiudica la fornitura.

6. Il verbale di aggiudicazione è approvato con deliberazione del Comitato di gestione con la quale si impegna la relativa spesa.

PRASIDENT: Wer möchte zum Art. 4 das Wort ergreifen? Niemand. Wir stimmen darüber ab. Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Der Art. 4 ist somit einstimmig genehmigt.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in merito all'art. 4? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 4 è approvato all'unanimità.

Art. 5
Privatversteigerung

1. Die Privatversteigerung, der eine für fünfzehn aufeinanderfolgende Tage beim Sitz der lokalen Sanitätseinheit angeschlagene Kundmachung vorausgeht, findet mittels der Zusendung des Sonderauflagenheftes, in dem der Gegenstand und die Vertragsbedingungen beschrieben sind, an die

zur Ausschreibung eingeladenen Unternehmen und Personen statt.

2. Im Sonderauflagenheft muß außerdem das Kriterium bestimmt werden, das aus denen des nachstehenden Artikels 6 auszuwählen ist, auf dessen Grundlage der Zuschlag erfolgt.

3. Die Genehmigung des Sonderauflagenheftes und die Bestimmung der zur Ausschreibung einzuladenden Unternehmen oder Personen werden vom Verwaltungsrat mit Maßnahme nach dem vorstehenden Artikel 3 vorgenommen, wobei die größtmögliche Beteiligung an der genannten Ausschreibung gewährleistet wird.

4. Das Angebot muß innerhalb der festgelegten Frist, die nicht weniger als fünfzehn Tage betragen darf, einlangen und muß die Preisangabe oder die Angabe der Schwankung des Ausgangspreises, wo dieser festgelegt ist, oder die Änderungen gegenüber festgelegter Preislisten oder Marktpreisen sowie die Erklärung der Annahme der allgemeinen und besonderen Bedingungen des Auflagenheftes enthalten. Falls notwendig, wird die Rückerstattung einer zum Zeichen der Annahme unterzeichneten Ausfertigung des Auflagenheftes verlangt.

5. Auf die Privatversteigerung werden die Bestimmungen des vorstehenden Artikels 4 Absatz 4, 5 und 6 angewandt.

Art. 5
Licitazione privata

1. La licitazione privata, preceduta da avviso affisso per quindici giorni consecutivi presso la sede dell'Unità Sanitaria Locale, ha luogo mediante l'invio, alle ditte e alle persone invitate alla gara, del capitolato speciale in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni del contratto.

2. Nel capitolato speciale dovrà essere inoltre precisato il criterio, scelto fra quelli di cui al successivo articolo 6, in base al quale si procederà all'aggiudicazione.

3. L'approvazione del capitolato speciale e l'individuazione delle ditte o delle persone da invitare alla gara sono effettuati dal Comitato di gestione, assicurando la più ampia partecipazione possibile alla gara medesima, con l'atto di cui al precedente articolo 3.

4. L'offerta deve pervenire entro il termine prefissato, che non può essere inferiore a quindici giorni, e contenere l'indicazione del prezzo, o della variazione del prezzo base ove questo sia stabilito, o le variazioni su listini o mercuriali prestabiliti, nonchè la dichiarazione di accettazione delle condizioni generali e particolari

del capitolato. Ove occorra, sarà richiesta la restituzione firmata per accettazione di copia del capitolato.

5. Si applica alla licitazione privata quanto disposto nei commi 4, 5 e 6 del precedente articolo 4.

PRASIDENT: Wer möchte zum Art. 5 das Wort ergreifen? Niemand. Wir stimmen darüber ab. Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 3 Stimmenthaltungen ist der Art. 5 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in merito all'art. 5? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 5 è approvato con 5 astensioni.

Art. 6

Zuschlagkriterien bei öffentlichen Versteigerungen und bei Privatversteigerungen

1. Die Verträge, denen entweder eine öffentliche Versteigerung oder eine Privatversteigerung vorausgeht, werden auf Grund der nachstehenden Kriterien zugeschlagen:

a) für die Verträge, aus denen für die Körperschaft eine Einnahme erwächst, zum höchsten Preis im Vergleich zu dem, der in der Versteigerungskundmachung oder im Einladungsschreiben angegeben ist, und, falls nicht angegeben, zum Höchstpreis;

b) für die Verträge, aus denen für die Körperschaft eine Ausgabe erwächst:

1) zum niedrigsten Preis, falls die Arbeiten oder die Lieferung der Waren oder der Dienste, die Gegenstand des Vertrages sind, den eigenen Auflagenheften oder technischen Anweisungsheften entsprechen müssen;

2) zugunsten des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, das aufgrund einer Vielfalt von je nach der Vergabe veränderlichen Faktoren betreffend den Preis, die Durchführungsfrist, die Nutzungskosten, die Leistungsfähigkeit und den technischen Wert des Vertragsgegenstandes festgelegt wird; in diesem Fall enthalten das Sonderauflagenheft und die Wettbewerbsausschreibung alle Bewertungsfaktoren, die getrennt oder gemeinsam in absteigender Reihenfolge ihrer Wichtigkeit angewandt werden. Die Zuweisung der Punkte für die technischen Bewertungsfaktoren ist einer eigenen vom Verwaltungsrat ernannten Kommission anvertraut.

2. Unter den Ausschreibungsbedingungen kann auch der Ausschluß von Angeboten vorgesehen werden, die um einen im allgemeinen Auflagenheft festgelegten prozentuellen Betrag unter dem Durchschnitt der gültigen Angebote liegen.

Art. 6

Criteri di aggiudicazione nelle aste pubbliche e nelle licitazioni private

1. I contratti, sia preceduti da asta pubblica che da licitazione privata, sono aggiudicati in base ai seguenti criteri:

- a) per i contratti dai quali derivi un'entrata per l'ente, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito e, se non indicato, al prezzo più alto;
- b) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'ente:
 - 1) al prezzo più basso, qualora i lavori o la fornitura dei beni o dei servizi che formano oggetto del contratto debbano essere conformi ad appositi capitoli o disciplinari tecnici;
 - 2) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento, ed al valore tecnico dell'oggetto del contratto; in tal caso, nel capitolato speciale e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati, separatamente o congiuntamente, nell'ordine decrescente di importanza a loro attribuita. L'attribuzione dei punteggi per le caratteristiche tecnico - valutative è affidata ad un'apposita commissione nominata dal Comitato di gestione.

2. Nelle condizioni delle gare può essere prevista l'esclusione da esse delle offerte che risultino inferiori alla media di quelle valide di un importo percentuale stabilito nel capitolato generale.

PRASIDENT: Wer möchte zum Art. 6 das Wort ergreifen? Niemand. Wir stimmen darüber ab. Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 4 Gegenstimmen ist der Art. 6 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in merito all'art. 6? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari?

Astenuti?

L'art. 6 è approvato con 4 voto contrario.

Art. 7
Vergabe nach Wettbewerb

1. Für besondere Arbeiten oder Lieferungen, für deren Ausführung die lokale Sanitätseinheit es für angebracht erachtet, sich der Mitarbeit und des Beitrages besonderer technischer, wissenschaftlicher oder künstlerischer Fähigkeiten zu bedienen, ist die Form der Vergabe nach Wettbewerb für die Ausarbeitung des endgültigen Entwurfes oder des Verkaufsvorschlages und für die Festlegung der Ausführungs- oder Lieferungsbedingungen zulässig.
2. Der Vergabe nach Wettbewerb geht eine für fünfzehn aufeinanderfolgende Tage beim Sitz der lokalen Sanitätseinheit anzuschlagende Kundmachung voraus. Die daran teilnehmenden Personen oder Unternehmen müssen innerhalb den in der Einladung oder in der Ausschreibung festgelegten Fristen, Form und Art, den mit den entsprechenden Preisen ausgestatteten Entwurf der Arbeiten oder der Lieferung einreichen.
3. Den Personen oder Unternehmen steht für die Erstellung der eingereichten Entwürfe keinerlei Vergütung oder Entschädigung zu.
4. Die Bewertung der Angebote wird von seiten einer vom Verwaltungsrat eigens ernannten Kommission von Sachverständigen vorgenommen.
5. Die Kommission erstellt nach Bewertung der Entwürfe eine Rangordnung und schlägt sie dem Verwaltungsrat für den allfälligen Zuschlag vor. Der Kommission steht es zu, für die als beste erachteten Entwürfe weitere nähere Angaben oder Ergänzungen zum Zwecke des Zuschlagvorschlages zu verlangen.
6. Der Zuschlag wird vom Verwaltungsrat mit Beschuß vorgenommen, mit dem die entsprechende Ausgabe bereitgestellt wird. Es steht dem Verwaltungsrat zu, den Vorschlag der Kommission nicht anzunehmen, wobei er eine neue Vergabe nach Wettbewerb ausschreibt und allenfalls andere Vorschriften erlässt.

Art. 7
Appalto-concorso

1. Per speciali lavori o forniture, per la cui esecuzione l'Unità Sanitaria Locale ritenga conveniente avvalersi della

collaborazione e dell'apporto di particolari competenze tecniche, scientifiche o artistiche, è ammessa la forma dell'appalto-concorso per l'elaborazione del progetto definitivo o della proposta di vendita e per la determinazione delle condizioni di esecuzione o di fornitura.

2. L'appalto-concorso è preceduto da avviso sa pubblicarsi per quindici giorni consecutivi presso la sede dell'Unità Sanitaria Locale. Le persone o le ditte ad esso partecipanti devono presentare, nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti dall'invito o dal bando, il progetto del lavoro o della fornitura, corredata dai relativi prezzi.

3. Nessun compenso o rimborso spetta alle persone o ditte per la compilazione dei progetti presentati.

4. La valutazione delle offerte è effettuata da parte di una Commissione di esperti, all'uopo nominata dal Comitato di gestione.

5. La Commissione, valutati i progetti, forma una graduatoria e la propone al Comitato di gestione per l'eventuale aggiudicazione. E' facoltà della Commissione chiedere per i progetti ritenuti migliori ulteriori precisazioni o integrazioni, ai fini della proposta di aggiudicazione.

6. L'aggiudicazione è effettuata dal Comitato di gestione, con deliberazione nella quale è impegnata la relativa spesa. E' facoltà del Comitato di non accogliere la proposta della Commissione, indicendo un nuovo appalto-concorso, eventualmente con l'adozione di diverse prescrizioni.

PRASIDENT: Wer möchte zum Art. 7 das Wort ergreifen?

Abg. Klotz, dann Abg. Binelli.

Frau Abg. Klotz, ich erteile Ihnen das Wort.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire in merito all'art. 7?

Cons. Klotz, quindi il cons. Binelli.

Cons. Klotz, ne ha facoltà.

KLOTZ: Die etwas provokante Frage an den Herrn Assessors, ob er Manipulation in diesen Fällen ausschließt. Gerade bei der Vergabe von öffentlichen Arbeiten muß man ja besonders wachsam sein, und es kommt ja leider des öfteren vor - auch in unseren Breitengraden - daß Firmen anscheinend "zufällig" - unter Anführungszeichen - den unteren Richtpreis auf die Lira genau "erraten" - unter Anführungszeichen -. Es ist in der Regionalverwaltung ein Fall bekannt und zwar bei Vergabe des Reinigungsdienstes in den Katasterämtern, wo angeblich laut Information,

die ich bekommen habe, zwei Firmen den unteren Richtpreis auf die Lira genau "erraten" haben - unter Anführungszeichen -, und weil diese Sache dann doch ein wenig ungeheuer geworden ist, hat man - immer laut Information, die ich bekommen habe - eben auslosen müssen. Nun versteht sich, daß gerade bei solchen Größenordnungen, wie sie eben in den Sanitätseinheiten vorkommen, sehr viel zu verdienen ist. Aus diesem Grunde bin ich gegenüber dieser Art von Auftragserteilungen auch sehr kritisch eingestellt. Deshalb ist selbstverständlich die Frage, ob Manipulationen ausgeschlossen werden können, provokatorisch. Aber ernst gemeint ist die Frage, was der Assessor als Hindernisse einzubauen gedenkt, um Manipulationen zu vermeiden oder zu verhindern. Also, es soll - ich weiß nicht, ob man hier von Vetternwirtschaft reden kann, aber es kommt dem sehr nahe - verhindert werden, daß eben bestimmte Firmen aus Stellen der öffentlichen Verwaltung Informationen bekommen, die es ihnen leicht machen, diesen Bewerb eben zu gewinnen, weil sie die untersten Richtpreise auf die Lira genau erraten, weil sie eben die Informationen unter der Hand bekommen haben. Welche Möglichkeiten sieht er, um dem vorzubauen, denn das ist eine der ersten Erfordernisse von sauberer Verwaltung und einer Verwaltung, die den öffentlichen Erfordernissen nach Sparsamkeit und Korrektheit entspricht.

(Vorrei porre all'assessore una domanda provocativa, ossia se in questi casi esclude la possibilità di manipolazione. Proprio l'appalto di lavori pubblici richiede una vigilanza speciale, in quanto succede purtroppo anche qui da noi che delle ditte "indovinino" esattamente - tra virgolette - apparentemente "per caso" - tra virgolette - il prezzo minimo prescritto. Nell'ambito dell'amministrazione reginale è successo ad esempio che per l'appalto del servizio di pulizia negli uffici catastali due ditte abbiano "indovinato" - tra virgolette - l'esatto presso minimo, così almeno mi è stato detto, e che si sia dovuti procedere al sorteggio - sempre secondo informazioni ricevute - perchè tutta quanta la vicenda era diventata un po' sospetta. Si sa che i contratti stipulati dalle Unità sanitarie locali sono contratti di importo molto elevato, dove c'è da guadagnare molto. Quindi sono per principio molto diffidente riguardo a questa forma di appalto. Perciò chiedere se la manipolazione può essere esclusa è una domanda provocatoria. Chiedo però seriamente all'assessore quali ostacoli egli intenda prevedere per impedire questo genere di manipolazioni. Si dovrebbe evitare - non so se in questo caso si può parlare di nepotismo, ma si avvicina molto a questo concetto - che una

ditta riceva informazioni da fonti dell'amministrazione che le rendono facile vincere il concorso poichè "indovina" esattamente il prezzo minimo grazie appunto alle informazioni ricevute sottomano. Chiedo perciò quali possibilità l'assessore intende prendere in considerazione per impedire questa manipolazione e venire incontro così a quelle che è una delle esigenze primarie di un'amministrazione corretta, un'amministrazione che corrisponda alle esigenze pubbliche di economia e correttezza.)

PRASIDENT: Um das Wort hat Abg. Binelli gebeten. Ich erteile es ihm.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Binelli.
Ne ha facoltà.

BINELLI: Grazie, signor Presidente. Pur rendendomi conto che forse queste osservazioni avrebbero potuto essere sollevate in altra sede, ritengo di dover esporle in quest'aula, non essendo rappresentato il nostro gruppo nella Commissione competente in materia.

Sia l'art. 6 che l'art. 7 prevedono la nomina di determinate commissioni, in particolare di esperti per quanto riguarda l'art. 7 e un'apposita commissione all'art. 6, che dovrebbero espletare rispettivamente un lavoro tecnico relativo all'impostazione di criteri ed esaminare i progetti degli appalti-concorsi.

A tal proposito, considerato che trattasi nella fattispecie di commissioni specifiche previste dalla legge, ritengo che si debba stabilire anche il numero dei componenti e le modalità di nomina, perchè, viceversa, si lascia al Comitato di gestione la più ampia potestà in merito al numero dei componenti ed alle modalità per la nomina degli stessi. Quindi ribadisco l'opportunità, anche per non creare disparità nella nomina e composizione delle commissioni da parte delle USL, di fissare i criteri per la composizione, visto che trattasi di due commissioni distinte, anche se si potrebbe valutare l'ipotesi di designarne una soltanto.

PRASIDENT: Zu Wort gemeldet hat sich Abg. Meraner.
Ich erteile es ihm.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Meraner.
Ne ha facoltà.

MERANER: Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte dort nochmals nachhaken, wo meine Vorrrednerin, Kollegin Klotz, aufgehört hat. Denn in der Tat handelt es sich um eine sehr delikate und äußerst bedenkliche Angelegenheit. Wir haben eine Reihe von Erfahrungen - ich könnte noch eine Reihe von Fällen zu denen, die die Kollegin Klotz bereits genannt hat, hinzufügen - und wir wissen, daß es mit den Ausschreibungen im allgemeinen besonders im Bereich der Sanität im argen liegt. Da wird z.B. ein Generator im Wert von mehreren hundert Millionen oder auch im Wert von einer Milliarde ausgeschrieben, ein genaues Modell von einem Fabrikanten, das nur eine Firma liefern kann, weil andere Firmen, die nicht die Vertretung dieses Fabrikanten haben, dieses Modell gar nicht liefern können. Wenn man Ausschreibungen so macht, dann kann man gleich sagen, welcher Firma man die Arbeit übergeben will. Trotzdem haben andere versucht, gleichwertige Alternativen anzubieten und sind natürlicherweise "sofort abgewiesen worden" - unter Anführungszeichen -, denn sie haben ja nicht den Artikel, der ausgeschrieben war. Wenn ich richtig informiert bin, dann ist es außerdem so, daß gerade im Bereich der Sanität Ausgaben in Milliardenhöhe getätigt werden, von denen der Landesrat offensichtlich nichts weiß, Herr Präsident, und von denen auch viele andere scheint's nichts wissen, außer den Lieferanten. Es wäre sinnvoll einmal in den Kellern des Regionalkrankenhauses nachzusehen, denn soweit ich weiß, lagern dort funkelnagelneue Büromöbel und Ähnliches im Wert von mehreren hundert Millionen Lire, die zwar angeliefert wurden, aber dann nicht verwendet werden konnten, weil niemand wußte, was man überhaupt damit tun sollte. Ein junger Arzt hat mir gesagt, daß er 14 Tage in den Urlaub gegangen sei und als er zurückkam, war sein Büro neu eingerichtet, obwohl er überhaupt keinen Antrag gestellt hatte, weil er es auch nicht für nötig erachtet hatte. Er hatte bereits eine gute Einrichtung in seinem Büro. Und da werden Gelder nicht in Höhe von hunderten Millionen, sondern in Milliardenhöhe verschwendet, und es wäre höchst an der Zeit, daß man hier einmal zum Rechten sehen würde, denn der beste Assessor ist nun einmal nicht der, der die meisten Gesetze für die Geldausgaben einbringt, sondern vielleicht wäre es besser, wenn man sich manchmal etwas besser organisieren und mehr kontrollieren würde.

(Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Vorrei approfondire quello che ha detto l'oratore precedente, la signora Klotz. In effetti si tratta di una questione molto delicata e seria e abbiamo già dell'esperienza al riguardo. Potrei aggiungere numerosi esempi a quelli

che ha già esposto la collega Klotz. Sappiamo che la situazione dei concorsi nel settore della sanità è grave. Per esempio viene bandita una gara per l'acquisto di un generatore del valore di alcune centinaia di milioni, anche di un miliardo, richiedendo un modello preciso di un produttore, un modello che può fornire solo una determinata ditta perché le altre ditte non hanno la rappresentanza di questo prodotto e non possono quindi fornire il modello richiesto. Gare di questo genere sono quindi superflue, si potrebbe incaricare direttamente tale ditta! Altre ditte, che hanno cercato di fare l'offerta con alternative equivalenti sono state naturalmente "subito respinte" - tra virgolette - in quanto non avevano l'articolo richiesto. Se le mie informazioni sono esatte, inoltre, vengono spese proprio nel settore della sanità importi cospicui di cui l'assessore non è al corrente, signor Presidente, e di cui tanti altri al di fuori dei fornitori non sono al corrente. Si dovrebbe andare a vedere nelle cantine dell'ospedale regionale: mi risulta che vi sono depositati nuovissimi mobili d'ufficio e altri oggetti del valore di parecchie centinaia di milioni, consegnati ma poi mai usati perché nessuno sapeva che cosa farne. Un giovane medico mi ha raccontato che è andato in ferie per 15 giorni e quando è tornato ha trovato il suo ufficio arredato a nuovo. Egli però non l'aveva richiesto perché non lo riteneva necessario, aveva già un arredamento buono. Si dissipano così non milioni ma miliardi; sarebbe assolutamente necessario intervenire. Il miglior assessore non è quello che presenta più leggi di spesa, al contrario; sarebbe meglio se ci si organizzasse meglio e se si facesse un controllo più severo.)

PRASIDENT: Wer möchte sich noch zu Wort melden? Niemand.

Ich erteile dem zuständigen Assessor Lorenzini das Wort.

PRESIDENTE: Qualcuno chiede ancora la parola? Nessuno.

Quindi do la parola all'assessore Lorenzini.

LORENZINI: Grazie, signor Presidente. Intendo fornire alcune risposte, sperando di essere sufficientemente chiaro ed esauriente.

I colleghi Klotz e Meraner hanno svolto alcune considerazioni su un unico filone, si pongono il problema della garanzia di trasparenza nell'assegnazione di appalti, negli acquisti, cioè in tutti quei rapporti dove l'ente pubblico, in questo caso le USL, è obbligato a stipulare dei contratti, che comportano di conseguenza elevate spese.

Certamente la preoccupazione dei colleghi è anche della Giunta

e di tutto il Consiglio e alla domanda della collega Klotz, che intende sapere se l'assessore o la Giunta è in grado di garantire che non si verificheranno mai eventuali manipolazioni o procedure illegittime, la risposta purtroppo credo non possa che essere negativa, nel senso che non siamo in grado di poter garantire questo, in quanto non esiste uno strumento di garanzia assoluta. A tal proposito consentitemi di fare un banale parallelismo: le rapine in banca sono possibili, per evitare le rapine sono stati realizzati degli strumenti di sicurezza, attualmente le nostre casse rurali sono soggette a continue spese per migliorare sempre più i sistemi di sicurezza, al fine di evitare che qualcuno commetta il reato di prelevare denaro in modo improprio e qualche volta violento, però questi sistemi devono garantire anche la possibilità di accesso al cittadino, perchè se dovessimo corazzare al massimo e garantire assolutamente l'impossibilità di eventuali rapine, dovremmo chiudere tali istituti in una grande corazza, impedendo in tal modo la possibilità di accesso anche per i cittadini.

Quindi è necessario trovare un punto di mediazione fra la possibilità di accesso e la garanzia. Forse l'esempio non è completamente accostabile, però rende l'idea dello sforzo sostenuto dalla Giunta nel proporre questo disegno di legge, che è scaturito da una collaborazione molto ampia, anche sotto il profilo tecnico e politico, a livello delle Province e delle USL e di confronto anche con altre leggi emanate in questo settore, ma posso assicurare che lo sforzo nostro è proprio quello di garantire una utilizzabilità delle norme e quindi anche una certa snellezza, però nello stesso tempo vogliamo la massima trasparenza.

Il cons. Binelli pone un problema sulle commissioni. Credo che la composizione della commissione di esperti non possa essere definita in termini di legge, anche perchè la commissione di esperti, nella fattispecie quella relativa all'appalto-concorso, viene nominata in relazione a quel tipo di appalto e di conseguenza la relativa composizione necessita di una certa flessibilità, in relazione al tipo di acquisto e di concorso. Faccio un esempio: se si dovesse acquistare un quadro di un certo valore, verranno nominati tre esperti e non 15, dovesse essere bandito un appalto concorso per un determinato tipo di merce, che abbisogna di una valutazione interdisciplinare, potrebbe essere richiesta una commissione composta da 10 esperti. Quindi lasciamo l'autonomia agli organismi amministrativi, i quali, proprio in relazione alle necessità, nomineranno adeguate commissioni.

Quindi dico che sarebbe giuridicamente impossibile inserirlo

in legge, ma nello stesso tempo sarebbe anche inopportuno per le ragioni che ho esposto poc'anzi, per una questione di autonomia, ma nello stesso tempo di funzionalità rispetto all'obiettivo della legge.

PRASIDENT: Somit stimmen wir über den Art. 7 ab. Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 4 Gegenstimmen und 5 Enthaltungen ist der Art. 7 genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo perciò alla votazione sull'art. 7. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 7 è approvato con 4 voti contrari e 5 astensioni.

Art. 8
Privatverhandlung

1. Die zu Lasten gehenden Verträge über einen Betrag unter 200.000 europäische Rechnungseinheiten - ausschließlich MwSt.- können durch Privatverhandlung abgeschlossen werden. Für die Zwecke dieser Bestimmung:

- a) müssen die Lieferungen und Arbeiten gleicher Art Gegenstand eines einzigen Vertrages ohne unangemessene Aufteilungen sein;
- b) wenn es sich um fortlaufende oder zeitweilige Leistungen handelt, wird die Vertragshöhe pro Jahr berücksichtigt.

2. Die Privatverhandlung ist außerdem unabhängig vom Betrag in den nachstehenden Fällen zugelassen:

- a) sobald aus irgendeinem Grund die öffentliche Ausschreibung zu keinerlei Zuschlag geführt hat, mit Ausnahme des im vorstehenden Artikels 7 Absatz 6 besagten Falles;
- b) für die Lieferungen, deren Erzeugung durch Industriemonopol gewährleistet ist, oder die von einem einzigen Unternehmen mit den verlangten technischen Eigenschaften oder dem Perfektionsgrad geliefert werden können;
- c) für die Erteilung von Studien, Forschungen und Versuchen an Personen oder Unternehmen mit großer technischer oder wissenschaftlicher Fachkenntnis;
- d) für die Lieferung der aus Studien, Forschungen und Versuchen der Personen oder Unternehmen nach dem vorstehenden Buchstaben c) hervorgegangenen Resultate;
- e) falls die aus unvorhergesehenen Umständen herrührende Dringlichkeit

der Lieferung den Verzug der öffentlichen Ausschreibung nicht gestattet;
f) für die Zuteilung an denselben Vertragspartner von Lieferungen zur Vervollständigung, zur teilweisen Erneuerung oder Erweiterung der bereits bestehenden, falls die Inspruchnahme anderer Lieferanten die Körperschaft dazu zwingen sollte, Materialien andersartiger Beschaffenheit zu erwerben, deren Einsatz oder deren Instandhaltung beachtliche Schwierigkeiten oder technische Unvereinbarkeiten mit sich bringen;
g) für die Ankäufe und die Lieferungen, für die der Landesgesundheitsplan eine Vorverhandlung auf zentraler Ebene vorsieht, die von seiten der Provinz nach den von ihr festgelegten Formen und Vorgangsweisen durchgeführt wird.

Art. 8
Trattativa privata

1. I contratti passivi di importo inferiore a 200.000 unità di conto europee IVA esclusa, possono essere conclusi per trattativa privata. Ai fini della presente disposizione:

- a) le forniture ed i lavori di uguale natura devono formare oggetto di un unico contratto senza artificiosse separazioni;
- b) quando si tratta di prestazioni continuative o periodiche, l'ammontare del contratto si considera in ragione d'anno.

2. E' inoltre ammessa la trattativa privata, qualunque sia l'importo, nei seguenti casi:

- a) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia dato luogo ad aggiudicazione, esclusa l'ipotesi di cui al precedente articolo 7, comma 6;
- b) per le forniture la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici od il grado di perfezione richiesti;
- c) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;
- d) per la fornitura dei prodotti risultanti dagli studi, ricerche e sperimentazione delle persone o ditte di cui alla precedente lettera c);
- e) quando l'urgenza della fornitura, dovuta a circostanze imprevedibili, non consente l'indugio della pubblica gara;
- f) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle

esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'ente ad acquistare materiali di tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;

g) per gli acquisti e le forniture per i quali la programmazione sanitaria provinciale prevede una pretrattativa in sede centralizzata, espletata da parte della Provincia secondo forme e procedure stabilite dalla medesima.

PRASIDENT: Wer möchte zum Art. 8 das Wort ergreifen? Niemand. Wir stimmen darüber ab. Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmennhaltungen?

Bei 12 Stimmennhaltungen ist der Art. 8 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in merito dell'art. 8? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 8 è approvato con 12 astensioni.

Art. 9
Verfahren der Privatverhandlung

1. Für die mit Privatverhandlung abzuschließenden Verträge sind das oder die Unternehmen, die im Beschuß nach dem vorstehenden Artikel 3 angeführt sind, zur Vorlegung eines schriftlichen Angebots innerhalb der festgelegten Frist eingeladen. Außer in den Fällen nach den Buchstaben b), c), d), f) und g) des vorstehenden Artikels 8 Absatz 2 müssen dazu wenigstens drei Unternehmen herangezogen werden.
2. An der Privatverhandlung nehmen der Präsident des Verwaltungsrates oder ein von ihm bevollmächtigtes Mitglied und wenigstens ein Beamter der lokalen Sanitätseinheit teil.
3. Die Verhandlung findet mit den bestbietenden Unternehmen gemeinsam oder getrennt in einer oder mehreren Sitzungen statt, über die eine Niederschrift verfaßt wird, die von allen Teilnehmern an diesen Sitzungen gegengezeichnet wird.
4. Die Wahl des Vertragspartners wird vom Verwaltungsrat mit Beschuß vorgenommen, mit dem die entsprechende Ausgabe bereitgestellt wird.

Art. 9
Procedimento per la trattativa privata

1. Per i contratti da concludersi a trattativa privata, la ditta o le ditte indicate nella deliberazione di cui al precedente articolo 3, sono invitate a presentare offerta scritta entro un termine stabilito. Devono essere interpellate almeno tre ditte, salvo che nei casi previsti nelle lettere b), c), d) e f) del comma 2 del precedente articolo 8.

2. Alla trattativa privata prendono parte il Presidente del Comitato di gestione o un componente dello stesso da lui delegato, e almeno un funzionario dell'Unità Sanitaria Locale.

3. La contrattazione si svolge congiuntamente o separatamente con le ditte migliori offerenti, in una o più sedute delle quali è redatto processo verbale, controfirmato da tutti i partecipanti alle sedute stesse.

4. La scelta del contraente è effettuata dal Comitato di gestione, con deliberazione nella quale è impegnata la spesa relativa.

PRASIDENT: Wer möchte zum Art. 9 das Wort ergreifen? Niemand. Wir stimmen darüber ab. Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmennhaltungen?

Bei 9 Stimmennhaltungen ist der Art. 9 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in merito all'art. 9? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 9 è approvato con 9 astensioni.

Art. 10
Vertragsabschluß

1. Der Vertragsabschluß wird innerhalb sechzig Tagen nach dem vom Verwaltungsrat beschlossenen Zuschlag vorgenommen.
2. Was die Privatverhandlung anbelangt, findet der Vertragsabschluß innerhalb sechzig Tagen ab dem Datum der Mitteilung der Annahme des Angebotes an das Unternehmen statt; die Mitteilung muß innerhalb zwanzig Tagen nach Annahme erfolgen.
3. Falls das Unternehmen nicht innerhalb der festgesetzten Frist für den Abschluß des Vertrages sorgt, kann die lokale Sanitätseinheit den Zuschlag oder die Annahme des Angebotes für verfallen erklären, wobei die Vereinnahmung der allfälligen vorläufigen Kautions und die Forderung

auf Schäden aus der Übertragung der Leistung auf andere verfügt wird.

4. Die Verträge werden nach den Gesetzesbestimmungen vom Präsidenten des Verwaltungsrates oder von einem von ihm bevollmächtigten Mitglied in öffentlicher oder privater Form abgeschlossen.

5. Die Verträge aufgrund von Privatverhandlung können außerdem, wie folgt, abgeschlossen werden:

a) mittels Privatverträgen, die vom Offerenten und vom Präsidenten des Verwaltungsrates oder von einem von ihm bevollmächtigten Mitglied unterzeichnet werden;

b) mittels getrennter Verpflichtungsurkunde, die vom Offerenten unterzeichnet wird;

c) mittels Schriftwechsel nach den handelsüblichen Gepflogenheiten.

Art. 10

Stipulazione del contratto

1. Si procede alla stipulazione del contratto entro sessanta giorni dall'aggiudicazione deliberata dal Comitato di gestione.

2. Per la trattativa privata, la stipulazione del contratto ha luogo entro sessanta giorni dalla data di comunicazione alla ditta dell'accettazione dell'offerta; la comunicazione deve essere effettuata entro venti giorni da quello dell'accettazione.

3. Ove la ditta non provveda alla stipulazione del contratto entro il termine stabilito, l'Unità Sanitaria Locale può dichiarare decaduta l'aggiudicazione ovvero l'accettazione dell'offerta, disponendo, l'incameramento della eventuale cauzione provvisoria e la richiesta dei danni in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

4. I contratti sono stipulati dal Presidente del Comitato di gestione, o da un componente dello stesso da lui delegato, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge.

5. I contratti a trattativa privata possono inoltre essere stipulati mediante:

a) scritture private firmate dall'offerente e dal Presidente del Comitato di gestione o da un componente dello stesso da lui delegato;

b) atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;

c) scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio.

PRASIDENT: Wer möchte sich zum Art. 10 zu Wort melden? Niemand. Wir stimmen darüber ab. Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen?

Stimmennhaltungen?

Bei 1 Gegenstimme und 7 Stimmennhaltungen ist der Art. 10 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in merito all'art. 10? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 10 è approvato con 1 voto contrario e 7 astensioni.

Art. 11
Beurkundung der Verträge

1. Die Verträge und die Ausschreibungsniederschriften und alle Akten der lokalen Sanitätseinheiten, für die das Gesetz Offenkundigkeit und Echtheit der Form vorschreibt, werden in öffentlich-verwaltungsmäßiger Form vom Verantwortlichen des Verwaltungsdienstes nach den Bestimmungen des Artikels 23 des Regionalgesetzes vom 30. April 1980, Nr. 6, oder von seinem Vertreter oder einem anderen Verwaltungsbeamten im Dirigentenrang, der mindestens den Rang eines Verwaltungsdirektors bekleidet, aufgenommen. Dazu wird er mit Beschuß des Verwaltungsrates ernannt.
2. In teilweiser Änderung des Artikels 34 des obigenannten Gesetzes, ersetzt durch Artikel 94 des Regionalgesetzes vom 11. Jänner 1981, Nr. 1, werden die Bestimmungen des vorstehenden Absatzes auch auf jene Körperschaften laut Artikel 7 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 22. März 1974, Nr. 279 angewandt, deren Aufbau und Tätigkeit mit Landesgesetz geregelt sind.
3. Es wird die Möglichkeit vorbehalten, auf die notarielle Beurkundung zurückzugreifen.

Art. 11
Rogito dei contratti

1. I contratti e i verbali di gara e tutti gli atti delle Unità Sanitarie Locali per i quali la legge prescrive pubblicità e autenticità della forma sono ricevuti in forma pubblico-amministrativa dal responsabile del Servizio amministrativo, secondo quanto disposto dall'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, ovvero dal suo sostituto, o da altro dirigente amministrativo avente almeno la qualifica di direttore amministrativo, da nominarsi con delibera del

Comitato di gestione.

2. A parziale modifica dell'art. 34 della suddetta legge, come sostituito dall'articolo 94 della legge regionale 11 gennaio 1981, n. 1, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli enti di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, l'organizzazione e il funzionamento dei quali siano disciplinati con legge provinciale.

3. E' fatta salva la possibilità di ricorrere a rogito notarile.

PRASIDENT: Wer möchte zum Art. 11 das Wort ergreifen? Niemand. Wir stimmen darüber ab. Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 4 Stimmenthaltungen ist der Art. 11 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in merito all'art. 11? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 11 è approvato con 4 astensioni.

Art. 12
Kaution und Strafen

1. Zur Gewährleistung der Durchführung der Verträge leisten die Unternehmen geeignete Kautionsen, deren Ausmaß auf jeden Fall nicht unter 5 Prozent der festgelegten Gegenleistung liegen darf.
2. Sollte das vertragsschließende Unternehmen bekanntermaßen solid sein, kann im Falle einer Preisverbesserung von der endgültigen Kaution abgesehen werden.
3. In den Verträgen sind die Strafen für die Nichterfüllung oder die Verspätung bei deren Ausführung vorzusehen.

Art. 12
Cauzione e penalità

1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte prestano idonee cauzioni, in misura comunque non inferiore al cinque per cento del corrispettivo stabilito.

2. Si può prescindere dalla cauzione definitiva, qualora l'impresa contraente sia di notoria solidità e subordinatamente al

miglioramento del prezzo.

3. Nei contratti devono essere previste le penalità per l'inadempienza o il ritardo nell'esecuzione dei medesimi.

PRÄSIDENT: Sind Wortmeldungen zum Art. 12? Das ist nicht der Fall. Wir stimmen darüber ab. Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 7 Stimmenthaltungen ist der Art. 12 genehmigt.

PRESIDENTE: Vi sono interventi in merito all'art. 12? Non ve ne sono. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 12 è approvato con 7 astensioni.

Art. 13
Vertragsbedingungen und -klauseln

1. Die Verträge müssen sichere Fristen und Dauer haben. Die fort-dauernden Lieferungen dürfen die dreijährige Laufzeit nicht überschreiten. Die Klausel über stillschweigende Verlängerung des Vertrages ist nicht zulässig.

2. In den Verträgen darf der lokalen Sanitätseinheit weder die Aufbürdung irgendeiner Art von Abgabe vereinbart werden, die zur Zeit des Vertragsabschlusses besteht und die dem privaten Vertragspartner obliegt, noch die Entrichtung von Zinsen oder Provisionen zugunsten des privaten Vertragspartners auf die Beträge vereinbart werden, die dieser allenfalls zur Durchführung der Verträge vorstrecken muß.

3. Vorauszahlungen sind im Verhältnis der gelieferten Waren oder der erbrachten Leistungen zulässig. Für die geisteswissenschaftlichen Werkverträge ist die Bevorschussung der Ausgaben für die Leistung zulässig.

4. Für Verträge, die 200.000 europäische Rechnungseinheiten, ausschließlich Mehrwertssteuer, übersteigen, können den Unternehmen Vorschüsse bis zu 50% des Preises nach Leistung einer geeigneten Sicherstellung gewährt werden.

Art. 13
Condizioni e clausole contrattuali

1. I contratti devono avere termini e durata certi. Le

forniture continuative non possono avere scadenza superiore al triennio. Non è ammessa la clausola di tacita rinnovazione del contratto.

2. Nei contratti non si può convenire l'accordo all'Unità Sanitaria Locale di qualsiasi specie di tributo, vigente all'epoca della loro stipulazione, gravante sul privato contraente, né concordare la corresponsione di interessi o di provvigioni a favore del privato contraente sulle somme che questi debba eventualmente anticipare per l'esecuzione del contratto.

3. Sono ammessi i pagamenti in acconto, in ragione dei beni forniti o delle prestazioni eseguite. Per i contratti d'opera intellettuale è ammesso il pagamento in acconto delle spese inerenti la prestazione.

4. Per i contratti di valore superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, possono essere concesse alle ditte anticipazioni del pagamento fino al cinquanta per cento del prezzo, subordinatamente alla prestazione di idonea garanzia.

PRÄSIDENT: Wer möchte sich zum Art. 13 zu Wort melden?

Frau Abg. Klotz, ich erteile Ihnen das Wort.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire in merito all'art. 13?

Cons. Klotz, ne ha facoltà.

KLOTZ: Im deutschen Text ist von geisteswissenschaftlichen Werkverträgen die Rede. Die Frage aber ist, ob es sich nicht um wissenschaftliche Werkverträge allgemeiner Art handelt, nicht nur geisteswissenschaftliche, also auch eventuell technische Gutachten oder dergleichen. Es geht hier vor allen Dingen um die deutsche Diktion.

(Nel testo tedesco si parla di "geistewissenschaftliche Werkverträge". Mi chiedo se non si tratti di "wissenschaftliche Werkverträge", cioè di contratti d'opera scientifici in generale, quindi di pareri tecnici ecc. e non soltanto di "geistewissenschaftliche Werkverträge" che riguardano le sole scienze umanistiche. L'osservazione riguarda la sola dizione tedesca.)

PRÄSIDENT: Sind noch Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall.

Assessor Lorenzini sieht sich in dieser Sache nicht kompetent, Stellung zu beziehen. Ich habe mir vom Generalsekretär sagen lassen, daß dies ein Streitpunkt in der Kommission war und die

Kommission nach längerer Diskussion zu dieser Formulierung gekommen ist. Ich würde nun, Frau Abg. Klotz, folgende Vorgangsweise vorschlagen. Wir schauen uns noch einmal diese Sache genauer an und wenn Sie und der Regionalrat damit einverstanden sind, dann bringen wir dies - sofern eine Änderung nur in bezug auf dieses einzige Wort notwendig ist - als eine technische Änderung in der Endfassung ein. Ist der Regionalrat mit einer technischen Änderung bzw. Korrektur einverstanden? Wenn dem beigepflichtet wird, werden wir dies tun, und unter dieser Voraussetzung lasse ich darüber abstimmen. Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 1 Gegenstimme und 4 Stimmenthaltungen ist Art. 13 genehmigt.

PRESIDENTE: Qualcun altro chiede la parola. Nessuno.

L'assessore Lorenzini non si ritiene competente riguardo a questa domanda. Il segretario generale mi dice che pure nella commissione essa è stata discussa e si è giunti a questa formulazione. Proporrei il seguente procedimento: approfondiamo di nuovo il problema e se Lei e il Consiglio regionale sono d'accordo apportiamo una modifica tecnica nel testo definitivo, ammesso che sia da modificare solo questo vocabolo. Il Consiglio regionale è d'accordo con una correzione tecnica? Se il Consiglio acconsente, lo faremo. Con questa premessa pongo in votazione l'art. 13. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 13 è approvato con 1 voto contrario e 4 astensioni.

Art. 14
Aktualisierung der Preise

1. Die Aktualisierung der Vertragspreise ist in den Grenzen der für die Staatsverwaltung geltenden einschlägigen Bestimmungen zulässig.

Art. 14
Revisione dei prezzi

1. La revisione dei prezzi contrattuali è ammessa nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, in materia per l'amministrazione dello Stato.

PRASIDENT: Wer möchte zum Art. 14 das Wort ergreifen? Niemand. Wir

stimmen darüber ab. Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 6 Stimmenthaltungen ist der Art. 14 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in merito all'art. 14? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 14 è approvato con 6 astensioni.

Art. 15
Abnahmen

1. Alle Vergaben und Lieferungen unterliegen Abnahmen auch während der Arbeiten und erfolgen innerhalb der im Vertrag festgelegten Fristen.
2. Die Abnahme wird von Personal der lokalen Sanitätseinheiten vorgenommen, das - wenn notwendig - von außenstehenden Fachleuten unterstützt wird.
3. Sollte der Betrag der einzelnen Lieferungen 50.000.000 Lire, ausschließlich Mehrwertssteuer nicht überschreiten, genügt die vom Verantwortlichen des zuständigen Amtes der lokalen Sanitätseinheit ausgestellte Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausführung.
4. Auf jeden Fall darf die Abnahme nicht von Personen vorgenommen werden, die an der Zuweisung des Vertrages oder an den entsprechenden Verhandlungen beteiligt waren.

Art. 15
Collaudi

1. Tutti gli appalti e le forniture sono soggetti a collaudi, anche in corso d'opera, da eseguirsi nei termini stabiliti dal contratto.
2. Il collaudo è eseguito da personale dell'Unità Sanitaria Locale coadiuvato, ove occorra, da esperti esterni.
3. Se l'importo delle singole forniture non supera Lire 50.000.000, IVA esclusa, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione, rilasciata dal responsabile dell'ufficio competente dell'Unità Sanitaria Locale.
4. In ogni caso il collaudo non può essere effettuato da persone che abbiano partecipato all'assegnazione del contratto o alle relative trattative.

PRÄSIDENT: Wer möchte zum Art. 15 das Wort ergreifen? Niemand. Wir stimmen darüber ab. Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 7 Stimmenthaltungen ist der Art. 15 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in merito all'art. 15? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 15 è approvato con 7 astensioni.

Art. 16
Leihverhältnis

1. Den lokalen Sanitätseinheiten ist es untersagt ohne Entschädigung, Ausstattungen und Material für Laboranalysen zu verwenden, die der lokalen Sanitätseinheit von ihren Lieferanten zur Verfügung gestellt werden, es sei denn ihr Einsatz erfolgt für Forschungs- und Versuchszwecke.

Art. 16
Rapporti di comodato

1. E' fatto divieto alle Unità Sanitarie Locali di utilizzare senza corrispettivo attrezzi e materiale per analisi di laboratorio messi a disposizione da ditte fornitrice dell'Unità Sanitaria Locale medesima, salvo l'impiego di essi a fini di ricerca e di sperimentazione.

PRÄSIDENT: Wer möchte zum Art. 16 das Wort ergreifen? Niemand. Wir stimmen darüber ab. Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 4 Stimmenthaltungen ist der Art. 16 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in merito all'art. 16? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 16 è approvato con 4 astensioni.

Art. 17

Dienste in Eigenregie

1. Die Ankäufe, Lieferungen, Vorräte und Arbeiten, die nicht zweckmäßigerweise oder mittels den in den vorstehenden Artikeln vorgesehenen Vertragsverfahren im Rahmen der Planungen und innerhalb der jährlich mit Beschuß des Verwaltungsrates festgelegten Grenzen vorteilhaft vorgenommen werden können, werden in Eigenregie getätig.
2. Ausgeschlossen ist das System der Eigenregie auf jeden Fall für die lokalen Sanitätseinheiten, die regionale Krankenhäuser verwalten, wenn der Gesamtbetrag der Ausgaben oder Arbeiten über 50.000.000.- Lire, ausschließlich Mehrwertsteuer, liegt, und für die anderen lokalen Sanitätseinheiten, wenn er über 25.000.000.- Lire, ausschließlich Mehrwertsteuer, liegt.
3. Die Ausgaben in Eigenregie werden vom Verwaltungskoordinator verfügt und dem Verwaltungsrat mitgeteilt. Der Verwaltungsrat kann auf Vorschlag des Verwaltungskoordinators mit begründeter Maßnahme die Tätigkeit der Ausgaben selbst Beamten anvertrauen, die dort tätig sind und einen nicht niedrigeren Rang als den Dirigentenrang bekleiden, wenn es die ortsbedingte besondere Lage oder Bedürfnisse der organisatorischen Autonomie von Krankenhausstrukturen oder anderen Einrichtungen der lokalen Sanitätseinheit erfordern sollten.
4. Die Dienste in Eigenregie werden mit eigener von den lokalen Sanitätseinheiten eingeführten Ordnung gemäß der vom Landesausschuß genehmigten Musterverordnung geregelt.
5. In der Verordnung nach dem vorstehenden Absatz werden die Art der in Eigenregie durchzuführenden Dienste und die Einzelvorschriften für die Rechnungslegung sowie die weiteren Beschränkungen geregelt, die sich für die ordnungsgemäße Abwicklung der Befugnisse für zweckdienlich erweisen sollten.

Art. 17 Servizi in economia

1. Si provvede in economia agli acquisti, alle forniture, alle provviste ed ai lavori che non possono essere utilmente eseguiti o convenientemente realizzati con le procedure contrattuali previste dai precedenti articoli, nell'ambito di programmi e nei limiti determinati annualmente con deliberazione del Comitato di gestione.
2. E' escluso in ogni caso il ricorso al sistema in economia per spese od opere di importo unitario superiore a Lire 50.000.000.-,

IVA esclusa, per le Unità Sanitarie Locali che gestiscono ospedali regionali ed a Lire 25.000.000.-, IVA esclusa, per le altre Unità Sanitarie Locali.

3. Le spese in economia sono disposte dal coordinatore amministrativo e comunicate al Comitato di gestione. Ove lo richiedano la particolare dislocazione o esigenze di autonomia organizzativa di strutture ospedaliere o di altri presidi dell'Unità Sanitaria Locale, il Comitato di gestione, su proposta del coordinatore amministrativo, può affidare, con provvedimento motivato, l'espletamento delle spese stesse a funzionari ivi operanti di grado non inferiore a quello direttivo.

4. I servizi in economia vengono disciplinati con apposito regolamento adottato dalle Unità Sanitarie Locali in conformità a regolamento-tipo approvato dalla Giunta provinciale.

5. Nel regolamento di cui al comma precedente sono disciplinate la natura dei servizi da effettuarsi in economia e le modalità di rendicontazione, nonché ulteriori vincoli che si presentino opportuni per il regolare svolgimento della funzione.

PRASIDENT: Es ist Ihnen auch eine Abänderung zum Art. 17 Abs. 2 ausgehändigt worden, unterzeichnet von Assessor Lorenzini. Im Deutschen ist diese Abänderung im verlesenen Text bereits berücksichtigt. Im Italienischen heißt es:

PRESIDENTE: E' stato distribuito un emendamento al secondo comma dell'art. 2 a firma dell'assessore Lorenzini. Nel testo tedesco è già stato tenuto conto di questa modifica. Il testo italiano recita:

Nel secondo comma dopo le parole "importo" è soppressa la parola "unitario".

PRASIDENT: Wer möchte zur Abänderung des Art. 17 das Wort ergreifen? Niemand. Wer damit einstanden ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmennhaltungen?

Bei 9 Stimmennhaltungen ist die Abänderung genehmigt.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in merito all'emendamento all'art. 17? Nessuno. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'emendamento è approvato con 9 astensioni.

PRASIDENT: Wer möchte zum so abgeänderten Art. 17 das Wort ergreifen?

Niemand. Dann lasse ich darüber abstimmen. Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 6 Stimmenthaltungen ist der Art. 17 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in merito all'art. 17 così emendato? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 17 è approvato con 6 astensioni.

Art. 18
Ausgabenzweckbindung

1. Im ersten Absatz des Artikels 40 des Regionalgesetzes vom 11. Jänner 1981, Nr. 1 wird der Ausdruck "die entsprechende Verbindlichkeit... fällig wird" durch "die entsprechende Verbindlichkeit voraussichtlich... fällig wird" ersetzt.

Art. 18
Impegni di spesa

1. Nel primo comma dell'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1981, n. 1, l'espressione "la relativa obbligazione venga a scadenza" è sostituita con "la relativa obbligazione venga a presumibile scadenza".

PRESIDENT: Wer möchte zum Art. 18 das Wort ergreifen? Niemand. Wir stimmen darüber ab. Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 8 Stimmenthaltungen ist der Art. 18 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in merito all'art. 18? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 18 è approvato con 8 astensioni.

Art. 19
Verweis

1. Wofür in diesem Gesetz nichts verfügt ist, werden auf die lokalen Sanitätseinheiten die einschlägigen Bestimmungen in Vertragssachen der

autonomen Provinzen Trient und Bozen angewandt.

Art. 19
Rinvio

1. Per tutto quanto non disposto dalla presente legge, si applicano alle Unità Sanitarie Locali le disposizioni in materia contrattuale delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

PRASIDENT: Wer möchte zum Art. 19 das Wort ergreifen? Niemand. Wir stimmen darüber ab. Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 2 Gegenstimmen und 4 Stimmenthaltungen ist der Art. 19 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in merito all'art. 19? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 19 è approvato con 2 voti contrari e 4 astensioni.

Art. 20
Aufhebung von Bestimmungen

1. Der Artikel 86 des Regionalgesetzes vom 11. Jänner 1981, Nr. 1 ist aufgehoben.

Art. 20
Abrogazioni di norme

1. E' abrogato l'articolo 86 della legge regionale 11 gennaio 1981, n. 1.

PRASIDENT: Wer möchte dazu das Wort ergreifen? Niemand. Ich lasse darüber abstimmen. Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 9 Stimmenthaltungen ist dieser Artikel genehmigt.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in merito a questo articolo? Nessuno. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 20 è approvato con 9 astensioni.

PRASIDENT: Wer möchte zur Stimmabgabe Erklärungen abgeben?
Herr Abg. Meraner, ich erteile Ihnen das Wort.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire per la dichiarazione di voto?
Cons. Meraner, ne ha facoltà.

MERANER: Herr Präsident! Wir haben es hier mit einer Gesetzesmaßnahme zu tun, die sicherlich im Prinzip den Zweck verfolgt, die Verwaltung zu perfektionieren und auch für die Bürger Gutes zu tun. Aber diese Maßnahme ist trotzdem dem bestehenden System im wahrsten Sinne des Wortes treu geblieben. Man hat eine Unzahl von Bestimmungen eingebaut, die es den Verwaltern ermöglichen, doch fast das zu tun und zu lassen, was sie wollen. Mit anderen Worten: Dieses System ermöglicht es, den Freunden alles und den Nicht-Freunden nichts zu geben. Nun bin ich vom Grundsatz her eigentlich nicht ein mißtrauischer Mensch und gehe nicht davon aus, daß die Verwaltung von vornherein die Absicht hat, ...

(Unterbrechung)

PRASIDENT: Darf ich die Kolleginnen und Kollegen doch ersuchen, sich etwas ruhiger zu verhalten.

(Unterbrechung)

MERANER: Ich gehe nicht davon aus, daß die Verwaltung von vornherein die Absicht verfolgt, unehrlich oder unreell zu sein, aber sie sichert sich auch mit diesem Gesetz auf alle Fälle so ab, daß sie gegebenenfalls das tun kann – denn es ist ja auch wieder ein "Kann-Gesetz" – was sie will. Und solche Gesetze können meines Erachtens vom Prinzip her einfach nicht genehmigt werden, denn hier ist eine Verwaltung, eine Regierung, unmöglich kontrollierbar. Die Oppositon ist mit solchen Gesetzen nicht mehr in der Lage, die Regierung entsprechend zu kontrollieren, deshalb werde ich sicher nicht für dieses Gesetz stimmen, obwohl ich anerkenne, daß es einige positive Ansätze enthält, aber vom System her kann man solche Gesetze einfach nicht machen. Der Bürger muß wissen, was ihm zusteht und was ihm nicht zusteht, und es soll nicht von der Laune der zuständigen Behörden oder Regierenden abhängen, ob er zu seinem Recht kommt oder nicht. Dies ist durch dieses Gesetz ebenso möglich wie durch

viele andere Gesetzen auch.

(Signor Presidente! Questo provvedimento ha in fondo lo scopo di perfezionare l'amministrazione e di fare del bene al cittadino. Esso però si basa assolutamente sullo stesso sistema che già ora esiste. E' stata infatti prevista un'infinità di norme che permettono agli amministratori di fare più o meno quello che vogliono. In altre parole questo sistema permette di dare agli amici tutto e ai non amici niente. Per principio non sono diffidente e non voglio dire che l'amministrazione tenda a priori...)

(Interruzione)

PRESIDENTE: Prego i colleghi di essere più silenziosi.

(Interruzione)

MERANER: Non voglio dire che l'amministrazione tenda a priori ad essere disonesta o scorretta, ma anche con questa legge, che è una legge che riconosce delle facoltà e non degli obblighi, essa si garantisce in modo da poter procedere in ogni caso a propria discrezione. Sono dell'opinione che per principio leggi simili non vanno approvate, perchè non è possibile esercitare alcun controllo sull'amministrazione o sull'organo di governo. Con leggi di questo genere l'opposizione non riesce a controllare chi governa. Quindi non darò il mio voto favorevole a questo disegno di legge anche se devo ammettere che contiene degli spunti positivi. Dal punto di vista del sistema però non si può impostare una legge in questo modo. Il cittadino deve sapere quello che gli spetta e quello che non gli spetta, e non deve dipendere dalla discrezionalità dell'autorità competente o di chi governa il fatto che egli possa far valere i propri diritti o meno. Una tale discrezionalità è appunto resa possibile da questa legge come pure da tante altre.)

PRASIDENT: Geschätzte Kollegen, wenn Ihnen aufgefallen sein sollte, daß Sie nicht das Wort haben, sondern ein anderer, dann würde ich Sie bitten, sich zumindestens ruhig zu verhalten.

Das Wort hat Frau Abg. Klotz. Ich ertheile es ihr.

PRESIDENTE: Egregi Colleghi! Se per caso dovreste aver notato che non siete voi ad aver la parola ma un vostro collega, Vi prego almeno di

fare silenzio.

La parola alla collega Klotz.

KLOTZ: Herr Präsident! Ich werde gegen diesen Gesetzentwurf stimmen, nicht weil ich etwa in Bausch und Bogen alles negativ beurteilen wollte, sondern vor allen Dingen wegen jener Artikel in diesem Gesetzentwurf - so eben vor allem Art. 1, 2 und 3 - die weiterhin gestatten, daß - und ich beziehe mich besonders auf die Sanitätsheit Mitte-Süd, auf das Krankenhaus in Bozen - Zustände aufrecht erhalten werden, die beispielsweise von der sehr starken Vertreterschaft der Südtiroler Arbeitnehmer, nämlich des ASGB, zu Recht häufig angegriffen worden sind. Bereits in Zusammenhang mit Art. 1 habe ich auf die Unterschriften-sammlung des ASGB hingewiesen, mit welcher dieser erwirken wollte, daß eben nicht weiterhin im Sanitätsbereich Aufträge an Private vergeben werden, wie beispielsweise vor allen Dingen der umstrittene Reinigungsdienst, sondern daß hier andere Wege gefunden werden, daß diese Sanitätseinheit in Eigenregie mit eigenem Personal diese Dienste leistet. Es geht nämlich hier um die Interessenvertreter der Südtiroler Arbeitnehmerschaft, denn durch diese Vergabe von Reinigungsdiensten - und das macht eine Größenordnung aus, wie man sie sonst wahrscheinlich in keinem ähnlichen Bereich findet - daß da für die Südtiroler Arbeitnehmerschaft Arbeitsplätze verlorengehen, weil diese Privatfirmen, die meistens von außerhalb Südtirols, von außerhalb des Landes, kommen, keinerlei Rechenschaft darüber schuldig sind, wen sie anstellen, woher die Angestellten stammen und ob sie auch die Sprache der hier ansässigen Bevölkerung beherrschen. Diesbezüglich haben sie völlig freie Hand, und die Vertretung des ASGB macht vor allen Dingen darauf aufmerksam, daß das auf Kosten der Südtiroler Arbeitnehmerschaft geht.

Aus diesem Grunde kann ich einem solchen Gesetz nicht zustimmen und ich stimme dagegen.

PRESIDENTE: Signor Presidente! Io voterò contro questo disegno di legge. Non è che io giudichi negativo tutto quello che esso contiene, ma alcuni articoli, soprattutto gli articoli 1, 2 e 3, permettono di mantenere in atto delle circostanze - mi riferisco in primo luogo all'Unità sanitaria locale centro-sud, all'ospedale di Bolzano, - spesso legittimamente criticata dal forte sindacato autonomo dei lavoratori sudtirolesi, l'ASGB. Già riguardo all'art. 1 avevo menzionato la raccolta di firme organizzata dal suddetto Sindacato, che mirava impedire l'assegnazione di determinati lavori a dei privati soprattutto nel settore sanitario,

come per esempio il discusso servizio di pulizia, e a far sì che si percorressero altre vie, cioè che l'Unità sanitaria locale provvedesse a questo servizio in economia con il proprio personale. I rappresentanti dei lavoratori sudtirolesi cercano di impedire che con l'assegnazione del servizio di pulizia - che è un servizio assai ampio che non lo si può probabilmente confrontare con nessun altro settore - vadano perduti dei posti per i lavoratori sudtirolesi. Le ditte provengono quasi tutte da fuori provincia e, nell'assunzione di personale, non devono rendere conto a nessuno da dove esso viene né se parla la lingua della popolazione locale. Esse hanno mano libera, e l'ASGB fa notare anzitutto che ciò va a scapito dei lavoratori sudtirolesi.

Per questi motivi non posso dare il mio voto favorevole a questo disegno di legge e voterò contro.)

PRÄSIDENT: Sind weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Somit ersuche ich um die Verteilung der Stimmzettel.

PRESIDENTE: Qualcun altro desidera intervenire? Nessuno.
Prego distribuire le schede.

PRÄSIDENT: Ich ersuche um den Namensaufruf.

PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.

VALENTIN: (Sekretär):(ruft die Namen auf)
(Segretario):(fa l'appello nominale)

PRÄSIDENT: Die Abstimmung ist abgeschlossen.

PRESIDENTE: La votazione è conclusa.

PRÄSIDENT: Die Abstimmung hat folgendes Ergebnis gebracht:

Abstimmende:	40
mit Ja haben gestimmt:	26
Nein:	2
weiße Stimmzettel:	12

Der Regionalrat genehmigt das Gesetz.

PRESIDENTE: La votazione ha dato il seguente esito:

Votanti:	40
hanno votato sì:	26
no:	2
schede bianche:	12


Il Consiglio regionale approva il disegno di legge.

PRASIDENT: Es ist eine Minute vor der vorgesehenen Zeit, zu der wir die Sitzung beenden. Ich erkläre somit die Sitzung für geschlossen. Am kommenden Donnerstag werden Sie zur nächsten Sitzung des Regionalrates eingeladen.

PRESIDENTE: Manca un minuto all'ora prevista per la conclusione della seduta. Dichiaro quindi chiusa la seduta odierna, do appuntamento a giovedì prossimo.

(Ore 13.29)

A L L E G A T I



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO - ALTO ADIGE

REGIONALRAT TRENTO - SÜDTIROL

IX^a Legislatura - Anno 1988

Bolzano, 24 agosto 1988

N. 104/IX^a

Ill.mo Signor
Presidente del Consiglio regionale
del Trentino-Alto Adige

B O L Z A N O

INTERROGAZIONE

A Bolzano, il giorno 6 gennaio 1944, il Commissario Supremo per la zona d'operazioni nelle Prealpi (province di Bolzano, Trento e Belluno), Franz Hofer, ha emesso un'ordinanza, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 7 gennaio 1944, che, al primo paragrafo, recita testualmente: "Tutti i cittadini italiani di sesso maschile delle classi dal 1894 al 1926 incluse, che hanno la loro residenza nel territorio della Zona d'Operazioni nella Prealpi, oppure vi risiedono non solo transitoriamente, sono obbligati alla prestazione del servizio di guerra presso l'Organizzazione TODT (OT), il Servizio di Sicurezza ed Ordine nella provincia di Bolzano (SOD), il Corpo di Sicurezza Trentino (CST) ed organizzazioni di sicurezza consimili, la Polizia, le Forze Armate Germaniche e i reparti delle nuove Forze Armate Italiane" e al quarto paragrafo: "Chi non ottappa all'ordine di precettazione, di visitata o di chiamata o comunque si sottrae alla stessa e tenta di sottrarsi con la fuga o danneggiando dolosamente la propria salute, viene punito con la pena di morte. In casi meno gravi la pena può essere commutata nel carcere duro fino a dieci anni. Le stesse pene sono comminate per i complici.....".

Tutto questo per dimostrare che tutti quanti risiedevano nelle province di Bolzano, Trento e Belluno (Zona d'Operazioni nelle Prealpi) sono stati indistintamente costretti a prestare servizio di guerra nelle Forze Armate Tedesche: non trova quindi alcun fondamento l'affermazione di coloro che considerano il servizio di guerra prestato dai Trentini come semplice "collaborazionismo".

La legge n. 304 del 2 aprile 1958 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 21 aprile n. 96) a titolo "Estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci agli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche", prevede che tali benefici siano estesi agli alto-atesini ed alle persone residenti nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei Comuni di Sant'Orsola e Luserna.

Con ciò si è creata una evidente, ingiusta e non comprensibile disparità di trattamento fra coloro che furono chiamati, senza alcuna distinzione di carattere linguistico o geografico-territoriale, a prestare servizio di guerra nelle forze armate tedesche.


In pratica ad una parte di coloro che prestarono servizio di guerra viene riconosciuta la qualifica di ex combattente, con i relativi benefici ed aumenti di pensione ad essa collegati, mentre un'altra parte viene inspiegabilmente ed ingiustamente dimenticata, creando delle artificiose distinzioni.

Tutto ciò è in evidente contrasto con l'articolo 3 della Costituzione Italiana che recita "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli....." e con l'articolo 2 dello Statuto Speciale di Autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige che recita "Nella Regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali".

Per quanto sopra premesso il sottofirmato Consigliere regionale dott. Domenico Fedel interroga il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente in materia pensionistica per sapere:

- 1 - se sono a conoscenza di questa grave disparità fra i cittadini della Regione Trentino-Südtirol che hanno prestato servizio di guerra nella FLAK, CST ecc.;
- 2 - come ritengono di dover risolvere questo problema che, oltre che gravissimo e discriminatorio sotto il profilo morale, civile e sociale, risulta anche essere contrario ai principi di uguaglianza sanciti dalla Costituzione Italiana e dallo Statuto speciale di Autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige;
- 3 - se non ritengono di dover esercitare la facoltà primaria della Regione Trentino-Alto Adige di emanare norme legislative in materie concernenti la previdenza e le Assicurazioni sociali (articolo 6 dello Statuto speciale di autonomia) al fine di rimediare a questa ingiusta disparità di trattamento fra cittadini di una stessa Regione che sono stati obbligati, pena la condanna a morte, a prestare servizio di guerra nelle Forze Armate tedesche.

A norma di Regolamento si chiede risposta scritta.



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO - ALTO ADIGE

REGIONALRAT TRENTO - SÜDTIROL

9. Gesetzgebungsperiode - Jahr 1988

Nr. 104/IX

An den
Präsidenten des Regionalrates
der Region Trentino-Südtirol
T R I E N T

A N F R A G E

Am 6. Jänner 1944 wurde in Bozen vom Obersten Kommissar für die Operationszone Alpenvorland (Provinz Bozen, Trient und Belluno), Franz Hofer, eine im Amtsblatt vom 7. Jänner 1944 veröffentlichte Verordnung erlassen, in der beim ersten Absatz folgendes angeordnet wird: "Alle italienischen Staatsbürger männlichen Geschlechts der Jahrgänge von 1894 bis 1924 inbegriffen, die innerhalb der Operationszone Alpenvorland ihren Wohnsitz haben oder dort nicht nur vorübergehend ansässig sind, sind verpflichtet, den Kriegsdienst bei der TODT-Organisation (OT), der "SOD" (Südtiroler Ordnungsdienst) dem "CST" (Sicherheitskorps des Trentino) sowie ähnlichen Sicherheitsorganisationen, der Polizei, der Deutschen Wehrmacht und den Abteilungen der neuen italienischen Streitkräfte abzuleisten;" und beim vierten Absatz: "Wer dem Befehl der Gestellung, Untersuchung oder Einberufung nicht nachkommt oder sich diesem entzieht und versucht sich mit der Flucht oder durch vorsätzliche Beschädigung der eigenen Gesundheit sich davon zu entziehen, wird mit der Todesstrafe verurteilt. In weniger schwerwiegenden Fällen kann die Strafe in verschärft Haft bis zu 10 Jahren umgewandelt werden. Für Mittäter wird die Strafe in"

Dies bezeugt, daß alle in den Provinzen von Bozen, Trient und Belluno (Operationszone Alpenvorland) wohnhaften Bürger - ohne Unterschied - zum Kriegsdienst bei der Deutschen Wehrmacht gezwungen wurden: die Behauptung, daß der von den Trentinern abgeleistete Kriegsdienst als einfache "Kollaboration" zu betrachten sei, ist daher völlig unbegründet.

Das Gesetz Nr. 304 vom 2. April 1958 (am 21. April auf dem Staatsgesetzblatt Nr. 96 veröffentlicht) betreffend: "Ausdehnung der für Frontkämpfer und Heimkehrer vorgesehenen Vergünstigungen auch auf jene Südtiroler, die den Kriegsdienst bei der Deutschen Wehrmacht abgeleistet haben" sieht nämlich vor, daß diese Vergünstigungen auch auf die Südtiroler und auf die in den gemischtsprachigen Gebieten von Cortina D'Ampezzo, Tarvis und in den Gemeinden von Sant'Orsola und Lusern ansässigen Personen ausgedehnt werden.

Damit ist es zu offenkundigen, ungerechten und ungerechtfertigten Unterschieden in der Behandlung jener Personen gekommen, die ohne Unterschied der Sprache und der gebietsmäßigen Herkunft zum Kriegsdienst in der Deutschen Wehrmacht einberufen wurden.

Die Bezeichnung "ehemaliger Frontkämpfer" und die betreffenden damit verbundenen Vergünstigungen und Rentenaufbesserungen werden praktisch nur einem Teil jener Bürger zuerkannt, die den Kriegsdienst abgeleistet haben; dem anderen Teil werden sie ungerechterweise und unerklärlicherweise verweigert, sodaß unnatürliche Unterschiede entstehen.

Dies alles steht im offenen Widerspruch zum Art. 3 der italienischen Verfassung, der folgendes besagt: "Alle Staatsbürger haben die gleiche gesellschaftliche Würde und sind vor dem Gesetz ohne Unterschied des Geschlechts, der Rasse, der Sprache, des Glaubens, der politischen Anschauungen, der persönlichen und sozialen Verhältnisse gleich. Es ist Aufgabe der Republik, die Hindernisse wirtschaftlicher und sozialer Art zu beseitigen..." und zum Art. 2 des Sonderautonomiestatutes für die Region Trentino-Südtirol, der besagt: "In der Region wird den Bürgern jeder Sprachgruppe Gleichheit der Rechte zuerkannt; die entsprechende ethnische und kulturelle Eigenart wird geschützt."

Dies vorausgeschickt, erlaubt sich unterfertigter Regionalratsabgeordneter Dr. Domenico Fedel den Präsidenten des Regionalausschusses und den zuständigen Assessor für Sozialversicherungen und Sozialvorsorge zu befragen, um zu erfahren:

1. ob sie über diese schwerwiegenden Unterschiede bei den Bürgern der Region Trentino-Südtirol, die den Wehrdienst bei der "FLAK", "CST" usw. abgeleistet haben, unterrichtet sind;
2. in welcher Weise sie gedenken dieses Problem zu lösen, das nicht nur ein schwerwiegendes und diskriminierendes Problem vom moralischen,

zivilen und sozialen Gesichtspunkt aus darstellt, sondern auch gegen die in der Region Trentino-Südtirol enthaltenen Gleichheitsgrundsätze verstößt;

3. ob sie nicht der Ansicht sind, daß die primäre Befugnis der Region Trentino-Südtirol, Gesetzesbestimmungen auf dem Gebiet der Sozialvorsorge und der Sozialversicherungen (Art. 6 des Sonderautonomiestatutes) zu erlassen, wahrgenommen und diese ungerechte unterschiedliche Behandlung zuungunsten einiger Bürger derselben Region, die unter Androhung der Todesstrafe gezwungen wurden, den Kriegsdienst bei der Deutschen Wehrmacht abzuleisten, beseitigt werden sollte.

Aufgrund der Geschäftsordnung wird um schriftliche Antwort gebeten.

gez.: DER REGIONALRATSABGEORDNETE
- Dr. Domenico Fedel -

Beim Präsidium des Regionalrates
am 24. August 1988 eingegangen,
Prot. Nr. 2363



Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

Ripartizione IV - enti locali e affari sociali



Autonome Region Trentino - Südtirol

Abteilung IV - örtliche Körperschaften und
Sozialangelegenheiten

ROT.
22550 | PS | XIII | 1 |

38100 TRENTO ... 30 SEI. 1988
TRIENT

Tel. 37022 - Telex 400093

IFER.
EZUG
GGETTO
ETRIFT

Risposta all'interrogazione n. 104/IX del 24 agosto 1988.


Al signor
Consigliere regionale
dott. Domenico Fedel
Via Pontara

38042 - M i o l a d i P i n e (Tn)

e, p.c.

Al signor Presidente
del Consiglio regionale
del Trentino Alto Adige
dott. Luis Zingerle

S e d e



In risposta all'interrogazione formulata in data 24 agosto u.s., riguardante il riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi di lavoro obbligatoriamente prestato presso le organizzazioni tedesche (TODT - SOD - CST ecc.) negli anni 1944 e 1945 durante la seconda guerra mondiale, si fa presente che il problema è conosciuto dallo scrivente e che lo stesso è stato affrontato sotto vari profili in occasione delle interrogazioni n. 401 del 1973 e n. 50 del 1975.

Sull'argomento sono stati presentati pure dei disegni di legge voto al Consiglio regionale, tra cui quello successivamente inviato in data 29 aprile 1973 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si sono avute pure delle iniziative parlamentari che tuttavia non hanno sortito l'effetto sperato.

Per quanto riguarda il richiamo alla competenza della Regione nella materia della previdenza, si fa notare che la Regione non può fare niente in quanto la sua competenza non è primaria, ma integrativa ed ha bisogno, per essere espletata, di una previsione legislativa nazionale di appoggio in cui inserirsi.


Tale base non esiste nei termini di concessione di trattamento pensionistico ed è difficilmente pensabile di istituire trattamenti integrativi nei confronti di coloro che verosimilmente già hanno un trattamento principale, tenuto conto anche delle difficoltà di valutazione del diritto e del quantum spettante ai singoli.

Per alcuni casi (TODT) ci sarebbe la possibilità di riscattare il periodo di lavoro ai sensi della legge 12 agosto 1962, n. 1338 con oneri, però, molto alti e grande difficoltà nel reperire la documentazione adeguata per ottenere l'autorizzazione al riscatto da parte dell'I.N.P.S.

In quest'ultimo caso potrebbe essere valutata eventualmente la possibilità, mediante legge, di un intervento integrativo nei termini della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14, che prevede "Provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici".

Per una soluzione adeguata del problema segnalato è necessario che il tema venga affrontato a livello nazionale.

Distinti saluti.





CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO - ALTO ADIGE

REGIONALRAT TRENTO - SÜDTIROL

REGION TRENTO-SÜDTIROL
Abteilung IV - örtliche Körperschaften
und Sozialangelegenheiten

Prot. Nr. 22550/PS/IIII/1

Trento, 30. September 1988

Prot. Nr. 2418 Reg. Rat
vom 3. Oktober 1988

BETRIFFT: Beantwortung der Anfrage Nr. 104/IX vom 24. August 1988

Herrn
Dr. Domenico FEDEL
Regionalratsabgeordneter
Pontara-Str.
38042 MIOLA DI PINE' (TN)

und zur Kenntnis:

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrats
von Trento-Südtirol
Dr. Luis ZINGERLE

In Beantwortung der Anfrage vom 24. August 1.J. über die Anerkennung zu Pensionszwecken der bei den deutschen Organisationen (TODT, SOD, CST usw.) in den Jahren 1944 und 1945 während des zweiten Weltkrieges abgeleisteten obligatorischen Arbeitszeit weise ich darauf hin, daß mir das Problem bekannt ist und daß es anlässlich der Anfragen Nr. 401 im Jahre 1973 und Nr. 50 im Jahre 1975 unter verschiedenen Aspekten angegangen worden ist.

Zu diesem Thema sind auch Begehrensgesetzentwürfe im Regionalrat eingebracht worden, darunter ein Entwurf, der in der Folge am 29. April 1973 dem Präsidium des Ministerrates zugeleitet wurde.

Auch wurden auf Parlamentsebene Initiativen ergriffen, die jedoch nicht das erhoffte Ergebnis brachten.

Was die Berufung auf die Zuständigkeit der Region im Bereich der Vorsorge angelangt, mache ich darauf aufmerksam, daß die Region nichts unternehmen kann, da sich nicht primäre, sondern ergänzende Gesetzgebungsbefugnis auf diesem Gebiet besitzt. Zu deren Ausübung ist eine staatliche Gesetzesmaßnahme erforderlich, auf die sie sich abstützen muß.

Es gibt jedoch keine solche Maßnahme, auf deren Grundlage eine entsprechende Ruhestandsversorgung zuerkannt werden könnte. Es ist übrigens kaum denkbar, daß für jene, die wohl wahrscheinlich schon eine Hauptversorgung haben, auch noch eine Ergänzungsversorgung vorgesehen werden kann, zumal auch die Bewertung des dem Einzelnen zustehenden Anrechts und des jeweiligen Rentenbetrags Schwierigkeiten bereiten würde.


In manchen Fällen (TODT) wäre es möglich, die Arbeitszeit laut Gesetz Nr. 1338 vom 12. August 1962 nachzuholen, jedoch mit sehr hohen Nachholungsbeträgen. Auch wäre es sehr schwierig, die erforderlichen Unterlagen ausfindig zu machen, um vom NISF (Nationalinstitut für Soziale Fürsorge) die Ermächtigung zu Nachholzahlungen zu erhalten.

Im letztgenannten Fall könnte man eventuell die Möglichkeit in Erwägung ziehen, durch Gesetz eine ergänzende Beitragsleistung im Sinne des Regionalgesetzes vom 9. Dezember 1976, Nr. 14, das "Maßnahmen hinsichtlich der Nachholungsbeiträge zu Pensionszwecken für die im Ausland geleistete Arbeit" betrifft, vorzusehen.

Für eine angemessene Lösung des aufgezeigten Problems ist es allerdings notwendig, daß es auf staatlicher Ebene angegangen wird.

Mit den besten Grüßen

DER REGIONALASSESSOR
- Erminio Lorenzini -



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

IX^a Legislatura - Anno 1988

Bolzano, 14 settembre 1988

N. 105/IX^a

Ill.mo Signor
Presidente del Consiglio regionale
del Trentino-Alto Adige

B O L Z A N O

INTERROGAZIONE URGENTE

I sottoscritti Consiglieri regionali del PCI/KPI interrogano il Presidente della Giunta regionale, dott. Bazzanella per sapere se corrisponde al vero quanto affermato dal Presidente del Consiglio regionale dott. Luis Zingerle nella sede del suo partito e riportato nel corso della conferenza stampa della Südtiroler Volkspartei tenuta in data 13 settembre 1988 a Bolzano, secondo cui il Presidente della Giunta regionale ha finanziato la traduzione in lingua italiana dell'opuscolo del Consigliere regionale dott. Alfons Benedikter, redatto in qualità di leader della minoranza interna alla SVP sulle questioni relative alla chiusura del "pacchetto" ed alla vertenza altoatesina a livello internazionale.

Se la notizia corrispondesse al vero - ed in verità i sottoscritti non hanno motivo di dubitare delle parole del Presidente del Consiglio regionale - l'iniziativa appare profondamente scorretta ed inopportuna perché un'istituzione pubblica, rappresentativa dei cittadini nella forma del loro governo, che finanzia opuscoli di partito - in questo caso, oltretutto, di una minoranza di un partito che si fa portavoce di posizioni contrarie a quelle propugnate dalla stessa coalizione e dallo stesso programma della Giunta regionale - viene meno ad una fondamentale regola di deontologia istituzionale, assumendo pratiche che esulano e sono in contrasto con i suoi compiti e le sue funzioni.


I partiti sono una parte importante e fondamentale della vita democratica, ma nessuna istituzione pubblica, democraticamente eletta e rappresentativa dei cittadini, sponsorizza opuscoli di questo o di quel partito, di questa o quella maggioranza o minoranza di una qualsivoglia formazione politica.

I sottoscritti concludono l'interrogazione esprimendo quindi la loro contrarietà all'iniziativa del Presidente della Regione qualora fosse stata messa in pratica nelle modalità riferite e chiedono che venga loro fornita una urgente risposta scritta.

F.to: I CONSIGLIERI REGIONALI

- Grazia Barbiero
- Gaetano D'Ambrosio
- Alberto Rella
- Giorgio Ziosi

Pervenuta alla Presidenza del
Consiglio regionale il 14 settembre 1988
Prot. n. 2389



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO - ALTO ADIGE

REGIONALRAT TRENTO - SÜDTIROL

9. Gesetzgebungsperiode - Jahr 1988

Bozen, 13. September 1988

Nr. 105/IX

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrats
Dr. Luis Zingerle

D R I N G E N D E A N F R A G E

Die unterfertigten Regionalratsabgeordneten der PCI/KPI erlauben sich, den Herrn Präsidenten des Regionalausschusses Dr. Bazzanella zu befragen, um zu erfahren, ob es der Wahrheit entspricht, daß der Präsident des Regionalausschusses die italienische Übersetzung der Broschüre des Regionalratsabgeordneten Dr. Alfons Benedikter, die dieser als Leader der Minderheit innerhalb der SVP über Fragen zum Abschluß des "Paketes" und zur Streitfrage Südtirol auf internationaler Ebene verfaßte, finanziert hat. Dies geht nämlich aus einer Aussage des Präsidenten des Regionalrats Dr. Luis Zingerle am Sitz seiner Partei hervor, die im Laufe der Pressekonferenz der Südtiroler Volkspartei am 13. September 1988 in Bozen wiedergegeben wurde.

Wenn die Nachricht der Wahrheit entspricht - und die Unterfertigten haben keinen Grund, die Worte des Präsidenten des Regionalrats anzuzweifeln -, so ist diese Initiative äußerst unkorrekt und unangebracht. Durch die Finanzierung von Parteibroschüren - und in diesem Fall zudem einer Parteiminderheit, die gegenteilige Positionen als die Koalitionsparteien vertritt und als im Programm des Regionalausschusses vorgesehen wird - verletzt eine öffentliche Einrichtung als Vertretung der Bürger in Form ihrer Regierung die grundlegende Regel institutioneller Pflichterfüllung, indem ein Vorgehen an den Tag gelegt wird, das über ihre Aufgaben und Funktionen hinausgeht, ja zu ihnen im Widerspruch steht.

Die Parteien sind ein wichtiger und grundlegender Teil des demokratischen Lebens, aber keine öffentliche Institution, die demokratisch gewählt worden ist und die Bürger vertritt, kann sich zum Sponsor für Broschüren irgendeiner Partei, irgendeiner Mehrheit oder Minderheit irgendwelcher politischer Formation machen.

Abschließend bringen die Unterpfligten somit ihre Ablehnung zu dieser Initiative des Präsidenten der Region zum Ausdruck, falls sie tatsächlich, wie dargelegt, ergriffen worden ist, und ersuchen um dringende schriftliche Beantwortung.

DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN

- Grazia Barbiero -
- Gaetano D'Ambrosio -
- Franco Rella -
- Giorgio Ziosi -

Beim Präsidium des Regionalrates
am 14. September 1988 eingegangen,
Prot. Nr. 2389



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTO - SÜDTIROL

AUTONOME REGION TRENTO-SÜDTIROL
DER PRÄSIDENT
des Regionalausschusses

Trient, 15. September 1988
Prot. Nr. 367/G/I/2

Prot. Nr. 2394 Reg. Rat
vom 16. September 1988

An die
Regionalratsabgeordneten:

GRAZIA BARBIERO
MERAN

GAETANO D'AMBROSIO
BOZEN

ALBERTO RELLA
FOLGARIA

Arch. GIORGIO ZIOSI
TRIENT

und zur Kenntnis:

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrats
Dr. LUIS ZINGERLE
BOZEN

Mit Bezug auf die Anfrage Nr. 105 vom 14. September 1.J. der obengenannten Regionalratsabgeordneten möchte ich folgendes darlegen:

Das Presseamt der Region hat sich die deutschsprachige Veröffentlichung mit dem Titel: "Paketabschuß - so nicht!" der Regionalratsabgeordneten Dr. Alfons Benedikter und Dr. Luis Zingerle wegen ihres Inhalts und der Bedeutung, die ihr bei Behandlung der Probleme auch von regionalem Belang zukommt, besorgt. Von dieser Veröffentlichung hat die Presse in der Region in der zweiten Hälfte des Monats August berichtet. Da es sich um eine Publikation handelt, die im Handel nicht erhältlich ist, ist sie beim Sekretariat des Regionalratsabgeordneten Dr. Benedikter angefordert worden.

Das Presseamt der Region hat in Zusammenarbeit mit dem Amt für Übersetzungen und Sprachangelegenheiten die Broschüre übersetzt, so wie es üblicherweise bei Artikeln und Veröffentlichungen von regionalem Belang, wenn diese nur in deutscher Sprache erscheinen, der Fall ist.


Diese Übersetzungen dienen als Dokumentationsmaterial für den Präsidenten, die Mitglieder des Regionalausschusses und die leitenden Beamten, für welche es geboten ist, Informationen und Meinungen zu sammeln, die, auch wenn sie parteizezogen sind, für die politisch-verwaltungsmäßige Tätigkeit der Körperschaft Region Hinweise geben und nicht von unbeträchtlicher Bedeutung sein können.

Da in Anbetracht dieser notwendigen Informationstätigkeit die italienische Fassung der genannten Veröffentlichung von jenen Bediensteten erstellt worden ist, die gewöhnlich mit derartigen Aufträgen betraut werden, hat sich keine Ausgabe ergeben, die über jene für die Abwicklung ordentlicher Verwaltungsaufgaben hinausgeht.

Es widerspricht den Tatsachen, wenn in den verschiedenen Aussagen nicht Rechnung getragen wird, daß Organe und Ämter der Region an der Erstellung dieser Publikation nicht beteiligt waren und erst recht nicht die Ermächtigung zum Druck und zur Verbreitung erteilt haben. Die Broschüre ist einzig und allein von den Abgeordneten Benedikter und Zingerle verbreitet worden, welche unabhängig in persönlicher politischer Initiative gehandelt haben.

Mit den besten Grüßen

- Dr. Gianni Bazzanella -




Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

IL PRESIDENTE
della Camera regionale

Autonome Region Trentina - Südtirol

DEUTSCHPRÄSIDENT
des Regionalausschusses



Trento, 15 settembre 1988
Prot. n. 367/G/I/3

Ai Signori
Consiglieri regionali

GRAZIA BARBIERO
MERANO

GAETANO D'AMBROSIO
BOLZANO

ALBERTO RELLA
FOLGARIA

arch. GIORGIO ZIOSI
TRENTO

e p.c. Egregio Signor
dott. LUIS ZINGERLE
Presidente
del Consiglio regionale
BOLZANO

M.105

Con riferimento alla interrogazione presentata
in data 14 settembre dai signori Consiglieri in indirizzo,
ritengo di precisare quanto segue.

La pubblicazione - in lingua tedesca - avente a
titolo "Paketabschluss - so nicht!" ad iniziativa dei Consi-
glieri regionali dott. Alfons Benedikter e dott. Luis Zin-
gerle, della quale la stampa regionale ha dato notizia
nella seconda metà del mese di agosto, è stata acquisita
dall'Ufficio Stampa della Regione, in relazione al suo
contenuto e all'interesse che essa riveste, con riferimento
alla trattazione di problemi anche di rilevanza regiona-
le.

./.
100

Trattandosi di pubblicazione fuori commercio, il testo della stessa è stato richiesto alla segreteria del Consigliere regionale dott. Benedikter.

Lo stesso Ufficio Stampa della Regione, con la collaborazione dell'Ufficio traduzioni e relazioni linguistiche, ha provveduto alla traduzione della pubblicazione, in analogia a quanto normalmente avviene per articoli di stampa o pubblicazioni di interesse regionale editi nella sola lingua tedesca.

Siffatte traduzioni sono ovviamente finalizzate alla diretta documentazione del Presidente, di componenti la Giunta regionale, nonché della struttura dirigenziale, per un doveroso compito di assunzione delle informazioni e delle valutazioni che, seppure di parte, possono costituire indicazioni od avere significati non marginali per l'attività politico-amministrativa dell'Ente Regione.

Poichè, in rapporto alle dette esigenze di informazione, la versione in italiano della pubblicazione di cui trattasi è avvenuta a cura del personale di servizio normalmente incaricato, non si è determinata alcuna spesa che esuli dagli ordinari compiti di istituto.

Sono quindi da ritenersi non rispondenti alla realtà dei fatti versioni le quali non tengono conto che non è stata realizzata, nè tanto meno autorizzata, attività di partecipazione di organi od uffici regionali alla stampa e/o divulgazione della pubblicazione in parola, diffusa a cura dei Consiglieri dott. Benedikter e dott. Zingerle che hanno operato autonomamente nel loro ambito di iniziativa politica.

Distinti saluti.

- dott. Gianni Bazzanella -

